Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 96 del 26 aprile 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 30

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1989.

Approvazione dei modelli 750, 750/A, 750/B-C, 750/D-D1-E e 750/F-G-H-I, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1989 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 1989.

Approvazione dei modelli 750, 750/A, 750/B-C, 750/D-D1-E e 750/F-G-H-I, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1989 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il primo comma dell'art. 8 del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Ritenuta l'opportunità, in relazione all'esigenza di talune categorie di contribuenti di servirsi di supporti meccanografici per la dichiarazione dei redditi, di autorizzare la predisposizione anche di speciali modelli per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni in modo che siano assicurate la conformità strutturale dei modelli meccanografici con quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e la loro compatibilità con le necessità gestionali della liquidazione delle imposte;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi modelli 750, 750/A, 750/B-C, 750/D-D1-E e 750/F-G-H-I concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1989 dalle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, consistenti ciascuno in una scheda di quattro facciate.

I modelli 750, 750/A e 750/B-C devono essere riprodotti in due esemplari identici.

Art. 2.

È autorizzata la stampa di speciali modelli 750, 750/A, 750/B-C, 750/D-D1-E e 750/F-G-H-I, da utilizzare per la compilazione meccanografica delle dichiarazioni dei redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, da presentare nell'anno 1989.

I modelli di cui al comma precedente, composti di quattro facciate, vanno riprodotti su stampati meccanografici a striscia continua, di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le quattro facciate di ogni scheda devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione: da non staccare».

Sul bordo dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura «All'atto della presentazione i due esemplari del modello devono essere separati e privati delle bande laterali di trascinamento».

I modelli di cui al primo comma devono presentare le seguenti caratteristiche:

stampa realizzata con gli stessi colori dei modelli predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti;

dimensioni identiche a quelle dei modelli editi dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro i seguenti limiti:

a) per il formato a pagina singola:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;

b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

I modelli meccanografici predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare, per ciascuno dei modelli di cui agli articoli precedenti, la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere stampati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1989

Il Ministro: COLOMBO

2 SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE

Il modello 750 deve essere presentato dalle società in nome collettivo o in accomandita semplice, dalle società di armamento, dalle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e dalle società semplici che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.
Va precisato che il mod. 750 deve essere presentato anche dalle società irregolari o di fatto: queste ultime sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale.
Le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza.
Si precisa che nel caso di azienda coniugale il reddito deve essere dichiarato nel mod. 750 allorchè l'attività è esercitata in società fra i coniugi (ad esempio: coniugi cointestatari della licenza ovvero comunque entrambi imprenditori); negli altri casi il coniuge imprenditore dovrà utilizzare il quadro F (o G) del mod. 740 mentre l'altro coniuge indicherà la quota di sua pertinenza nel quadro H della propria dichiarazione mod. 740.
Le società o associazioni devono presentare il modello 750 ai fini della determinazione delle quote di reddito imputabili ai singoli soci o associati agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle società o associazioni medesime.
Si sottolinea che i redditi delle unità immobiliari in condominio (portineria, alloggio portiere, lavanderia, stenditoi, ecc.) vanno dichiarati pro-quota dai singoli condomini nella propria dichiarazione dei redditi e *non* dal condominio con il mod. 750.
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, obbligate al regime di contabilità ordinaria o che per esso abbiano optato, devono compilare il quadro A, allegando il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, mentre quelle ammesse a fruire del regime forfetario devono compilare il quadro B, nonchè i quadri relativi agli altri redditi eventualmente posseduti.
Le società semplici e le società di fatto ad esse equiparate (che non possono svolgere attività commerciali e non compilano, quindi, i quadri A e B) devono dichiarare i singoli redditi delle varie categorie compilando i rispettivi quadri.
Le società o associazioni fra artisti o professionisti devono compilare il quadro C (redditi di lavoro autonomo a determinazione ordinaria o forfetaria), nonchè i quadri relativi agli altri redditi eventualmente posseduti.
I dati risultanti dai singoli quadri, ai fini della determinazione delle quote di reddito imputabili ai soci, associati o partecipanti da assoggettare all'IRPEF o all'IRPEG e del reddito assoggettabile all'imposta locale sui redditi nei confronti della società, devono essere riepilogati negli appositi quadri del modello fondamentale.

3 QUADRI DA UTILIZZARE

I soggetti precedentemente indicati devono utilizzare per la dichiarazione dei redditi, a pena di nullità, il modello fondamentale ed i seguenti modelli:

- **Mod. 750/A** relativo a redditi d'impresa in regime ordinario;
- **Mod. 750/B** relativo a redditi di impresa in regime forfetario;
- **Mod.750/C** relativo a redditi di lavoro autonomo, a determinazione ordinaria o forfetaria;
- **Mod. 750/D** relativo a redditi di terreni;
- **Mod. 750/D-1** relativo a redditi di allevamento di animali;
- **Mod. 750/E** relativo a redditi di fabbricati;
- **Mod. 750/F** relativo a redditi di capitale;
- **Mod. 750/G** relativo a redditi di partecipazione;
- **Mod. 750/H** relativo a redditi diversi;
- **Mod. 750/I** relativo a redditi soggetti a tassazione separata ai fini IRPEF.
- **Mod. 750/N** relativo alla elencazione degli amministratori non soci o non associati, posto nell'ultima pagina delle istruzioni.

I modelli da utilizzare devono essere conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.
Il modello fondamentale 750, **che deve essere compilato e presentato in duplice esemplare,** comprende: nel frontespizio, i prospetti relativi al soggetto d'imposta, al suo rappresentante ed alla persona che sottoscrive la dichiarazione; nelle pagine interne appositi quadri (*L, M, O*) e l'attestazione di spettanza delle deduzioni ILOR; nell'ultima pagina il prospetto delle riserve o fondi formati prima della trasformazione da società soggetta all'IRPEG in società di persone, il prospetto dei redditi prodotti all'estero, il prospetto dei conferimenti agevolati e il prospetto delle esenzioni territoriali e settoriali.
Anche i modelli A, B e C vanno compilati e presentati in duplice originale, uno dei quali per l'elaborazione automatizzata.
N.B.: Per consentire la corretta acquisizione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria si invitano i contribuenti che utilizzano la carta carbone a scrivere sull'"ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA". La documentazione da allegare alla dichiarazione va inserita nell'altro esemplare.

4 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere *presentata* tra il 1° ed il 31 maggio 1989 all'Ufficio del Comune nella cui circoscrizione la società o l'associazione ha la sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche quest'ultima manca all'Ufficio del Comune dove viene esercitata prevalentemente l'attività (art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).
Va ricordato che le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in

cui si sono verificate e che, qualora il domicilio fiscale sia fissato dall'Amministrazione finanziaria, d'autorità o su richiesta di parte, a norma dell'art. 59 del citato D.P.R. n. 600, in Comune diverso da quello stabilito in via generale, il relativo provvedimento ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stato notificato.

La dichiarazione può anche essere spedita a mezzo di raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) al competente Centro di Servizio delle Imposte Dirette ovvero; se il Centro non è istituito, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Sono stati istituiti sette Centri di Servizio (Roma, Milano, Bari, Pescara, Venezia, Bologna e Genova) cui vanno indirizzate le dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni, secondo le indicazioni seguenti:

Contribuenti con domicilio fiscale in Comuni delle Regioni	Centro di Servizio delle Imposte Dirette di
Lazio	Roma
Lombardia (solo Comuni della Provincia di Milano)	Milano
Puglia	Bari
Basilicata	Bari
Abruzzo	Pescara
Marche	Pescara
Molise	Pescara
Veneto	Venezia
Friuli-Venezia Giulia	Venezia
Emilia-Romagna	Bologna
Liguria	Genova

Per la consegna o la spedizione della dichiarazione è stato predisposto un doppio tipo di busta, una preindirizzata agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette e l'altra preindirizzata ai Centri di Servizio, da utilizzare secondo le indicazioni sopra fornite.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'Ufficio postale che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla disposizione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 600, la quale stabilisce che le dichiarazioni presentate o spedite ad Ufficio non competente si considerano presentate o spedite nel giorno in cui pervengono all'Ufficio delle imposte (o Centro di Servizio) competente.

La prova della presentazione della dichiarazione non può essere data che mediante la ricevuta rilasciata dall'Ufficio del Comune o dall'Ufficio postale.

La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese è valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 600, ridotte a un quarto. Tuttavia la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o redatta su uno stampato non conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1982, n. 516.

5 ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati in dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1501 diventa 2000, 1500 diventa 1000. I calcoli richiesti dal modello di dichiarazione devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono già prestampati i tre zeri finali in tutti gli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

PARTE SECONDA - AVVERTENZE PARTICOLARI

6 FRONTESPIZIO

In merito ai dati da riportare nel frontespizio del modello fondamentale di dichiarazione si forniscono le seguenti precisazioni.

Se la società o l'associazione inizia o cessa l'attività nel corso dell'anno solare (inizio esercizio dopo il 1° gennaio, cessazione dell'attività imprenditoriale prima del 31 dicembre, liquidazione o fallimento dell'impresa) il dichiarante deve indicare nell'apposito riquadro il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione. Per esempio, se una impresa è stata dichiarata fallita il 15 dicembre 1988 il curatore fallimentare, nella dichiarazione da presentare entro quattro mesi dalla sua nomina, deve annotare nel detto riquadro la data «dal 1° gennaio 1988 al 14 dicembre 1988».

A) *DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE.*

Numero di codice fiscale:

tale numero è formato da undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposita casella; è utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli Uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, altrimenti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Ragione sociale:

indicare quella risultante dall'atto costitutivo e comunque indicarla in maniera esatta e completa; per le società semplici, irregolari o di fatto, qualora la ragione sociale comprenda cognome e nome dei soci, per ogni socio va indicato prima il cognome e poi il nome.

Sede legale e domicilio fiscale:

deve essere indicata la sede legale precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma = RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico con il relativo prefisso.

I dati riguardanti il domicilio fiscale devono essere indicati solo dalle società o associazioni che, per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria, hanno il domicilio fiscale in Comune diverso da quello della sede legale.

Qualora la società o l'associazione adotti una sigla questa dovrà essere indicata nell'apposito spazio.

CODICI STATISTICI

Stato: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella A.**

Natura giuridica: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella B.**

Attività: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella C** e deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo del reddito.

Situazione: il relativo codice deve essere ricercato nella **tabella D.**

Imprese artigiane di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.I.R.: indicare nella casella il numero degli apprendisti impiegati per la maggior parte del periodo di imposta.

TABELLA *A*

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

TABELLA *B*

CODICE	NATURA GIURIDICA
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. *b*, del T.U.I.R.
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b, del T.U.I.R.
25	Società in accomandita semplice
26	Società di armamento
27	Associazioni fra artisti e professionisti
28	Aziende coniugali

TABELLA *D*

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta

B) *DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE.*

Nel riquadro del frontespizio riguardante il rappresentante della società devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita, il numero di telefono con il relativo prefisso, nonché il *codice-carica*, barrando il valore 1 se trattasi di rappresentante legale, 2 se trattasi di ratore fallimentare, 3 se trattasi di liquidatore e 4 se trattasi di socio amministratore; del predetto rappresentante deve essere indicata, altresì, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale, con l'avvertenza che detto domicilio normalmente coincide con la residenza anagrafica, ma può essere diverso da questa se è stato stabilito, d'ufficio o su istanza del contribuente, dall'Amministrazione finanziaria.

Chiude il frontespizio la parte concernente i dati della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, della quale occorre indicare le esatte generalità (cognome e nome, numero di codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio) nonché la qualità nella quale viene resa la dichiarazione (rappresentante legale, rappresentante negoziale, amministratore di fatto, cogestore, ecc.); si precisa che se la persona che sottoscrive la dichiarazione coincide con quella del rappresentante non è necessario ripetere i dati già indicati nel riquadro relativo al rappresentante, ivi incluso il codice fiscale.

Prima della indicazione della data e della sottoscrizione, vanno precisati i modelli compilati barrando le relative caselle.

7. - MOD. 750/A — REDDITI D'IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

GENERALITÀ

Questo modello deve essere compilato dalle società di persone che nell'anno 1988 erano in regime di contabilità ordinaria e che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività.

Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del T.U.I.R., i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a) e b), del T.U.I.R., le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza, mentre le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali ai sensi dell'art. 51 del T.U.I.R.

Le attività commerciali che ai fini tributari danno luogo a reddito d'impresa in base al menzionato art. 51 sono le seguenti:

— attività industriali rivolte alla produzione di beni o di servizi;
— attività intermediarie nella circolazione dei beni;
— attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
— attività bancarie o assicurative;
— attività ausiliarie delle precedenti;
— attività dirette all'allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno (quando sia stata esercitata l'opzione per la determinazione analitica del reddito) ovvero rivolte alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici che non rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa o che non abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno o dagli animali allevati su di esso;
— attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

TABELLA - C)

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ 1968

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

0110 Agricoltura
0120 Foreste
0130 Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140 Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150 Esercizio di macchine agricole
0160 Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210 Pesca e allevamenti in acque dolci
0220 Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300 Zootecnia
0310 Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) ALIMENTARI

0500 Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600 Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700 Bevande alcooliche
0710 Bevande analcooliche e idrominerali
0800 Prodotti della molitura e della pastificazione
0810 Prodotti dolciari
0820 Grassi vegetali e animali
0830 Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840 Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843 Produzione e raffinazione dello zucchero
0845 Torrefazione del caffè
0850 Altri prodotti alimentari

b) ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE

1000 Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100 Petrolio greggio e gas naturali
1110 Prodotti petroliferi raffinati
1200 Combustibili nucleari
1300 Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400 Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500 Estrazione di minerali non metalliferi
1510 Estrazione di materiali di cava
1520 Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600 Energia elettrica e vapore d'acqua
1700 Produzione e distribuzione di gas
1710 Raccolta e distribuzione di acqua

c) MANIFATTURIERE

2000 Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100 Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200 Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210 Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300 Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310 Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320 Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330 Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340 Minuteria metallica; fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350 Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2380 Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400 Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500 Autoveicoli e relativi motori
2600 Altri mezzi di trasporto
2700 Prodotti chimici di base
2710 Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720 Prodotti farmaceutici di base
2725 Prodotti medicinali
2730 Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735 Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
2740 Detersivi
2745 Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800 Prodotti di gomma
2810 Prodotti di materie plastiche
2900 Industria laniera
2910 Industria cotoniera
2920 Industria della seta
2930 Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940 Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945 Industria della maglia e della calza
2950 Altre industrie tessili
2960 Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000 Carta e prodotti cartotecnici
3100 Stampa, poligrafia, editoria e simili
3110 Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200 Cuoio e articoli in pelle (escluse le manifatture di cui ai codici 3201, 3202, 3203)
3201 Confezione e riparazione pellicce
3202 Concia e tinta pelli per pellicceria
3203 Concia e tinta pelli per pelletteria e cuoio
3210 Calzature
3300 Legno, sughero e affini
3310 Veicoli e carpenteria navale in legno
3320 Mobilio e arredamento in legno
3400 Tabacchi lavorati
3500 Costruzioni edilizie residenziali
3503 Costruzioni edilizie non residenziali
3505 Costruzioni opere pubbliche
3510 Installazione impianti
3600 Beni di recupero
3610 Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700 Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4001 Cereali e legumi secchi
4002 Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003 Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004 Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005 Animali vivi (esclusi pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)

Segue a) COMMERCIO ALL'INGROSSO

4006 Pelli greggie
4007 Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008 Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009 Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine
4010 Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011 Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti); uova
4012 Prodotti della pesca freschi
4013 Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014 Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
4015 Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016 Latte, burro e formaggi
4017 Oli e grassi alimentari
4018 Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019 Prodotti ortofrutticoli
4020 Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021 Dolciumi di ogni genere
4022 Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023 Combustibili solidi
4024 Carburanti e lubrificanti
4025 Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026 Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027 Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028 Prodotti chimici per l'agricoltura
4029 Colori e vernici
4030 Legname e affini
4031 Materiale da costruzione
4032 Articoli di installazione
4033 Lastre di vetro e di cristallo
4034 Macchine ed attrezzi agricoli
4035 Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036 Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037 Macchine per l'edilizia
4038 Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039 Veicoli, accessori e ricambi
4040 Macchine per scrivere, macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041 Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042 Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
4043 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044 Vetrerie, cristallerie, ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045 Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046 Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047 Carte da parati e stucchi
4048 Tessuti per abbigliamento
4049 Tessuti ed articoli di arredamento
4050 Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051 Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052 Pellicce
4053 Calzature e accessori per calzature
4054 Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055 Medicinali
4056 Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057 Articoli da profumeria e cosmetici
4058 Apparecchi ottici e fotografici
4059 Gioielli e pietre preziose
4060 Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062 Giocattoli
4063 Libri, giornali e riviste
4064 Articoli di cartoleria e cancelleria
4065 Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066 Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067 Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068 Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069 Rottami metallici
4070 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071 Materiale elettrico

b) COMMERCIO AL MINUTO

4201 Carni fresche e congelate
4202 Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203 Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
4204 Pesce e frutti di mare freschi
4205 Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206 Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e legumi secchi
4207 Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208 Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione), negozi di confetteria
4209 Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210 Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione del caffè)
4211 Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212 Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213 Supermercati
4214 Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215 Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216 Tessuti per abbigliamento
4217 Filati e mercerie
4218 Confezioni per uomo, donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219 Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220 Calzature
4221 Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222 Pelletterie e articoli da viaggio
4223 Cappelli e ombrelli
4224 Pellicce e pelli per pellicceria
4225 Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226 Tessuti per arredamento e tendaggi
4227 Biancheria per la casa
4228 Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229 Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230 Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231 Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232 Stucchi e carte da parati
4233 Articoli casalinghi, vetrerie, cristallerie e ceramiche
4234 Ferramenta, utensileria e casseforti
4235 Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236 Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237 Chincaglieria (empori, bazar e simili)

Segue b) COMMERCIO AL MINUTO

4238 Articoli da regalo, bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239 Articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240 Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)
4241 Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242 Distributori di carburanti e lubrificanti
4243 Farmacie
4244 Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; erboristerie
4245 Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246 Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247 Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248 Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249 Librerie
4250 Rivendite e chioschi di giornali e riviste
4251 Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252 Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253 Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254 Armi e munizioni
4255 Combustibili per uso domestico
4256 Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini
4257 Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258 Materiali da costruzione
4259 Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260 Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261 Animali vivi
4262 Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263 Grandi magazzini e magazzini a prezzo unico
4264 Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265 Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266 Articoli vari, non altrove classificati

c) ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI

4400 Commercio ambulante di generi alimentari
4410 Commercio ambulante di generi non alimentari
4500 Intermediari e rappresentanti di commercio
4510 Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520 Agenzie di viaggio e turismo
4600 Alberghi
4605 Pensioni
4606 Locande e affittacamere
4607 Esercizi extralberghieri (campeggi, rifugi alpini, centri di vacanza, ecc.)
4610 Ristoranti
4615 Bar e pubblici esercizi
4700 Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari, ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710 Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

5000 Trasporti aerei
5010 Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100 Trasporti su strada di persone e merci
5200 Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300 Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400 Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

6000 Aziende di credito ordinario
6100 Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110 Imprese di gestione esattoriale
6200 Assicurazioni

SERVIZI

6300 Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
6410 Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420 Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
6421 Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri, parrucchieri, istituti di bellezza, ecc.)
6422 Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500 Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600 Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
6610 Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli).
6700 Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710 Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili
6810 Servizi di pompe funebri
6820 Servizi di vigilanza
6900 Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

7000 Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020 Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7300 Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, regioni)
7325 Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330 Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500 Enti di previdenza e assistenza sociale
7600 Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

8000 Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100 Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
8200 Medici
8300 Ostetriche, infermieri e assimilati
8400 Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
8410 Notai
8500 Commercialisti e fiscalisti
8510 Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
8600 Ingegneri e architetti
8700 Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900 Geometri, periti industriali, disegnatori e assimilati
9000 Atleti, allenatori e assimilati
9100 Agenti di borsa e assimilati
9300 Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400 Altre attività professionali

Si tenga presente che ai fini tributari è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti fra quelle indicate, quale che sia la struttura organizzativa, restando così superata (anche nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione», che secondo il codice civile deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere ancorché non rientranti tra le attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile (per esempio prestazioni didattiche, di cure estetiche, di laboratorio e simili).

Il modello 750/A non deve essere compilato dalle società soggette al regime di determinazione forfetaria del reddito di cui al 9° comma dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1985, n. 17, il quale spiega efficacia per il triennio 1985-1987 e per l'anno 1988 per effetto della proroga contenuta nell'art. 6 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge n. 154 dello stesso anno.

Dette società, infatti, sono ammesse alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dispensate dalla compilazione e presentazione del bilancio. Per esse la determinazione del reddito imponibile non si fonda sulle risultanze del bilancio, ma avviene in base ai criteri stabiliti nell'art. 2, commi 9 e 11, della citata legge n. 17. Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti nelle istruzioni per la compilazione del Mod. 750/B.

Il modello 750/A va, invece, compilato dalle società che hanno intrapreso l'attività nei quadriennio 1985-1988 ed abbiano optato, ai sensi dell'art. 2, comma 19, della legge n. 17 del 1985, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate nella dichiarazione di inizio attività presentata ai fini dell'IVA ovvero abbiano optato per il regime ordinario, se esercenti le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972 e la pesca marittima, ai soli fini della determinazione del reddito d'impresa. Devono, altresì, compilare detto modello le società che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità ordinaria in dipendenza della opzione per il regime ordinario fatta, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1983, con effetto per il triennio 1983-1985, atteso che gli effetti di detta opzione per il regime ordinario si estendono di diritto, giusta il disposto del comma 18 dell'art. 2 del D.L. n. 853 del 1984, al quadriennio 1985-1988.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione, si richiama l'attenzione sulla necessità, in caso di inizio dell'attività nell'anno 1988, di barrare la casella che interessa, posta nel riquadro collocato in fondo all'ultima facciata della quartina.

In detto riquadro vanno, altresì, effettuate (barrando la relativa casella) le opzioni di cui all'art. 10, comma 2, del D L. n. 69 del 1989 da parte delle società che esercitano le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972 e la pesca marittima. Dette società, se nell'anno 1988 hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a 18 milioni, possono optare nella presente dichiarazione per il regime di contabilità semplificata ovvero per quello di contabilità ordinaria; qualora, invece, in detto anno tali soggetti abbiano conseguito un ammontare di ricavi superiore a 18 ma non a 360 milioni di lire, gli stessi possono optare soltanto per il regime di contabilità ordinaria.

Il modello in esame è composto da due riquadri identificativi e da un riquadro comprendente due sezioni concernenti rispettivamente: la determinazione del reddito da imputare ai soci ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche da essi dovuta e la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalla società.

Nella prima facciata è stato, altresì, inserito il prospetto di bilancio.

Qui di seguito vengono fornite istruzioni in ordine ai menzionati riquadri e al prospetto di bilancio.

RIQUADRI IDENTIFICATIVI.

Va indicata innanzitutto la ragione sociale della società e il suo codice fiscale; quindi vanno riportati i dati statistici nei righi da A1 ad A4 e cioè:

— al **rigo A1** l'attività esercitata (descrizione dell'attività in conformità alle tabelle merceologiche delle Camere di Commercio), l'anno di inizio dell'attività e il codice attività;

— ai **righi A2 e A3**, rispettivamente, il luogo di esercizio dell'attività e quello in cui sono conservate le scritture contabili. Se l'attività è svolta in più Comuni deve essere qui indicato il principale, mentre gli altri, con i relativi indirizzi, vanno specificati in apposito allegato. In tale allegato devono essere indicati tutti i punti in cui l'attività viene esercitata, nello stesso o in altri Comuni (negozi, edicole, banchi, succursali, stabilimenti, opifici, etc.). Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, indicarne anche le generalità o la denominazione. Se gli incaricati della tenuta delle scritture contabili sono più di uno, vanno specificati in un apposito prospetto da allegare.

— al **rigo A4** l'ammontare delle ritenute d'acconto subite, risultante dai certificati dei sostituti d'imposta, che deve essere poi riportato al rigo 1, col. 2, del quadro L.

PROSPETTO DI BILANCIO.

La compilazione di questo prospetto richiede l'evidenziazione, limitatamente alle voci dello stato patrimoniale, dei saldi iniziali di bilancio (che si identificano con quelli finali del bilancio precedente), dei movimenti, in dare e in avere, intervenuti nei conti durante l'esercizio (variazioni di bilancio), del conseguente saldo finale di bilancio. Atteso che in talune ipotesi la particolare natura dei conti non richiede certe evidenziazioni, si è provveduto ad annullare nel prospetto lo spazio riservato alle evidenziazioni stesse.

In ordine alle singole voci del prospetto va precisato quanto segue:

— le **voci da A9 a A12** interessano i conti accesi alla valutazione delle rimanenze di cui agli artt. 59 e 61 del T.U.I.R. Alla **voce A9** vanno quindi indicate le rimanenze di tutti i beni destinati alla vendita e di quelli da impiegare nella produzione quando non risultino ancora immessi in processi di lavorazione; alla **voce A10** vanno indicate le rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione e dei servizi in corso di esecuzione non di durata ultrannale di cui al comma 5 dell'art. 59 del T.U.I.R.; alla **voce A11** vanno indicate le scorte di prodotti finiti (ossia di quelli provenienti dalle lavorazioni); alla **voce A12**, infine, va indicato l'ammontare delle opere, forniture e servizi di durata ultrannale di cui all'art. 60 del T.U.I.R.

Si precisa, inoltre, che le **voci** dello stato patrimoniale "altri crediti e attività" **(A16)**, "altri debiti e passività" **(A27)**, nonchè quelle del conto economico "altri costi, oneri e spese" **(A38)** e "altri proventi" **(A44)** debbono ritenersi residuali, nel senso che in esse vanno ricompresi, rispettivamente, tutti gli elementi patrimoniali e reddituali non collocabili tra le altre voci. Nel conto economico sono state inserite per maggior chiarezza espositiva le voci **A28 e A46** relative alle rimanenze iniziali e finali costituite dagli importi evidenziati, rispettivamente alle colonne 1 e 4, delle voci da A9 a A12, eventualmente integrati con quelli delle rimanenze dei titoli azionari e similari, obbligazionari e titoli similari nonchè dei titoli in serie o di massa, se e nella misura in cui essi siano stati dalle società considerati contabilmente beni suscettibili di produrre ricavi.

È appena il caso di ricordare che l'utile (o la perdita) di esercizio indicato nelle voci **A40 (o A47)** è uguale alla differenza tra l'importo delle attività e quello delle passività dello stato patrimoniale.

Si osserva, infine, che tra gli utili in sospensione di imposta di cui alla **voce A48**, relativi alle plusvalenze e sopravvenienze attive accantonate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 54, comma 5, e dell'art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 597 del 1973 e dell'art. 55, comma 3, lett. b), del T.U.I.R., non vanno ricomprese le plusvalenze conseguenti a conferimenti agevolati (art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576), le quali vanno indicate nel relativo prospetto.

Si fa infine presente che alla **voce A51** va indicato l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e alla **voce A52** va indicato l'ammontare dei compensi corrisposti per lavorazioni, relative ai beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI.

Si precisa innanzitutto che il reddito d'impresa da indicare in questo quadro si determina sulla base dell'utile o della perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite secondo il disposto dell'art. 2217 del codice civile, con le variazioni stabilite, ai soli effetti tributari, dalle disposizioni contenute negli articoli da 53 a 78 del T.U.I.R.

Pertanto, una volta riportato il risultato del conto profitti e perdite, occorre indicare solo le componenti di reddito che influiscono sul reddito imponibile in misura diversa da quella per la quale figurano nel predetto conto, ed anzi di tali componenti non va indicato l'importo lordo ma solo la differenza tra l'importo fiscalmente rilevante e quello figurante nel conto economico.

Ad esempio, se nel conto economico figurano ammortamenti per 100 mentre fiscalmente la deduzione compete nei limiti di 80, in dichiarazione si dovrà indicare in aumento l'importo di 20, costituente la differenza tra la deduzione effettuata in sede di bilancio civile per determinare l'utile di bilancio e quella consentita in sede fiscale per individuare il reddito imponibile.

E se, in ipotesi, l'unica variazione fiscale consistesse nella riduzione a 80 degli ammortamenti figuranti per 100 nel conto economico, il reddito imponibile si determinerebbe per diretta derivazione dall'utile di bilancio, (ad esempio, pari a 50), mediante una semplice operazione aritmetica:

Utile di bilancio	50
variazione per ammortamenti indeducibili.	+ 20
reddito imponibile	= 70

Il suesposto criterio di determinazione del reddito d'impresa deriva dalla disposizione contenuta nell'art. 52 del T.U.I.R., il quale stabilisce che il reddito imponibile coincide con l'utile economico, salve le variazioni rese indispensabili dalla struttura stessa del sistema fiscale, secondo le norme che compongono il Titolo I, capo VI, del T U I R.

In ogno caso, peraltro, è chiaro che il bilancio deve essere compilato secondo i normali criteri civilistici, giacchè è solo in sede di dichiarazione dei redditi che si provvede alla rettifica dell'utile (o della perdita) in modo da individuare il reddito imponibile. Di conseguenza, il bilancio può essere redatto dalla società secondo qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purchè conformi ai principi della tecnica contabile

Tuttavia, per facilitare il riscontro dei dati contenuti nella dichiarazione con quelli risultanti dal bilancio, le società, qualora dal bilancio non risultino i ricavi, le spese, le rimanenze e gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imponibile, devono indicare i predetti elementi in un apposito prospetto da allegare alla dichiarazione unitamente al bilancio Naturalmente nulla vieta che le società, qualora vogliano evitare la compilazione del predetto prospetto, provvedano spontaneamente ad adattare la struttura del loro bilancio alle esigenze fiscali, in modo che dal bilancio stesso risultino tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'imponibile.

Ciò premesso, poichè il reddito d'impresa è determinato sulla base delle risultanze del conto dei profitti e delle perdite, si richiede innanzitutto l'indicazione dell'utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite (**rigo A57**), ovvero della perdita (**rigo A58**). Sull'importo che rappresenta l'utile o la perdita risultanti dal conto profitti e perdite devono poi essere calcolate le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione richieste dalle norme del capo VI, del Titolo I, del T.U.I.R..

Le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, riguardano le voci analiticamente indicate nei **righi da A59 ad A104**, relativamente alle quali si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al **rigo A59** va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, del T.U.I.R. assegnati ai soci qualora il valore stesso non sia stato imputato tra i componenti positivi del conto dei profitti e delle perdite.

Si ricorda che in base all'art. 9 del T.U.I.R. per valore normale si intende il prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio tenendo conto degli sconti d'uso.

Per i beni soggetti alla disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

Al **rigo A60** va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive che concorrono a formare il reddito a norma degli articoli 54, 55 e seguenti del T.U.I.R (con riferimento alle condizioni e ai termini ivi stabiliti) qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza. Si ricorda che sono considerate sopravvenienze attive, oltre a quelle indicate come tali nel citato art. 55, i maggiori corrispettivi di cui all'art. 60, comma 4, le eccedenze o le differenze di cui all'art. 69, comma 4, all'art. 71, comma 2, all'art. 72, comma 2, all'art. 73, comma 3.

In riferimento al **rigo A61** si osserva che il nuovo regime tributario previsto dall'art. 54, comma 4 del T.U.I.R., in base al quale le plusvalenze realizzate possono concorrere a formare il reddito in quote costanti nell'esercizio in cui sono state realizzate e nei successivi ma non oltre il nono, ha valenza ai soli fini fiscali. Ne discende che le plusvalenze stesse vanno interamente imputate al conto dei profitti e delle perdite, provvedendosi ad apportare una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi (**rigo A93**) per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali che si intendono rateizzare ed una variazione in aumento in questo rigo per la quota imputabile all'esercizio. Si precisa che le suddette variazioni in aumento ed in diminuzione non vanno effettuate qualora la società scelga di far concorrere l'ammontare complessivo delle plusvalenze alla formazione del reddito dell'esercizio in cui le stesse sono realizzate. La scelta per il differimento della tassazione di dette plusvalenze va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state relizzate, compilando l'apposito prospetto contenuto in calce alle terza facciata del modello. Detto regime non si applica alle plusvalenze iscritte in bilancio e a quelle derivanti dall'assegnazione di beni ai soci, le quali concorrono a formare il reddito dell'esercizio per il loro intero ammontare.

Si ricorda che, in base all'art. 55, comma 2, del T.U.I.R., se le indennità conseguite mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni diversi da quelli che danno luogo a ricavi a norma del comma 1 dell'art. 53 sono conseguite per ammontare

superiore a quello che ha concorso (come plusvalenza) a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza può essere rateizzata con le modalità sopra illustrate con riferimento alle plusvalenze patrimoniali.

Al **rigo A62** vanno indicate le plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite. Si rileva che le plusvalenze iscritte in bilancio che hanno concorso a formare il reddito sono comprese, a norma dell'art. 76, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., nel costo dei beni rivalutati e quindi assumono rilevanza ai fini dell'ammortamento.

I **righi A63, A94** e **A95** si riferiscono alle partecipazioni assunte dalla società in altre società di persone ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del T.U.I.R. aventi per la maggior parte del periodo d'imposta la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato per le quali si deve tener conto dell'ammontare della quota di reddito (che deve perciò essere indicata tra le variazioni in aumento) spettante al dichiarante anziché dell'ammontare degli utili distribuiti e contabilizzati (che va indicato tra le variazioni in diminuzione al **rigo A94**); se dalla dichiarazione presentata dalla società cui si riferisce la partecipazione risulta una perdita la relativa quota deve essere indicata al **rigo A95** tra le variazioni in diminuzione. A tal fine deve essere allegato il prospetto rilasciato dalla società personale. Nel caso in cui la perdita civilistica sia stata imputata al conto economico, il relativo ammontare deve essere indicato tra le variazioni in aumento in uno dei righi da **A88** ad **A91**.

I redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali — salvo il disposto degli articoli 129 e 134 del T.U.I.R. — per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 84 dello stesso T.U.I.R. per quelli situati all'estero. Di conseguenza, il risultato del conto dei profitti e delle perdite deve essere rettificato eliminando ai **righi A65** e **A96** le spese e i proventi relativi a detti immobili e aggiungendo al **rigo A64** i redditi immobiliari imputabili agli stessi in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati eslusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (immobili strumentali per destinazione). Sono, inoltre, considerati strumentali, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del T.U.I.R., gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare), e nella categoria A 10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia anche in sanatoria (immobili strumentali per natura).

Relativamente agli immobili strumentali per natura si precisa che la relativa quota di ammortamento va calcolata sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquistate anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui alla legge 23 dicembre 1974, n. 689). Si fa, inoltre, presente che, se l'immobile strumentale per natura è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, la società potrà portare in deduzione soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere in alcun modo computate in diminuzione le quote relative a periodi di imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa.

Per i soggetti che svolgono sui terreni attività diretta alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29 del T.U.I.R., la parte di reddito imputabile all'attività compresa nei detti limiti (attività agricola) è determinata in base alle risultanze catastali. Pertanto, fermo restando l'obbligo di indicare al **rigo A64** il reddito catastale, la variazione in aumento di cui al **rigo A65** sarà limitata alla parte delle spese imputabili all'attività agricola e la variazione in diminuzione di cui al **rigo A96** sarà costituita dal valore di prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei predetti limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.
Il reddito derivante dall'attività di allevamento va dichiarato in questo modello solo quando venga esercitata l'opzione per la determinazione analitica in base ai costi e ricavi effettivi. In tal caso devono essere inseriti: a) tra le variazioni in aumento, al **rigo A64**, il reddito agrario e, al **rigo A65**, i soli costi relativi alla parte di attività imputabile al reddito agrario; b) tra le variazioni in diminuzione, al **rigo A96**, i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti del reddito agrario. Nel caso di determinazione forfetaria del reddito di allevamento ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R., in luogo del presente modello, deve essere compilato il solo mod. 750/D1. Ove la società, oltre all'attività di allevamento, eserciti anche altra attività per la quale si renda necessaria la compilazione del presente modello, il reddito di allevamento, determinato forfetariamente nel mod. 750/D1, dovrà essere compreso nel presente modello inserendo: a) tra le varizioni in aumento, al **rigo A64**, il reddito agrario, al **rigo A65** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento, e, in uno dei **righi da A88 a A91**, il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R.; b) tra le variazioni in diminuzione, al **rigo A96**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.
Ai **righi A66, A67** e **A68** devono essere indicati gli ammontari delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 59, 60 e 61 del T.U.I.R. qualora non siano state imputate al conto dei profitti e delle perdite o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza).
Si fa presente che, ai fini della valutazione, i beni di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 53 del T.U.I.R. vanno raggruppati in categorie omogenee per natura e per valore. Pertanto, qualora detti beni risultino, alla fine del periodo d'imposta anteriore a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, raggruppati in categorie omogenee con criteri non rispondenti a quelli sopraindicati, le categorie stesse dovranno essere disaggregate, provvedendosi alla formazione di più categorie omogenee per natura e per valore.
Le rimanenze finali dei beni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'art. 53 del T.U.I.R., la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o con il metodo del prezzo al dettaglio, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi quattro commi dell'art. 59. Si precisa che gli esercenti attività di commercio al minuto che effettuano le valutazioni delle rimanenze con il metodo del prezzo al dettaglio possono attribuire alle stesse un valore inferiore a quello determinato a norma degli anzidetti primi quattro commi dell'art. 59, a condizione che in allegato alla dichiarazione siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione di detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
Per le modalità di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del T.U.I.R., e per la compilazione del prospetto da allegare alla dichiarazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 60 stesso, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata nella G.U. del 18 ottobre 1982, n. 287. Per effetto del combinato disposto dall'art. 60, comma 5, del T.U.I.R. e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42/1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale,

valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'Ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ha effetto dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione è stata concessa (o si intende concessa), nonché alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti, limitatamente alle rimanenze formatesi a decorrere dal predetto esercizio. Si fa presente che anche ai soggetti che valutano le rimanenze ai sensi dell'art. 60, comma 5, è fatto obbligo di allegare, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante gli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

In relazione al **rigo A69** si fa presente che, in base all'art. 62, comma 3, del T.U.I.R., i compensi in misura fissa spettanti agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, qualora siano stati imputati al conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio ma non siano stati corrisposti dovranno formare oggetto di variazione in aumento per il corrispondente importo nel presente rigo.

Al **rigo A70** deve essere indicata, come variazione in aumento, la parte dell'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, compresi quelli relativi a prestiti contratti per l'acquisizione dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa, che dal bilancio non risultino imputati ad aumento del costo di detti beni nonché quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, che ecceda la quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del T.U.I.R.

Si osserva che, a norma del comma 3 dell'art. 63 del T.U.I.R., per i soggetti nei cui confronti nel periodo d'imposta, cui si riferisce la dichiarazione, sono maturati interessi e altri proventi esenti da imposta, derivanti da obbligazioni pubbliche o private, sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione solamente per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi, ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui la società dichiarante è socia, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi dalla società partecipata e nel limite di cui all'art. 63 senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Il coefficiente di decucibilità risultante da tale rapporto si applica, ai sensi dell'art. 75, comma 5, del T.U.I.R., anche alle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito. Pertanto la parte indeducibile di dette spese e altri componenti negativi va indicata nel **rigo A86**. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche o private e delle cedole staccate delle obbligazioni, possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi. Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 1° febbraio 1985.

Al **rigo A71** vanno indicate le imposte sui redditi e quelle, per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, contabilizzate come componenti negativi nel conto dei profitti e delle perdite, e non deducibili in base al disposto dell'art. 64, comma 1, del T.U.I.R. In questo rigo vanno, altresì, indicate le imposte e le tasse diverse da quelle indeducibili sopra menzionate, che sono state imputate al conto dei profitti e delle perdite secondo il criterio di competenza ma per le quali, nell'anno 1988, non è ancora stato effettuato il relativo pagamento.

Si fa presente che la tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, di cui all'art. 3, commi 18 e 19, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, sono deducibili in base al criterio di cassa e cioè nell'esercizio in cui ne è avvenuto il pagamento. Parimenti per cassa sono ammessi in deduzione i versamenti effettuati entro il 30 giugno 1988 ad integrazione di quelli eseguiti nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, (31 maggio 1988) convertito nella legge 26 luglio 1988, n. 291, recante modifica della misura delle anzidette tasse.

Al **rigo A72** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale pagata nell'esercizio, nel caso in cui la società intenda dedurre tale imposta, ai sensi dell'art. 64, comma 2, per quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. In tale ipotesi la quota dell'INVIM decennale corrispondente all'importo complessivo diviso per il numero degli esercizi nei quali si intende ripartire la deduzione deve essere indicata tra le variazioni in diminuzione al **rigo A97.**

Al **rigo A73** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del T.U.I.R., i contributi ed associazioni sindacali e di categoria che sono stati imputati al conto dei profitti e delle perdite e non sono stati corrisposti nel 1988 ovvero sono stati corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione cui affluiscono.

Le spese relative ad opere o servizi — forniti direttamente o indirettamente — utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (costituite da stipendi, salari, accantonamento di quiescenza e previdenza maturato nell'anno e relativi contributi) risultante dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto la parte indeducibile che eccede il 5 per mille del predetto ammontare va indicata al **rigo A74.**

Le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere o) e p) del comma 1 dell'art. 10 sono deducibili nei limiti e alle condizioni ivi indicati. Le erogazioni liberali diverse da quelle suindicate sono ammesse in deduzione se rientranti tra quelle fatte a favore dei soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 65 del T.U.I.R. e nella lettera r) del comma 1 dell'art. 10 del T.U.I.R., e per un ammontare non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato per ciascuna delle ipotesi ivi previste. Le erogazioni fatte a favore dell'Università di Bologna, ai sensi dell'art. 5 della legge 16 marzo 1987, n. 113, sono deducibili fino al limite del 10% del reddito di impresa dell'anno di imputazione. Pertanto nel **rigo A75** dovranno essere indicate tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste alla lettera p) dell'art. 10 mentre l'ammontare deducibile deve essere indicato nel **rigo A107** (la deduzione tuttavia non spetta se l'importo di **rigo A106** è negativo o pari a zero).

Al **rigo A76** deve essere portato in aumento l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle indicate nell'art. 66 del T.U.I.R. o contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti. Per quanto concerne, in particolare, le perdite su crediti occorre tener presente che, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del T.U.I.R. deve essere

portato in aumento anche l'ammontare di quelle perdite che avrebbero dovuto essere imputate all'apposito «fondo rischi costituito ai sensi di tale articolo. L'eventuale eccedenza delle somme accantonate nel detto fondo in confronto alla misura consentita deve essere indicata nel **rigo A82.**

In relazione al **rigo A77** si fa presente che la misura massima delle quote di ammortamento indicate nel comma 2 dell'art. 67 può, per ammortamento anticipato, essere elevata, a norma del successivo comma 3, fino a due volte e mezzo nel primo esercizio e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, qualora non sia stata imputata al fondo di ammortamento, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo del bilancio relativo a detti esercizi, mediante sua imputazione al conto dei profitti e delle perdite.

Si fa presente che la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tale caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc. diverse da quelle ricomprese nei contratti per i quali sono sostenuti i predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese e sono quindi deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, senza tenere conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Per i beni concessi in locazione finanziaria le quote di ammortamento sono determinate in funzione della durata del contratto e commisurate al costo del bene diminuito del prezzo convenuto per il riscatto del bene stesso e sono deducibili nel limite della quota risultante dalla divisione dell'importo così determinato per il numero degli esercizi compresi nella durata della locazione, considerando tali anche le frazioni, giusta il combinato disposto dall'art. 67, comma 8, del T.U.I.R. e dell'art. 13 del D.P.R. n. 42/1988.

Al **rigo A87** va indicato l'ammontare delle riserve o fondi costituiti prima della trasformazione di una società soggetta all'IRPEG nella società di persone dichiarante in presenza delle condizioni per l'imputazione ai soci stabilite nell'art. 122, comma 4, del T.U.I.R. Si rinvia, al riguardo, alle istruzioni per la compilazione del prospetto posto nella quarta pagina del modello fondamentale.

Ai **righi da A88 a A91** vanno indicate le eventuali variazioni in aumento, diverse da quelle espressamente elencate, risultanti dal confronto fra i metodi di contabilizzazione seguiti e le disposizioni del testo unico.

Si fa presente che, a norma dell'art. 56, comma 4, del T.U.I.R., per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto. Ne discende che, qualora sia stato imputato al conto economico il saldo tra interessi attivi e interessi passivi, occorrerà procedere ad una variazione in aumento per l'ammontare corrispondente agli interessi attivi compensati e ad una variazione in diminuzione per lo stesso importo.

Ai fini della non punibilità delle contravvenzioni di cui all'art. 1 della legge n. 516 del 1982 e ricorrendo le condizioni ivi previste, deve essere indicato, nello spazio riservato alle «Annotazioni», l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili del periodo di imposta in cui l'evento si è verificato sempreché ne sia stata fatta apposita annotazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione, nelle scritture contabili del periodo di imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione stessa.

Detta annotazione va eseguita nelle scritture contabili attraverso apposite voci di memoria e l'ammontare dei corrispettivi omessi dovrà essere riportato tra le variazioni in aumento. L'annotazione stessa, se il bilancio non è stato già approvato, può essere eseguita ad ogni affetto, sempre nelle scritture contabili, anche ai sensi della disposizione del quarto comma dell'art. 14 del D.P.R. n. 600. In quest'ultimo caso non dovrà essere operata nessuna variazione in aumento dato che l'importo stesso è stato già assunto a base della determinazione del reddito imponibile.

Tra le variazioni in aumento dovranno altresì essere annotati, per i contribuenti che nell'anno 1987 si sono avvalsi del regime forfetario di cui al D.L. n. 853 del 1984 e che nel 1988 sono stati in regime ordinario, anche a seguito di opzione, i ricavi e le plusvalenze derivanti da operazioni di competenza del triennio 1985-1987 e registrati ai fini dell'IVA (o percepite per i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni non soggette a registrazione agli stessi fini) nell'anno 1988. Tutti i costi, diversi da quelli analiticamente deducibili nel corso del triennio 1985-1987 e specificamente indicati alle lettere da a) ad f) del comma 9 dell'art. 2 del D.L. n. 853 del 1984, inerenti ai ricavi di competenza del suddetto triennio e registrati nel 1988 saranno integralmente deducibili mediante una variazione in diminuzione da annotare nei **righi da A100 ad A103** ancorché sostenuti, registrati o erogati nel triennio medesimo.

Al **rigo A99** vanno indicati i proventi che sono stati imputati quali componenti positivi al conto dei profitti e delle perdite e che, in base all'art. 58 del T.U.I.R., non concorrono alla formazione del reddito di impresa. Tali componenti sono: i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta; i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Nei **righi da A100 ad A103** vanno indicate le eventuali variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 75, comma 4, del T.U.I.R. le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto di profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. Dette spese e oneri afferenti a ricavi o proventi che pur non imputati al conto economico dell'esercizio al quale si riferisce la dichiarazione concorrono alla formazione del reddito di tale esercizio, possono essere indicati tra le variazioni in diminuzione. Non sono tuttavia deducibili i costi e gli oneri non registrati nelle apposite scritture contabili prescritte ai fini delle imposte sui redditi (registro dei beni ammortizzabili, registro dei compensi a terzi).

Una volta ottenuti il totale delle variazioni in aumento (**rigo A92**) e il totale delle variazioni in diminuzione (**rigo A104**), si procede alla somma algebrica degli stessi, ottenendo la differenza fra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione (**rigo A105**). A questo punto si effettua una nuova somma algebrica fra l'utile netto (o la perdita) di cui ai **righi A57 o A58** e la suddetta differenza. Si ottiene così il reddito o la perdita d'impresa; se il risultato è positivo (cioè un reddito e non una perdita) da esso si sottrae l'ammontare deducibile delle eventuali erogazioni liberali, nel limite fissato dall'art. 65, comma 2, e dall'art. 10, comma 1, lettera i), del T.U.I.R. nonché dell'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113. Si osserva che le menzionate erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle relative percentuali sul reddito di rigo A103 al netto delle erogazioni stesse. Il risultato esprime il «reddito (o perdita) al netto delle erogazioni liberali», dal quale vanno dedotte, al **rigo A109**, le quote di utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori e agli associati in partecipazione.

Per quanto riguarda la deducibilità delle quote di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione si precisa che la stessa è consentita:

— se il contratto di associazione in partecipazione risulti da atto pubblico o da scrittura privata registrata i quali devono, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
— se il contratto di associazione in partecipazione non consista nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'art.5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1983 n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del reddito di impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.

Al **rigo A110** va, infine, indicato il reddito totale o la perdita.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR.

Anche per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi si procede mediante una somma algebrica tra componenti positivi e componenti negativi. Il primo componente (**rigo A111**), è costituito dal reddito d'impresa, se positivo (**rigo A106**), al lordo delle erogazioni liberali indicate nel **rigo A107**; gli altri componenti (positivi e negativi) esprimono le variazioni necessarie ai fini della determinazione dell'imposta locale.

Si porteranno quindi fra i componenti positivi:

al **rigo A112**, le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate, in quanto il reddito relativo non è soggetto all'imposta locale;

al **rigo A113**: le perdite derivanti da partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato, giacché i redditi derivanti da partecipazioni in tali società non sono soggetti all'imposta locale;

al **rigo A114** ogni altro componente positivo.

Fra i componenti negativi si indicheranno:

al **rigo A116**. l'eventuale perdita di cui al precedente rigo **A106**;

al **rigo A117**: i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate;

al **rigo A118**: i redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;

al **rigo A119**: i redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, i quali, in base a quanto dispone l'art. 115, comma 2, lett. a), del T.U.I.R., sono esclusi dall'imposta locale sui redditi;

al **rigo A120**: i redditi degli immobili (terreni e fabbricati) che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa ne beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali — salvo il disposto degli articoli 129 e 134 del T.U.I.R. — per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'art. 84 dello stesso testo unico per gli immobili situati all'estero;

al **rigo A121**: l'ammontare delle riserve o fondi costituiti prima della trasformazione di una società soggetta all'IRPEG nella società di persone dichiarante in presenza delle condizioni per l'imputazione ai soci stabilite nell'art. 122, comma 4, del T.U.I.R.. Si richiama l'attenzione sulla necessità di portare in diminuzione il detto ammontare soltanto qualora lo stesso sia già stato assoggettato a tassazione ai fini dell'ILOR in capo alla società soggetta all'IRPEG in quanto trattasi di riserve o fondi in sospensione d'imposta di cui al **rigo 58** dell'apposito prospetto posto nella quarta pagina del modello fondamentale.

al **rigo A122** ogni altro componente negativo.

Ottenuti il totale dei componenti positivi (**rigo A115**) e quello dei componenti negativi (**rigo A123**), si sottrae il secondo dal primo e se ne ricava, se il risultato è positivo, il reddito al lordo dei redditi esenti ai fini dell'ILOR e delle erogazioni liberali deducibili (**rigo A124**).

Al **rigo A125** va indicato l'ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR, compresi quelli fruenti di esenzioni territoriali; in esso non vanno compresi i redditi esenti sia dall'IRPEF che dall'ILOR (vedi legge 30 aprile 1985, n. 163).

In proposito si precisa che, nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei comuni stessi, al netto delle spese di produzione relative. Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno, si ricorda che i redditi ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi.

Per quanto riguarda la compilazione del prospetto delle esenzioni ai fini dell'ILOR si rinvia a quanto verrà detto nel punto 23.

Dall'importo indicato nel **rigo A126**, concernente il "Reddito al lordo delle erogazioni liberali" vanno sottratte le erogazioni stesse, da indicare nel **rigo A127**. Si osserva al riguardo che le erogazioni liberali sono ammesse in deduzione nella misura corrispondente all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali previste dagli articoli 65, comma 2, e 10, comma 1, lett. r), del T.U.I.R. e dell'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113 sul reddito di **rigo A126** al netto delle erogazioni stesse.

Infine, nel **rigo A129** vanno indicate, ai sensi dell'art. 62, comma 4, del T.U.I.R., le quote di utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori e agli associati di associazioni in partecipazione. L'importo del **rigo A129** va sottratto da quello di **rigo A128** per ottenere il reddito imponibile, da indicare al **rigo A130**.

Nei **righi A131 e A132** deve essere indicato l'ammontare delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R.

Si veda, al riguardo, il punto 19 delle presenti istruzioni.

Prospetto delle obbligazioni pubbliche e delle altre obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e di altre norme agevolative da allegare alla dichiarazione dei redditi dei soggetti esercenti attività d'impresa, a norma del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1985, n. 6.

Specie delle obbligazioni e delle cedole acquisite separatamente, possedute nel periodo d'imposta			Valore nominale compl. obbligazioni possedute nel periodo d'imposta acquisite (4)		Valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta, acquisite separatamente (5)		Proventi maturati nel periodo d'imposta sulle obbligazioni e sulle cedole acquisite (6)		*Annotazioni*
Codice (1)	Denominazione (2)	Data di scadenza (3)	Prima del 28-11-1984	dal 28-11-1984	Prima del 28-11-1984	dal 28-11-1984	Prima del 28-11-1984	dal 28-11-1984	
			.000	.000	.000	.000	.000	.000	
		TOTALI	.000	.000	.000	,000	.000	.000	

(1) e (2) Il codice e la denominazione devono essere desunti dal fascicolo ABI «codice dei titoli»; il codice vale sia per i titoli che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.

(3) La data di scadenza va riferita ai titoli anche per le cedole acquisite separatamente.

(4) Tra le obbligazioni acquisite prima del 28 novembre 1984 vanno compresi anche i titoli speciali del debito pubblico relativi al consolidamento dei crediti d'imposta di cui al decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, le cui caratteristiche sono state indicate nel decreto ministeriale 24 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 28 luglio 1984.

(5) Per le cedole acquisite separatamente dai titoli deve essere indicato il valore nominale, nel caso di titoli a rendimento fisso, ovvero il valore risultante dal bilancio o dalle prescritte scritture contabili, per i titoli a rendimento variabile.

(6) Tra i proventi vanno compresi anche quelli provenienti da titoli speciali del debito pubblico di cui alla nota n. 4 i quali, relativamente al periodo d'imposta 1984, vanno ivi inclusi anche in mancanza della indicazione dei titoli speciali la cui assegnazione non sia ancora avvenuta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

8 - MOD. 750/B - REDDITI DI IMPRESA IN REGIME FORFETARIO

GENERALITÀ

Questo modello deve essere compilato dalle società di persone che per il quadriennio 1985-1988 fruiscono del regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa introdotto dal decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e prorogato per l'anno 1988 dal decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154.

Devono, pertanto, compilare il presente quadro le società di persone:

— esercenti le attività indicate nella tabella C) allegata alla legge n. 17 del 1985 che nella dichiarazione relativa all'IVA per l'anno 1984 hanno optato per il regime ordinario ai soli fini di detta imposta;

— esercenti le attività di cui al punto precedente che nella dichiarazione relativa all'IVA per l'anno 1987 hanno optato, con valenza per l'anno 1988, per il regime ordinario ai soli fini di detta imposta;

— che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata (anche nel caso che l'anno 1984 rappresenti l'ultimo anno di riferimento del triennio previsto per la tenuta della contabilità semplificata), indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti;

— che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a 780 milioni di lire;

— esercenti le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e la pesca marittima (escluse dal regime forfetario ai soli effetti dell'I.V.A.) che non hanno optato per il regime ordinario nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1984 o all'anno 1987 ovvero che hanno intrapreso l'esercizio delle stesse attività nel corso dell'anno 1988 e non optino per il regime ordinario nella presente dichiarazione;

— che hanno intrapreso l'esercizio di imprese commerciali nel corso dell'anno 1988 e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'I.V.A. non hanno optato per il regime ordinario, nonché i soggetti esercenti le attività indicate nella tabella C) allegata alla legge n. 17 del 1985, che in tale dichiarazione hanno optato per il regime ordinario ai soli fini dell'IVA.

I soggetti dianzi indicati devono, agli effetti della determinazione forfetaria del reddito d'impresa, tenere in ogni caso le scritture contabili prescritte ai fini dell'I.V.A., fatto salvo il disposto dell'art. 2, comma 6, della citata legge n. 17 per i contribuenti che nell'anno 1987 abbiano realizzato un volume di affari non superiore a 18 milioni di lire, sempre che si avvalgano della facoltà ivi prevista.

Non devono compilare il quadro B le società di persone:

— che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità ordinaria in dipendenza dell'opzione per il regime ordinario fatta, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1983, con effetto per il triennio 1983/1985, atteso che gli effetti di detta opzione per il regime ordinario si estendono di diritto, giusta il disposto del comma 18 dell'art. 2 del D.L. n. 853 del 1984, all'intero triennio 1985/1987. Detti contribuenti, soggetti al regime ordinario per l'anno 1987, sono obbligati ad adottare il medesimo regime per l'anno 1988 ai sensi delle disposizioni contenute nel D.L. n. 70 del 1988;

— gli esercenti imprese commerciali che, pur essendosi avvalsi nell'anno 1987 del regime forfetario di determinazione del reddito, hanno conseguito nell'anno stesso ricavi per un ammontare superiore a 780 milioni di lire;

— gli esercenti imprese agricole e imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-ter del D.P.R. n. 597 del 1973.

In dipendenza della proroga, disposta dal citato D.L. n. 70 del 1988, del regime forfetario di cui trattasi è stata sospesa per effetto del comma 7 dell'art. 7 del decreto-legge medesimo, l'applicazione degli articoli 79 e 80 del T.U.I.R. Lo stesso articolo 7, comma 6, del citato decreto, prevede, inoltre, che i ricavi e i componenti negativi ammessi in diminuzione nella determinazione forfetaria del reddito d'impresa sono quelli considerati tali in base al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, aggiungendo, altresì, che per le plusvalenze da computare in aumento ai detti fini si applica la disposizione dell'art. 54, comma 4, del T.U.I.R., che consente di far concorrere, a scelta del contribuente, le plusvalenze stesse a formare il red-

dito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il nono. Ne consegue, quindi, che le disposizioni contenute nel T.U.I.R., eccezion fatta per quelle concernenti i criteri di determinazione dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa, si applicano anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario in esame.

Le attività commerciali che, ai fini tributari, danno luogo a reddito d'impresa in base al menzionato articolo 51 sono le seguenti:

— attività industriali rivolte alla produzione di beni o servizi;
— attività intermediarie nella circolazione dei beni;
— attività di trasporto per terra, per acqua e per aria;
— attività bancarie o assicurative;
— attività ausiliarie delle precedenti;
— attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Si tenga presente che, ai fini tributari, è sufficiente il requisito oggettivo dell'esercizio abituale di attività rientranti fra quelle suindicate, quale che sia la struttura organizzativa, restando così superato (anche nel caso di agenti e rappresentanti di commercio) ogni questione sull'elemento della «organizzazione» che, secondo il codice civile, deve caratterizzare l'impresa. Per contro va tenuto presente che sono considerati imprenditori commerciali anche coloro che organizzano e gestiscono, a proprio rischio e con l'impiego di lavoro altrui, attività consistenti nella prestazione a terzi di servizi di qualsiasi genere ancorché non rientranti tra le attività commerciali di cui all'art. 2195 del codice civile (per esempio prestazioni didattiche, di cure estetiche, di laboratorio e simili).

Non vanno dichiarati nel quadro B nè i redditi degli immobili relativi all'impresa, nè i redditi di capitale, nè gli utili derivanti da eventuali partecipazioni sociali. Ciò perchè tali redditi, pur essendo di pertinenza dell'impresa, non sono considerati componenti positivi del reddito d'impresa in regime forfetario e devono perciò essere indicati nei rispettivi quadri D, E, F e G.

In calce alla seconda facciata del presente modello è contenuto un riquadro nel quale vanno effettuate (barrando la relativa casella) le opzioni di cui all'art. 10, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989 per le società che esercitano le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e la pesca marittima. Dette società, se nell'anno 1988 hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore a 18 milioni di lire, possono optare nella presente dichiarazione per il regime di contabilità semplificata ovvero per quello di contabilità ordinaria; qualora, invece, in detto anno tali società abbiano conseguito un ammontare di ricavi superiore a 18 ma non a 360 milioni di lire gli stessi possono optare soltanto per il regime di contabilità ordinaria.

RIQUADRI IDENTIFICATIVI

In questi riquadri devono essere indicati innanzitutto la ragione sociale della società e il suo codice fiscale.

Nei righi **B1**, **B2** e **B3** vanno riportati i dati relativi, rispettivamente, all'attività esercitata (descrizione, anno di inizio e codice dell'attività), al luogo di esercizio dell'attività con il relativo indirizzo, e al luogo in cui sono conservate le scritture contabili. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, indicarne anche le generalità o la denominazione. Se l'attività è svolta in più luoghi, deve essere indicato il principale e nell'apposito prospetto dati e notizie, contenuto nella seconda facciata, devono essere indicati anche gli altri luoghi con il relativo indirizzo.

Devono inoltre essere indicati:

— al **rigo B4** l'ammontare delle quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno a favore dei dipendenti;

— al **rigo B5** il valore al 31 dicembre 1988 delle rimanenze, come riportato nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'I.V.A.;

— al **rigo B6** l'ammontare delle *ritenute di acconto subite*, risultante dai certificati dei sostituti d'imposta, che deve poi essere riportato al rigo 2, col. 2, del Mod. 750/L.

RIQUADRI DI DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Determinazione del reddito da imputare ai soci

Il reddito di impresa dei contribuenti soggetti al regime forfetario *viene determinato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.L.* n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, diminuendo l'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle percentuali stabilite nella tabella *B* allegata alla legge stessa.

L'importo che ne risulta va ulteriormente diminuito dei costi specifici indicati nelle lettere da *a*) ad *f-bis*) del citato comma 9.

L'ammontare così determinato va diminuito delle minusvalenze ed aumentato delle plusvalenze, senza che su di queste operi alcuna riduzione forfetaria. Si fa presente, inoltre, che l'elencazione dei costi analiticamente deducibili è tassativa e, pertanto, non sono ammessi in deduzione altri costi non rientranti tra quelli ivi indicati, in conformità a quanto previsto nella circolare n. 26 del 19 marzo 1985 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 21 marzo 1985), alla quale si fa riferimento.

Con riguardo ai criteri di imputazione temporale dei componenti reddituali, il successivo comma 11 dispone che i ricavi e le plusvalenze si considerano, rispettivamente, conseguiti e realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate e/o annotate ai fini dell'I.V.A. e a norma del terzo comma dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero, con riguardo ai contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'I.V.A., nel periodo di imposta in cui è avvenuta la percezione o l'erogazione. Pertanto, agli effetti di detta imputazione, si prescinde dal principio della competenza economica di cui all'art. 74 del decreto n. 597 e dai criteri previsti dagli articoli 53 e 56 dello stesso decreto.

Tuttavia, si rileva che continua ad applicarsi il criterio di competenza relativamente alle quote di ammortamento dei beni strumentali e alle quote maturate nell'anno per indennità di quiescenza e di previdenza. Continua altresì ad essere regolata dal principio della competenza la deduzione delle spese per il personale dipendente, atteso che queste non sono soggette a registrazione agli effetti dell'I.V.A., nè ad annotazione ai sensi del comma 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e pertanto sono fuori dell'ambito applicativo dell'art. 2, comma 11, suindicato.

Va soggiunto che, ai sensi della seconda parte della disposizione contenuta nel citato comma 11, non si deve tener conto, nella determinazione del reddito, dei ricavi, delle plusvalenze, dei costi e delle minusvalenze che sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti ai sensi delle disposizioni recate dal Titolo V del D.P.R. n. 597, ancorchè le relative operazioni siano state registrate nell'anno 1988.

Si deve invece tener conto dei ricavi costituiti da corrispettivi di operazioni registrate, agli effetti dell'I.V.A., nell'anno 1984 o in anni precedenti, se il requisito di competenza previsto dal decreto n. 597 del 1973 viene per essi a verificarsi nell'anno 1988.

A tal fine è stato predisposto, a titolo esemplificativo, il prospetto più avanti riportato, di cui si consiglia, ove occorra, la compilazione per l'esatta individuazione degli elementi reddituali da indicare nei corrispondenti righi del riquadro

COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DEL REDDITO D'IMPRESA IN REGIME FORFETARIO DETERMINATI SULLA BASE DEI CRITERI DI IMPUTAZIONE TEMPORALE PREVISTI DALL'ART. 2, COMMA 11, D.L. n. 853 DEL 1984 (L. n. 17 DEL 1985)

N ro d'ord.	COMPONENTI POSITIVI	Corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione di servizi	Corrispettivi per la cessione di titoli azionari, obbligazionari e similari	Plusvalenze patrimoniali
		1	2	3
1	Ammontare delle operazioni registrate e/o annotate agli effetti I.V.A. nell'anno 1988.	.000	.000	.000
2	Ammontare delle operazioni registrate e/o annotate agli effetti I.V.A. nell'anno 1984 o in anni precedenti, non imputato ai fini della determinazione del reddito d'impresa di quegli anni perchè di competenza dell'anno 1988.	.000	.000	.000
3	Totale (sommare gli importi dei righi 1 e 2).	.000	.000	.000
4	Ammontare imputato all'anno 1984 o ad anni precedenti ai fini della determinazione del reddito d'impresa di quegli anni, le cui operazioni sono state registrate e/o annotate agli effetti dell'I.V.A. nell'anno 1988.	.000	.000	.000
5	COMPONENTI POSITIVI (Sottrarre gli importi del rigo 4 da quelli del rigo 3). TOTALE . . .	.000	.000	.000

N ro d'ord.	COMPONENTI NEGATIVI	Interessi passivi	Canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali	Provvigioni passive	Compensi corrisposti per lavorazioni eseguite da terzi	Minusvalenze patrimoniali
		4	5	6	7	8
6	Ammontare delle operazioni registrate e/o annotate agli effetti I.V.A. nell'anno 1988.	.000	.000	.000	.000	.000
7	Ammontare dedotto nell'anno 1984 o in anni precedenti ai fini della determinazione del reddito d'impresa di quegli anni, le cui operazioni sono state registrate e/o annotate agli effetti dell'I.V.A. nell'anno 1988.	.000	.000	.000	.000	.000
8	COMPONENTI NEGATIVI (Sottrarre gli importi del rigo 7 da quelli del rigo 6) TOTALE	.000	.000	.000	.000	.000

Componenti positivi

Deve essere innanzitutto indicato ai righi da B7 a B9 del riquadro l'ammontare delle varie categorie di ricavi ivi specificati, tra i quali vanno compresi anche i contributi in conto esercizio corrisposti in base a norme di legge dallo Stato e da altri enti pubblici nonché i contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto.

Al **rigo B10** va indicato l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili relativi al 1988, che la società dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982.

Al **rigo B12** vanno indicate le plusvalenze patrimoniali, o quote di esse, realizzate e quelle di cui al comma 7 dell'art. 54 del D.P.R. n. 597 del 1973. Qualora la società intenda fruire del meccanismo di differimento della tassazione delle plusvalenze in quote costanti nell'esercizio di realizzazione e negli esercizi successivi, ma non oltre il nono, previsto dal comma 4 dell'art. 54 del T.U.I.R., la stessa dovrà indicare in questo rigo, nonché nel **rigo B49**, la quota di plusvalenza che intende far concorrere alla formazione del reddito nell'anno 1988, mentre nel **rigo B48** va indicato l'importo complessivo della plusvalenza che si intende rateizzare.

Al **rigo B13** va indicato l'ammontare delle plusvalenze non annotate nelle scritture contabili relative al 1988, che il contribuente dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 516 del 1982.

Anche per dette plusvalenze si può fruire nel meccanismo di tassazione in quote costanti e valgono quindi tutti i chiarimenti forniti con riferimento al precedente **rigo B12**, ivi compresi quelli concernenti la compilazione dei righi B48 e B49.

Componenti negativi

Per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa occorre preliminarmente individuare la voce della Tabella *B* allegata alla legge n. 17 del 1985, nella quale è classificabile l'attività esercitata, sulla base dei chiarimenti forniti con circolare n. 26 del 19 marzo 1985 con riguardo alla Tabella *A*, valevoli, per quanto compatibili, anche per la Tabella *B*. Si fa presente che quest'ultima, più avanti riportata, è stata integrata, in sostituzione degli asterischi e delle corrispondenti note ivi risultanti, con la specificazione delle attività per le quali, ricorrendone le condizioni, è prevista la maggiorazione della rispettiva percentuale di riduzione o deduzione e con l'attribuzione di un numero progressivo di voce per ciascuna delle attività elencate nella Tabella stessa.

Conseguentemente, nel riquadro concernente i componenti negativi devono essere indicati nel **rigo B16**, in colonna 1 il numero della voce dell'attività esercitata, in colonna 2 l'ammontare dei ricavi di **rigo B11**, in colonna 3 la percentuale di riduzione forfetaria prevista per l'attività stessa dalla Tabella B, ed infine, in colonna 4, l'importo della riduzione, da riportare nel **rigo B22**. Per i contribuenti che esercitano più attività per le quali detta Tabella stabilisce percentuali di riduzione diverse, i suddetti elementi devono essere indicati per ciascuna attività esercitata utilizzando i righi all'uopo previsti. Si precisa che l'applicazione delle diverse percentuali di riduzione è subordinata alla condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano state annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni. In mancanza si applica per tutte le attività esercitate la percentuale di riduzione meno elevata.

Qualora i righi a disposizione non siano sufficienti, può essere allegato un prospetto conforme, riproducente le voci delle griglie.

Nei successivi righi vanno indicati:

al **rigo B23** l'ammontare delle spese per il personale dipendente. Detto ammontare deve essere determinato computando per competenza, oltre alle retribuzioni vere e proprie (al lordo dei contributi a carico dei dipendenti), le indennità di trasferta e qualsiasi altro compenso dovuto in relazione al rapporto di lavoro (con la sola esclusione delle indennità pagate per conto di enti previdenziali), i contributi previdenziali ed assistenziali. Vanno altresì indicate in questo rigo le indennità di fine rapporto, gli acconti sulle stesse dopo la cessazione del rapporto di lavoro e le anticipazioni sulle indennità stesse in costanza del rapporto di lavoro.

Le quote maturate nell'anno 1988 a fronte di tali indennità concorrono a formare l'importo da indicare in tale rigo. Dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione.

Le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate in periodi d'imposta precedenti a quelli facenti parte del quadriennio 1985/1988 e non dedotte sono ammesse in deduzione nella determinazione del reddito dell'anno 1988 qualora in tale anno venga a cessare il rapporto di lavoro.

al **rigo B24** la parte interessi passivi che non eccede la quota proporzionale deducibile ai sensi degli articoli 58 e 71, ultimo comma, del decreto n. 597. Non rientrano fra gli interessi passivi da indicare quelli che, a norma del secondo comma dello stesso art. 58, non costituiscono spese di esercizio ma elementi del costo dei beni ivi indicati. Si fa presente che, ai sensi del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1985, n. 6, per i soggetti nei cui confronti sono maturati proventi di obbligazioni pubbliche, di altre obbligazioni e di cedole staccate dalle obbligazioni stesse — acquisite le une e le altre a partire dal 28 novembre 1984 — esenti da imposta ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e di specifiche norme agevolative, gli interessi passivi sono ammessi in deduzione soltanto per la parte che eccede l'ammontare di detti proventi (ivi compresi, per la quota di propria spettanza, quelli conseguiti dalle società di persone, di cui la società è socia, se e nella misura in cui detti interessi non siano stati già portati a riduzione degli interessi passivi della società partecipata) e nel limite di cui al primo comma dell'art. 58 del D.P.R. n. 597, senza tener conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dei proventi stessi fino a concorrenza degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto recante l'indicazione delle obbligazioni pubbliche, delle altre obbligazioni e delle cedole staccate delle obbligazioni medesime possedute nel periodo d'imposta, con la specificazione di quelle acquisite prima del 28 novembre 1984 e di quelle acquisite a decorrere da tale data, nonché dei relativi proventi.

Il prospetto deve essere redatto in conformità all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 28 gennaio 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 1985, già riportato nelle istruzioni al quadro A.

al **rigo B25** le quote di ammortamento (stabilite, per ciascuna categoria di beni strumentali, dal D M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974) dei beni strumentali, cioè di quelli utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa, a condizione che i beni stessi siano ammortizzabili in più di tre anni e che sia stato tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Per i beni strumentali immateriali ammortizzabili in più di tre anni con i criteri stabiliti nell'art. 69 del D.P.R. n. 597 del 1973, deve essere fatta apposita annotazione nel suindicato registro secondo le modalità di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600 del 1973. Per i beni strumentali di costo unitario non superiore ad un milione di lire, sono deducibili soltanto le relative quote annue di ammortamento sempre che i beni stessi siano ammortizzabili in più di tre anni.

Non sono invece deducibili le residue quote di ammortamento relative ai beni strumentali ammortizzabili in tre anni o meno, qualunque sia la data di acquisto del bene. Per gli eventuali ammortamenti relativi ai registratori di cassa si vedano le istruzioni al **rigo B31**;

al **rigo B26** i canoni di locazione, anche finanziaria, relativi ai locali o ad altri immobili in cui si svolge l'attività imprenditoriale (indipendentemente dalla *durata dei relativi contratti*) ed i canoni per l'affitto dell'azienda. Sono, altresì, deducibili i *canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio di altri* beni strumentali adibiti esclusivamente all'esercizio di attività imprenditoriale, a condizione che siano ammortizzabili in più di tre anni e che la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento (vedere esempio più avanti riportato). Nel rigo o in apposito allegato devono essere indicate le generalità ed il domicilio dei concedenti dei *beni dati in locazione o in noleggio. I canoni, i sovraccanoni e* simili, corrisposti a pubbliche amministrazioni per la concessione in uso di suoli o altri immobili utilizzati per l'esercizio di attività commerciali, ivi compreso l'esercizio di stabilimenti balneari, sono assimilati ai canoni di locazione e quindi deducibili.

Esempio: Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, il cui coefficiente di ammortamento, previsto dal D.M. 29 ottobre 1974, è del 18% e che, pertanto, sono ammortizzabili ordinariamente in cinque anni e mezzo. Se il contratto di locazione o di noleggio ha, per esempio, la durata di anni due (*inferiore alla metà del periodo di ammortamento*) il relativo canone di locazione *non è deducibile*; se, invece, il contratto ha la durata, per esempio, di anni tre, (superiore alla metà del periodo di ammortamento), *il canone è deducibile*.

ai **righi B27 e B28** le deduzioni forfetarie previste dall'art. 2, comma 9, lettera e), della citata legge n. 17 del 1985 per provvigioni corrisposte per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività propria dell'impresa. Dette deduzioni si ottengono mediante l'applicazione delle seguenti percentuali:

— 78% delle provvigioni corrisposte ad intermediari con deposito, compresi i commissionari;

— 83% delle provvigioni corrisposte ad intermediari senza deposito, compresi i commissionari;

al **rigo B29** la deduzione forfetaria nella misura del 71%, prevista dall'art. 2, comma 9, lettera f) della citata legge n. 17 del 1985, sui compensi corrisposti per lavorazioni, relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa, eseguite da terzi *senza impiego di materiali o impiegando esclusivamente* materiale fornito dall'imprenditore dichiarante;

al **rigo B30** *il costo dei carburanti e lubrificanti, limitatamente* agli intermediari senza deposito, compresi i commissionari;

al **rigo B31** il costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito d'imposta, non è superiore a L. 1.500.000, e se non si è proceduto, in via alternativa, all'ammortamento. Se detto importo di L. 1.500.000 è superato, il costo può essere soltanto ammortizzato. L'ammortamento del costo dei registratori di cassa, al netto del relativo credito d'imposta e degli eventuali interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, è calcolato in ragione del 25% a partire dall'anno di acquisto dell'apparecchio, e con *le modalità di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 597 del* 1973 (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18);

al **rigo B32** le minusvalenze patrimoniali conseguenti *alla* cessione, permuta, etc. dei beni dell'impresa diversi da quelli *da cui derivano i ricavi;*

al **rigo B33** la tassa di concessione governativa per l'iscrizione *della società nel registro delle imprese e quella* annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito nella legge 26 luglio 1988, n. 291;

al **rigo B34** *il totale dei componenti negativi che è dato dalla* somma degli importi risultanti nei righi da B22 a B33;

al **rigo B35** il totale del reddito d'impresa che si ottiene sottraendo l'importo del **rigo B34** da quello di **rigo B15**. Se l'importo di **rigo B34** è superiore a quello di **rigo B15** si sottrae quest'ultimo dal primo e si ottiene la «perdita» a determinazione forfetaria, da indicare al **rigo B35**;

al **rigo B36** le quote di utili spettanti agli associati in partecipazione. A tale riguardo si precisa che la deduzione delle quote *di utili spettanti agli associati di associazioni in partecipazione* è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata i quali devono, tra l'altro, contenere la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;

- se il *contratto di associazione in partecipazione* non consista nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti *all'associato in partecipazione da portare in diminuzione del* reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di altri beni.

al **rigo B37** il reddito d'impresa o la perdita, da riportare nel mod. 750/L, al rigo 2, col. 1.

Determinazione del reddito ai fini dell'imposta locale sui redditi

Al reddito di **rigo B35**, riportato al **rigo B38**, vanno aggiunte le perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero *mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità* separate e vanno dedotti la perdita di **rigo B35** e i redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate. Vanno altresì dedotti i redditi esenti ai fini dell'ILOR, per i quali dovrà essere compilato il prospetto contenuto nell'ultima pagina del modello fondamentale, in base alle istruzioni *che verranno fornite al riguardo.*

Si precisa che nel caso in cui il reddito d'impresa è stato prodotto in più Comuni, alcuni dei quali beneficiano di agevolazioni fiscali di carattere territoriale, deve essere computata come esente la sola parte del reddito prodotto nei Comuni stessi, al netto delle relative spese di produzione. Circa le agevolazioni per il Mezzogiorno, in particolare, si ricorda che i redditi *ivi prodotti si desumono dalla prescritta contabilità* separata, salva naturalmente la possibilità di ripartire i componenti comuni ad altre zone di produzione in rapporto all'ubicazione dei vari fattori produttivi.

Si ricava così il reddito da indicare al **rigo B43**.

Al **rigo B44** vanno indicate le quote di utili attribuite agli associati in partecipazione ed al successivo rigo B45 il reddito imponibile da riportare nel mod. 750/O, rigo 16, col. 2.

Ai successivi **righi B46 e B47** deve essere indicato l'ammontare delle *deduzioni* eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE

Questo prospetto deve essere obbligatoriamente compilato dalle società che utilizzano il mod. 750/B.

Il dichiarante deve attestare, apponendo la propria firma in calce al prospetto, che le indicazioni ivi contenute sono complete e veritiere.

La omissione delle indicazioni richieste è punita con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni. Nel caso, invece, di falsità degli elementi indicati si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da cinque a dieci milioni di lire.

A — Personale addetto all'attività

Vanno indicati il numero e le relative retribuzioni del personale addetto all'attività esercitata, distintamente per dirigenti, impiegati, operai e altri collaboratori.
Tra gli «altri collaboratori» vanno compresi anche i soggetti, diversi dai dirigenti, impiegati ed operai, che prestano la loro attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Ai fini della determinazione del numero del personale addetto deve farsi riferimento al numero complessivo delle persone che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, anche se per periodi limitati.
Tra le retribuzioni deve ricomprendersi l'ammontare complessivo dei compensi a qualunque titolo effettivamente corrisposti nell'anno e cioe: gli stipendi, i salari, i contributi previdenziali e assistenziali, il trattamento di fine rapporto o altre indennità e ogni altro emolumento, comunque denominato, spettante al personale addetto per l'attività prestata, anche sotto forma di partecipazione agli utili.

B — Locali destinati all'esercizio dell'attività

Negli appositi righi, in riferimento a ciascun locale destinato all'esercizio dell'attività d'impresa, deve essere indicato:
a) l'indirizzo del locale (comune, sigla della provincia, frazione, via o piazza, numero civico);
b) la dimensione del locale, espressa in metri quadrati.
Se trattasi di magazzino o deposito, anche in spazi aperti, deve essere barrata la casella della colonna 1 contrassegnata con l'asterisco in corrispondenza del rigo nel quale sono riportati i dati relativi al magazzino o deposito.
Qualora i righi a disposizione non siano sufficienti i contribuenti possono utilizzare altri **modelli 750/B**, avendo cura di sottoscrivere l'attestazione posta in calce al prospetto.

C — Beni strumentali impiegati

Va indicato, in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività, compresi gli immobili per destinazione (diversi dai locali già indicati in precedenza):
1 — il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni ammortizzabili, ai sensi dell'art. 2, 9° comma, del decreto-legge n. 853 del 1984, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
2 — l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
3 — il costo di acquisto (per i beni in proprietà) o il valore normale (per i beni acquisiti a titolo diverso dalla proprietà) di tutti gli altri beni, diversi da quelli di cui ai precedenti numeri 1) e 2), impiegati nell'esercizio dell'attività.

D — Acquisti effettuati

Deve essere indicato il costo dei seguenti beni acquistati nel periodo d'imposta risultanti dalle fatture o bollette doganali registrate nell'anno:

a) materie prime, semilavorati e materie sussidiarie, intendendosi per tali, a titolo indicativo, rispettivamente per le prime quelle che si trovano direttamente in natura (ad esempio, fibre tessili naturali) e che vengono utilizzate nella produzione dei beni, per i secondi quei prodotti derivanti dalle materie prime che sono state sottoposte ad una prima o seconda lavorazione (ad esempio filati ricavati da fibre tessili naturali) e per le ultime quelle che non attengono direttamente al processo produttivo dei beni, ma si pongono rispetto ad esso in via sussidiaria o meramente strumentale (imballaggi, materiali di consumo, lubrificanti utilizzati nella pulizia di macchine, etc.);

b) merci e relative materie sussidiarie, intendendosi per le prime quei prodotti che vengono venduti nello stato in cui sono stati acquistati o, comunque, senza aver subito processi di lavorazione o manipolazioni sostanziali tali da modificare il prodotto originario.

E — Consumi energetici

Deve essere indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta (ancorché non risultante da specifica documentazione) per:

a) qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, etc.) utilizzata sia per i processi produttivi che per il riscaldamento e l'illuminazione;

b) carburanti, lubrificanti e simili, comprendendovi quelli (benzina, gasolio, metano etc.) utilizzati esclusivamene per la trazione di autoveicoli, imbarcazioni, etc..

F — Spese per assicurazioni

Devono essere indicati:

a) il numero complessivo delle polizze di assicurazione a qualsiasi titolo stipulate (furto, incendio, assicurazioni per dipendenti, responsabilità civile, etc.) purché inerenti all'esercizio dell'attività;

b) l'ammontare complessivo dei premi corrisposti nell'anno, a fronte delle assicurazioni stipulate nell'esercizio dell'attività;

c) il capitale assicurato, intendendosi per tale il valore dei beni relativi all'attività, risultante dalle polizze di assicurazione; per i beni assicurati per più rischi (ad es. furto e incendio) non deve procedersi al cumulo dei valori assicurati, ma va indicato soltanto il maggiore.

9 MOD. 750/C - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Generalità

Il **modello 750/C** va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo; esso si compone di due riquadri identificativi e di due Sezioni.
La **Sezione I** va utilizzata per dichiarare i redditi di lavoro autonomo prodotti nel 1988 da parte delle società o delle associazioni tra artisti e professionisti che per effetto dell'opzione per il regime ordinario fatta negli anni precedenti ai sensi del D.L. n. 853 del 1984 (c.d. legge «Visentini ter»), si trovavano alla data di entrata in vigore del T.U.I.R., in regime ordinario di determinazione del reddito.

La predetta sezione deve essere utilizzata anche dalle società o associazioni che già in regime di determinazione forfetaria del reddito per gli anni antecedenti il 1988, a seguito della proroga per l'anno 1988 di tale regime ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 70 del 1988, abbiano optato — con riferimento a tale anno — nella dichiarazione IVA relativa all'anno 1987 per il regime ordinario, dandone comunicazione all'ufficio delle imposte nella precedente dichiarazione dei redditi (mod. 740/88).

Parimenti in questa sezione vanno dichiarati i redditi degli esercenti arti e professioni che, avendo iniziato l'attività nel

1988, a seguito della proroga per detto anno del regime forfetario, abbiano optato per il regime ordinario nella dichiarazione di inizio attività IVA (N.B. Detta opzione va comunicata all'ufficio delle imposte barrando l'apposita casella posta in calce al presente modello.

La **Sezione II** va compilata per dichiarare i redditi di lavoro autonomo a determinazione forfetaria, determinazione che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.L. n. 70/1988, è stata prorogata per l'anno 1988. in essa vanno indicati i redditi di lavoro autonomo da parte delle società o associazioni esercenti arti e professioni che negli anni precedenti il 1988 sono state assoggettate al regime di determinazione forfetaria del reddito e che, per l'anno 1988, non abbiano optato, nella dichiarazione IVA dello scorso anno, per il regime ordinario.

In entrambe le Sezioni vanno indicati i redditi derivanti dell'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni (cioè di qualsiasi attività lavorativa non commerciale nè agricola, svolta senza vincolo di subordinazione).

Riquadri identificativi

Va indicata innanzitutto la ragione sociale della società o associazione e il suo codice fiscale; quindi vanno riportati i dati statistici richiesti nei **righi C1, C2 e C3**, e cioè rispettivamente: l'attività esercitata, specificando nell'apposita griglia l'anno di inizio dell'attività ed il codice attività; il luogo in cui l'attività è esercitata e quello in cui sono conservate le scritture contabili, specificando le generalità e l'indirizzo del terzo eventualmente incaricato della loro tenuta.

Deve essere, eventualmente, allegato, se ne ricorrono i presupposti, un prospetto da cui risultino i diversi locali (studi professionali od altro) in cui l'attività è esercitata, nell'ipotesi in cui la stessa venga svolta in luoghi diversi. Tali indicazioni non vanno fornite da parte degli esercenti arti e professioni in regime forfetario, che debbono compilare l'apposito prospetto dati e notizie posto nella pagina successiva.

Nel **rigo C4** deve essere riportato l'ammontare delle quote di indennità di quiescenza e previdenza per il personale dipendente maturate nell'anno; nel **rigo C5** va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni.

SEZIONE I — Determinazione ordinaria del reddito da imputare ai soci o associati.

I dati per la compilazione di questa Sezione devono essere desunti dalle scritture contabili obbligatorie.

Al **rigo C6** va dichiarato l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro o in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti da attività professionali o artistiche percepiti nell'anno 1988, compresi quelli derivanti dall'esercizio delle attività svolte all'estero.

Al **rigo C7** vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione di redditi nonché le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi (esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte) salvo che trattasi di indennità per perdita di redditi relativi a più anni, per le quali è prevista la tassazione separata (vedi mod. 750/I).

Al **rigo C8** vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili relativi al 1988, che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Al **rigo C9** va riportata la somma dei compensi di cui ai tre righi precedenti.

Devono quindi essere indicati le spese e gli oneri sostenuti nel 1988 nell'esercizio dell'attività professionale o artistica, tenuto anche conto delle modifiche legislative introdotte dal T.U.I.R., e precisamente:

al **rigo C10**, le spese per l'acquisto di beni strumentali (macchinari, attrezzature d'ufficio, ecc.), il cui costo non sia superiore a L. 1.000.000 per ciascun bene. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare degli associati è deducibile un importo pari al 50 per cento del costo di acquisizione.

al **rigo C11**, le quote di ammortamento (stabilite, per ciascuna categoria di beni strumentali, dal D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974) dei beni strumentali il cui costo, per singolo bene, superi L. 1.000.000. Se questi beni sono adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare degli associati l'ammortamento va calcolato nella misura del 50 per cento. Non sono deducibili quote di ammortamento relative a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici, nè le spese relative all'impiego di tali beni.

al **rigo C12**, l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione (in danaro o in natura) al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, ivi compreso l'ammontare delle indennità per cessazione di rapporto di lavoro dipendente corrisposte nell'anno nonché dei relativi acconti e anticipazioni. Le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta e quelle relative alle indennità menzionate al **rigo C4** sono deducibili e vanno sommate alle spese a titolo di retribuzione da esporre in questo rigo; dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione. Negli anni successivi le indennità erogate saranno ammesse in deduzione per la sola parte non coperta dagli accantonamenti. I premi di assicurazione pagati alle compagnie di assicurazione, che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza maturate nell'anno, vanno comprese fra le spese da indicare in questo rigo.

al **rigo C13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per servizi resi alla società o associazione dichiarante in relazione all'esercizio dell'attività artistica o professionale;

al **rigo C14**, i canoni di locazione, anche finanziaria o di noleggio, dei beni strumentali adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, precisando nel rigo stesso le generalità ed il domicilio fiscale dei concedenti. Qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente, i dati richiesti devono essere indicati in un prospetto aggiuntivo da allegare alla dichiarazione. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria dei beni mobili è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con il D.M. di cui al **rigo C11**.

Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici nonché le spese relative all'impiego di tali beni. Le spese relative alla locazione anche finanziaria o al noleggio di beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e

TABELLA DELLE PERCENTUALI DI RIDUZIONE

1 N. ORDINE TABELLA	2 ATTIVITÀ ESERCITATA	3 RIDUZIONE FORFETARIA	4 NUMERO DI VOCE DA INDICARE NEL MOD. 740
1	Produzione di beni	48%	B 01
	Produzione di beni (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	50%	B 02
2	Produzione di beni composti prevalentemente di metalli preziosi	61%	B 03
3	Lavorazioni di pelli da pellicceria e produzione di beni confezionati prevalentemente con pelli da pellicceria	56%	B 04
4	Torrefazione del caffè	76%	B 05
5	Installazione impianti	38%	B 06
	Installazione impianti (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	40%	B 07
6	Riparazioni e manutenzioni	34%	B 08
	Riparazioni e manutenzioni (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	36%	B 09
7	Attività di sola lavorazione senza alcun impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dai committenti	29%	B 10
	Stessa attività svolta da imprese artigiane iscritte nel relativo albo	31%	B 11
8	Produzione di servizi	27%	B 12
	Produzione di servizi (imprese artigiane iscritte nel relativo albo)	29%	B 13
9	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande	86%	B 14
10	Commercio all'ingrosso di altri beni	81%	B 15
11	Commercio al minuto di prodotti alimentari e bevande	80%	B 16
	Stessa attività svolta in comuni con non più di mille abitanti (escluse le stazioni di cura, soggiorno e turismo) in promiscuità con altri beni	76%	B 17
12	Commercio al minuto di latte e latticini	84%	B 18
13	Commercio al minuto di tessuti, biancheria per la casa, filati, mercerie	66%	B 19
14	Commercio al minuto di articoli per l'abbigliamento	58%	B 20
15	Commercio al minuto di carburanti per autotrazione e per usi agricoli e della pesca	97%	B 21
16	Commercio al minuto di gasolio ed altri combustibili per riscaldamento	93%	B 22
17	Commercio al minuto di prodotti farmaceutici soggetti all'obbligo di ricetta medica	76%	B 23
18	Commercio al minuto di auto, motoveicoli, biciclette, natanti, relativi accessori, parti di ricambio e lubrificanti	80%	B 24
19	Commercio al minuto di libri e cartoleria	80%	B 25
20	Commercio al minuto di giornali e periodici	84%	B 26
21	Rivendita di generi di monopolio e di valori bollati, postali, assicurativi e similari	22%	B 27
22	Commercio al minuto di mobilia ed articoli casalinghi	75%	B 28
23	Commercio al minuto di materiale elettrico, cinefotoottico, elettrodomestici, televisori, apparecchi radiofonici, dischi, nastri, strumenti musicali e accessori	75%	B 29
24	Commercio al minuto di macchine da ufficio	75%	B 30
25	GPL per uso domestico	86%	B 31
26	Commercio al minuto di altri beni	66%	B 32
27	Trasporti e comunicazioni	36%	B 33
28	Autotrasporti per conto terzi effettuati da imprese iscritte nel relativo albo	52%	B 34
29	Attività di servizi meccanico-agricoli	36%	B 35
30	Alberghi ed altri complessi ricettivi con ristorante	34%	B 36
	Stessa attività svolta in zone montane	36%	B 37
31	Alberghi ed altri complessi ricettivi senza ristorante	27%	B 38
	Stessa attività svolta in zone montane	29%	B 39
32	Alberghi ed altri complessi ricettivi stagionali con prevalente trattamento di pensione	37%	B 40
	Stessa attività svolta in zone montane	39%	B 41
33	Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, esercizi similari e mense	42%	B 42
34	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari per la somministrazione al pubblico, anche con vendita al pubblico	37%	B 43
35	Intermediari con deposito compresi i commissionari	22%	B 44
36	Intermediari senza deposito, compresi i commissionari	17%	B 45
37	Agenzie di viaggio e turismo: a) per le attività di intermediazione	20%	B 46
	Agenzie di viaggio e turismo: b) per le altre attività	60%	B 47
38	Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici	60%	B 48
39	Altri servizi d'impresa	27%	B 49
40	Esercenti arti o professioni	16%	
41	Pittori, scultori ed esercenti attività artistiche o professionali nel settore dello spettacolo con contratti a tempo determinato operanti fuori del comune di residenza per la maggior parte del periodo d'imposta; esercenti attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante	21%	
41 bis	Attività di pesca	54%	B 50

Le voci di attività della tabella, indicate con lo stesso numero d'ordine, corrispondono a quelle contrassegnate con asterisco nelle note contenute nella tabella B, allegata alla L. n. 17 del 17-2-1985

all'uso personale o familiare degli associati sono deducibili nella misura del 50 per cento.

al **rigo C15**, gli interessi passivi per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale o per dilazioni nel pagamento di beni strumentali acquisiti;

al **rigo C16**, i premi di assicurazione per rischi specificatamente inerenti all'attività artistica o professionale, esclusi quelli pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai propri dipendenti o aventi causa delle somme a ciascuno di essi dovute per la cessazione del rapporto di lavoro che vanno indicate al **rigo C12**.

al **rigo C17**, *le spese per l'energia elettrica;*

al **rigo C18**, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi nonchè le spese di rappresentanza effettivamente sostenute ed idoneamente documentate per un importo complessivamente non superiore al 3 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta indicato nel rigo C9. Nello spazio tra parentesi deve essere indicato l'ammontare complessivo sostenuto.

al **rigo C19**, l'ammontare complessivo delle altre spese documentate inerenti all'esercizio dell'attività artistica o professionale (ad esempio, per la carta e cancelleria, ecc.) Non sono deducibili le spese relative all'impiego dei beni per i quali non sono ammessi in deduzione quote di ammortamento né canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio.

al **rigo C20**, va riportato il totale delle spese e oneri deducibili di cui ai righi da C10 a C19. Questo va dedotto algebricamente dal totale dei compensi di cui al rigo C9, per determinare il reddito netto o la perdita delle attività artistiche o professionali, da indicare al **rigo C21**.

SEZIONE II - Determinazione forfetaria del reddito da imputare ai soci o associati.

I dati per la compilazione di questa Sezione devono essere desunti dalle scritture contabili obbligatorie.

Il reddito di lavoro autonomo in regime forfetario è determinato, ai sensi dell'art. 2, comma 10, del citato D.L. n. 853 del 1984, prorogato per l'anno 1988 dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 70 del 1988, diminuendo l'ammontare dei compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle *percentuali (16% o 21% a seconda dei casi) stabilite nelle voci n. 40* e n. 41 della Tabella *B* allegata al decreto-legge stesso. Detti compensi vanno determinati a norma del D.P.R. n. 597 del 1973 e imputati al periodo di imposta secondo le norme del citato D.L. n. 853 del 1984.

L'ammontare che ne risulta può essere ulteriormente diminuito delle spese tassativamente indicate nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del citato comma 10, descritte nei righi da C26 a C30 contenuti in questa Sezione.

Si precisa che le società o associazioni che svolgono più attività in relazione alle quali sono stabilite percentuali di riduzione diverse (16% e 21%) possono separatamente calcolare, seguendo le indicazioni di seguito fornite, le deduzioni forfetarie spettanti, a condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano state annotate distintamente nelle scritture contabili obbligatorie. In mancanza della distinta annotazione, ai fini del calcolo forfetario del reddito di lavoro autonomo, si applica, relativamente a tutte le attività esercitate, la percentuale di riduzione più bassa (16%).

Al **rigo C22**, va dichiarato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, al netto dell'I.V.A., derivanti da attività professionali o artistiche che sono stati o avrebbero dovuto essere *registrati agli effetti I.V.A. nell'anno 1988. Per le operazioni* non soggette a registrazione ai fini I.V.A., vanno dichiarati i compensi percepiti nel corso dell'anno 1988. In questo rigo vanno, altresì, indicati i compensi registrati agli effetti I.V.A. nell'anno 1984 o in anni precedenti e percepiti nel corso dell'anno 1988. In questo rigo non vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili relative all'anno 1987, che sono stati invece annotati nelle scritture dell'anno 1988 e dichiarati dal contribuente tra i compensi del 1987 ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Il rigo C22 è strutturato in 3 colonne. In particolare: a colonna 1, devono essere indicati i compensi sopra specificati derivanti dalle attività di lavoro autonomo che fruiscono della riduzione forfetaria del 16%; a colonna 2, vanno riportati i compensi derivanti da attività artistiche o professionali che fruiscono della riduzione forfetaria del 21% (compensi dei pittori, degli scultori, degli esercenti attività artistiche o professionali nel settore dello spettacolo con contratti a tempo determinato operanti fuori del comune di residenza per la maggior parte del periodo d'imposta, degli odontostomatologi, dei radiologi, dei soggetti autorizzati all'esercizio di gabinetti di analisi clinico-chimiche di laboratorio a scopo di accertamento diagnostico); a colonna 3, va riportata la somma degli importi indicati a colonna 1 e a colonna 2.

Al **rigo C23** vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili relative al 1988, che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516. Anche il rigo C23 è strutturato in 3 colonne: nella colonna 1, vanno indicati i compensi sopra specificati derivanti dalle attività di lavoro autonomo che fruiscono della riduzione forfetaria del 16%; nella colonna 2, vanno riportati i compensi derivanti da attività artistiche o professionali che fruiscono della riduzione forfetaria del 21% come sopra precisato; nella colonna 3, va effettuata la somma degli importi indicati a colonna 1 e a colonna 2.

Al **rigo C24** vanno riportate, seguendo l'ordine delle colonne, le somme degli importi dei righi C22 e C23.

Al **rigo C25** vanno indicate le riduzioni forfetarie previste dal decimo comma dell'art. 2 del D.L. n. 853 del 1984. In particolare: a colonna 1, va indicato il 16% dell'ammontare riportato nella stessa colonna del rigo C24; a colonna 2, va riportato il 21% dell'importo indicato nella stessa colonna del rigo C24; a colonna 3 va effettuata la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Al **rigo C26**, va indicato l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione (in denaro o in natura) al personale dipendente, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, ivi compreso l'ammontare delle indennità *per cessazione di rapporti di lavoro dipendente corrisposte* nell'anno nonché dei relativi acconti e anticipazioni. Le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta sono deducibili e vanno sommate alle spese a titolo di retribuzione da esporre in questo rigo; dette quote devono risultare da apposito prospetto analitico di calcolo da allegare alla dichiarazione. Negli anni successivi le indennità erogate saranno ammesse in *deduzione per la sola parte non coperta dagli accantonamenti*. Sono altresì deducibili, nella misura corrispondente alla quota di accantonamento per indennità di quiescenza e previdenza maturata nel periodo d'imposta, i premi pagati alle compagnie di assicurazione per la corresponsione ai dipendenti delle indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro.

Ai **righi C27 e C28** vanno indicate le deduzioni forfetarie previste dall'art. 2, comma decimo, lettera *b*), del decreto-legge n. 853 del 1984, per compensi corrisposti ad artisti o professionisti per prestazioni d'opera intellettuale relative

all'attività propria. Le deduzioni in argomento si ottengono mediante l'applicazione sui compensi registrati agli effetti dell'I.V.A. delle seguenti percentuali:
— 84% sui compensi corrisposti ad esercenti arti e professioni, da indicare al rigo C27;
— 79% sui compensi corrisposti a pittori, scultori, ecc. (vedere elencazione contenuta nella nota a rigo C22), da indicare al rigo C28.
Al **rigo C29**, vanno indicate le quote di ammortamento (stabilite per ciascuna categoria di beni strumentali, dal D.M. 29 ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 dell'8 novembre 1974) dei beni strumentali di qualunque costo unitario ammortizzabile in piu di tre anni (sono, cioè, escluse dall'ammortamento la biancheria, le attrezzature varie, minute e di laboratorio). Le spese relative all'acquisto dei beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare degli associati sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento.
Al **rigo C30** vanno indicati i canoni di locazione, anche finanziaria, o di noleggio relativi a beni strumentali adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione, a condizione che siano ammortizzabili in più di tre anni e che la durata dei relativi contratti non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento. Nel rigo stesso vanno indicate le generalità ed il domicilio dei concedenti dei beni dati in locazione o in noleggio. Qualora lo spazio a disposizione non fosse sufficiente i dati richiesti devono essere indicati in un prospetto aggiuntivo da allegare alla dichiarazione.
Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria o di noleggio, relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di *cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubici.*
Le spese relative alla locazione, anche finanziaria, o al noleggio di beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare degli associati sono deducibili nella misura del 50 per cento sempreché si riferiscano a beni ammortizzabili in più di tre anni e purché la durata dei relativi contratti sia superiore alla metà del periodo d'ammortamento.
Le spese indicate nel presente rigo, deducibili nei limiti e nella misura sopra descritti, vanno commisurate sulla base dei relativi importi registrati agli effetti I.V.A. nell'anno 1988.
Viene qui di seguito fornito un esempio di deducibilità di beni presi in locazione quando il contratto ha una durata superiore alla metà del periodo di ammortamento:
— macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche il cui coefficiente di ammortamento, previsto dal D.M. 29 ottobre 1974, è del 18 per cento e che, pertanto, sono ammortizzabili ordinariamente in cinque anni e mezzo.
Se il contratto di locazione o di noleggio ha per es. durata di anni due (inferiore alla metà del periodo di ammortamento) il relativo canone di locazione *non è deducibile*; se, invece, il contratto ha la durata, per es., di tre anni (superiore alla metà del periodo di ammortamento), *il canone è deducibile.*
Al **rigo C31**, va indicato il Totale delle spese e degli oneri deducibili che si ottiene sommando gli importi indicati nella colonna 3 dei righi da C25 a C30.
Al **rigo C32**, va indicato il reddito (o la perdita) a determinazione forfetaria delle attività professionali e artistiche che si ottiene dalla differenza algebrica tra l'importo di rigo C24 e quello di rigo C31.

PROSPETTO DATI E NOTIZIE

Questo prospetto deve essere obbligatoriamente compilato dalle società e associazioni che utilizzano la sezione seconda del mod. 750/C.

Il dichiarante deve attestare, apponendo la propria firma in calce al prospetto, che le indicazioni ivi contenute sono complete e veritiere.
La omissione delle indicazioni richieste è punita con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni. Nel caso, invece, di falsità degli elementi indicati si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da cinque a dieci milioni di lire.

A — **Personale addetto all'attività**

*Vanno indicati il numero e le relative retribuzioni del persona*le addetto all'attività esercitata, distintamente per impiegati, operai e altri collaboratori.
Tra gli «altri collaboratori» vanno compresi anche i soggetti, diversi dagli impiegati ed operai, che prestano la loro attività in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Ai fini della determinazione del numero del personale addetto deve farsi riferimento al numero complessivo delle persone che hanno prestato la loro attività nel corso dell'anno, anche se per periodi limitati.
Tra le retribuzioni deve ricomprendersi l'ammontare complessivo dei compensi a qualunque titolo effettivamente corrisposti nell'anno e cioè: gli stipendi, i salari, i contributi previdenziali e assistenziali, il trattamento di fine rapporto o altre indennità e ogni altro emolumento, comunque denominato, spettante al personale addetto per l'attività prestata.

B — **Locali destinati all'esercizio dell'attività**

Negli appositi righi, in riferimento a ciascun locale destinato all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, deve essere indicato:
a) l'indirizzo del locale (comune, sigla della provincia, frazione, via o piazza, numero civico);
b) la dimensione del locale, espressa in metri quadrati.
Se trattasi di magazzino o deposito, anche in spazi aperti, deve essere barrata la casella della colonna contrassegnata con l'asterisco in corrispondenza del rigo sul quale sono riportati i dati relativi al magazzino o deposito.
Qualora i righi a disposizione non siano sufficienti i contribuenti possono utilizzare altri **modelli 750/C**, avendo cura di *sottoscrivere l'attestazione posta in calce al prospetto.*

C — **Beni strumentali impiegati**

Va indicato, in riferimento ai beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività (diversi dai locali già indicati in precedenza):
1 — il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili, ai sensi dell'art. 2, 10° comma, del decreto-legge n. 853 del 1984, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge;
2 — l'ammontare complessivo dei canoni pattuiti, ancorché non scaduti, compreso il prezzo di riscatto, relativi ai beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;
3 — il costo di acquisto (per i beni in proprietà) o il valore *normale (per i beni acquisiti a titolo diverso dalla proprietà) di* tutti gli altri beni, diversi da quelli di cui ai precedenti numeri 1) e 2), impiegati nell'esercizio dell'attività.

D — **Consumi energetici**

Va indicata la spesa sostenuta nel periodo d'imposta (ancorché non risultante da specifica documentazione) per:
a) qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio etc.) utilizzata sia per macchinari che per il riscaldamento e l'illuminazione;
b) carburanti, lubrificanti e simili, comprendendovi quelli (benzina, gasolio, metano etc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

E — **Spese per assicurazioni**

Devono essere indicati:
a) il numero complessivo delle polizze di assicurazione a qualsiasi titolo stipulate (furto, incendio, assicurazioni per dipendenti, responsabilità civile, etc.) purché inerenti all'esercizio dell'attività;
b) l'ammontare complessivo dei premi corrisposti nell'anno a fronte delle assicurazioni stipulate nell'esercizio dell'attività;
c) il capitale assicurato, intendendosi per tale il valore dei beni relativi all'attività, risultante dalle polizze di assicurazione; per i beni assicurati per più rischi (ad es. furto e incendio) non deve procedersi al cumulo dei valori assicurati, ma va indicato soltanto il maggiore.

10 MOD. 750/D - REDDITI DEI TERRENI

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, ovvero affittuarie dei fondi nei quali esercitano l'attività agricola (queste ultime lo devono compilare limitatamente alle colonne relative al reddito agrario).

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe d'estimo approvate con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 ed aventi effetto dal 1° gennaio 1988. Detti redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali esistenti presso gli Uffici Tecnici Erariali della provincia ovvero dagli specifici tabulati (T4, T5 e T6) predisposti dalla Direzione Generale del Catasto e SS.TT.EE. e consultabili presso i comuni (o presso la Regione Trentino-Alto Adige per le province di Trento e Bolzano), i Consorzi di bonifica e le Associazioni di categoria.

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Qualora le attività menzionate alle lettere *b*) e *c*) eccedano i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa.

Non danno luogo a reddito dominicale ed a reddito agrario:

a) i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;

b) i terreni dati in affitto per usi non agricoli;

c) i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore.

Modalità di compilazione

Alle **colonne 1** e **4** va riportato, rispettivamente, il totale del reddito catastale dominicale e agrario, ottenuto come sopra precisato. Alle **colonne 2** e **3** si deve indicare la quota di reddito dominicale spettante ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG e dell'ILOR; analoga indicazione deve essere effettuata, per quanto concerne i redditi agrari, alle **colonne 5** e **6**. Alla **colonna 7**, infine, va riportata, se spettante, la deduzione prevista per i redditi agrari dall'articolo 120, comma 1, del T.U.I.R.

Nel primo riquadro sottostante vanno indicati il numero della partita catastale, il comune, la provincia e la località dove il terreno è ubicato, avendo cura di rispettare la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente, mentre nel secondo riquadro sottostante, riservato alle annotazioni, vanno indicate le altre eventuali necessarie precisazioni, avendo cura di indicare il numero d'ordine del terreno cui i dati si riferiscono.

Mancata coltivazione dei fondi rustici, perdite del prodotto ordinario per eventi naturali e territori montani

La mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali dà diritto alla riduzione al 30% del reddito dominicale determinato ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG e dell'ILOR e alla esclusione del reddito agrario dalle stesse imposte.

In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto, i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dall'IRPEF o dall'IRPEG e dall'ILOR.

Nei casi sopra indicati, nello spazio riservato alle **Annotazioni**, l'interessato deve dichiarare di trovarsi nelle condizioni per fruire dei predetti benefici.

Godono della riduzione a metà dell'ILOR i redditi dominicale ed agrario dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale, dei terreni situati ad altitudine non inferiore a m. 700 sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine, nonché dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Per la compilazione del quadro si ritiene utile specificare qui di seguito i criteri che i contribuenti devono seguire, in presenza delle ipotesi sopra indicate, per determinare il reddito dominicale e agrario:

1) mancata coltivazione dei fondi rustici. Il dichiarante deve compilare le **colonne 1, 2 e 3**, che riguardano il reddito dominicale, indicando alla **colonna 1** il 30% del reddito catastale e alle **colonne 2 e 3** la quota del reddito stesso di propria spettanza. Nessun reddito deve essere invece indicato nelle **colonne 4, 5, 6 e 7** ché si riferiscono al reddito agrario;

2) perdite del prodotto ordinario per eventi naturali. Le colonne da 1 a 7 non vanno compilate;

3) territori montani. Nelle **colonne 2 e 5** il dichiarante deve indicare, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario assoggettabile all'IRPEF o all'IRPEG; nelle **colonne 3 e 6** vanno indicati, invece, i redditi ai fini ILOR già ridotti al 50 per cento.

Parchi e giardini aperti al pubblico

Ai sensi dell'art. 5-bis del D.P.R. n. 601 del 1973, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF o IRPEG ed il ILOR quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione.

Per fruire della predetta agevolazione, quest'ultima circostanza deve essere denunciata all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e la durata deve essere attestata nello spazio riservato alle **«Annotazioni»**.

Terreni concessi in affitto

a) Affitto per uso agricolo.

I redditi dominicali dei terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone vanno determinati con criteri diversi da quelli valevoli per i redditi dominicali in generale.

È infatti consentito al possessore di tali terreni di dichiarare, indipendentemente dall'effettiva percezione, l'ammontare corrispondente al canone annuo di affitto se, per effetto di regimi legali di determinazione del canone, questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale. In tal caso, è necessario indicare sempre, nelle **Annotazioni**, gli estremi di registrazione del contratto di affittanza agraria e il nome e cognome dell'affittuario.

L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

b) Affitto per usi diversi.

Non vanno dichiarati nel presente quadro, ma nel **mod. 750/H**, i redditi derivanti dall'affitto di terreni per usi diversi dall'attività agraria.

Coltivazione dei funghi

In base all'art. 31, comma 4, del T.U.I.R., l'attività di coltivazione dei funghi è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola ed il relativo reddito agrario deve

essere determinato moltiplicando la superficie investita a funghi per la tariffa catastale più alta in vigore nella provincia dove è sita l'azienda.

Nello spazio riservato alle **Annotazioni** devono essere indicati, distintamente per partita catastale, la superficie investita a funghi e la tariffa catastale applicata.

11 MOD. 750/D1 - REDDITI DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Questo quadro deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi derivanti dall'allevamento di animali ai sensi dell'articolo 78 del T.U.I.R., quando tale attività superi il limite indicato alla lettera *b)* dell'art. 29 dello stesso decreto, salvo che non si opti per la determinazione analitica del reddito stesso in base ai costi e ai ricavi effettivi. In base al predetto art. 78, per i soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite suindicato, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato mediante l'applicazione dei criteri e delle modalità fissati con il decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Nel citato decreto ministeriale sono stati, infatti, stabiliti criteri per determinare, rispettivamente, il numero di animali allevabili, per ciascuna specie, sul terreno e reddituaImente riconducibili nell'ambito del reddito agrario ai sensi della lettera *b)* dell'art. 29 del T.U.I.R., il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza, nonché il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del T.U.I.R., ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente. Il computo di detti valori è effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto ministeriale che riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale da adottarsi per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 sia dell imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

Per esigenze di semplificazione nel presente quadro D1 è stato predisposto un prospetto di calcolo desunto dalle predette tabelle al fine di rendere omogenei i dati relativi a terreni appartenenti a diverse fasce di qualità e ad animali di diverse specie; ciò attraverso un processo di normalizzazione ad unità base di riferimento.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R., si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocavano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:

1) che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;

2) che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al D.M. 31 dicembre 1988 (riportata nel prospetto contenuto nelle presenti istruzioni).

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni dovrà essere determinato secondo i normali criteri di cui al titolo I, capo VI, del T.U.I.R., e dovrà formare oggetto di dichiarazione nel quadro A.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non deve ritenersi esclusivo, nel senso che l'impresa di allevamento può optare per il regime ordinario di determinazione del reddito. Tale opzione va esercitata in sede di dichiarazione, determinando tale reddito nel quadro A senza utilizzare il quadro D1.

In ordine alla compilazione del presente quadro si precisa che le sezioni 1 e 2 contengono gli schemi di normalizzazione desunti dalle tabelle 2 e 3 allegate al citato D.M., il cui utilizzo consente di ovviare alle difficoltà di calcolo che si possono riscontrare in presenza di allevamenti riguardanti più specie animali od esercitati su terreni appartenenti a diverse fasce di qualità. In particolare, nella **sezione 2** si indicherà il numero dei capi allevati per ciascuna specie, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti a fianco indicati, si otterrà il **totale B** dei capi ridotti all'unità di misura assunta come base (piccioni ed altri volatili). Con lo stesso procedimento nella **sezione 1** si indicheranno i redditi agrari, riportati distintamente per fasce di qualità, e, attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si otterrà il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia **(totale A)**.

Per ricavare il reddito imponibile ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R., si deve sviluppare il seguente calcolo:

a) il reddito agrario normalizzato alla VI fascia (totale A) va moltiplicato per il valore 372,4, coefficiente che esprime la quantità di capi della specie presa a base (piccioni e altri volatili) allevabili nella VI fascia entro il limite dell'art. 29 e per 100.000 lire di R.A.; tale valore, darà il numero di capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del T.U.I.R.;

b) eseguendo la differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata (totale B) e quello dei capi allevabili si avrà il numero dei capi eccedenti espresso in unità base di allevamento;

c) il numero dei capi allevati in eccedenza dovrà essere moltiplicato per il coefficiente 33,33, che è l'imponibile di ogni capo eccedente nella specie base (tabella 3, colonna d), quindi per il coefficiente di maggiorazione stabilito in 2 dal D.M. 31 dicembre 1988. Il prodotto dei due coefficienti dà 66,66, per cui sarà sufficiente moltiplicare il numero dei capi eccedenti per tale ultimo indice per ottenere il reddito imponibile dell'impresa di allevamento esercitata in eccedenza ai limiti dell'art. 29 determinato ai sensi dell'art. 78 del T.U.I.R.

Tale importo deve confluire, come componente del reddito d'impresa, nel mod. 750/A, in uno dei righi da A88 a A91 («altre variazioni in aumento») se trattasi di società che eserciti altre attività per le quali si rende necessaria la compilazione del detto mod. 750/A; altrimenti, va riportato nel mod. 750/L, rigo 6, colonna 1.

12 MOD. 750/E - REDDITI DEI FABBRICATI

Devono compilare questo modello le società o associazioni che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. Pertanto, in presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane nonché dai fabbricati situati all'estero non deve essere compilato questo quadro bensì il mod. 750/H.

In base al secondo comma dell'art. 77 del T.U.I.R., per le società in nome collettivo e in accomandita semplice si considerano relativi all'impresa tutti gli immobili ad esse appartenenti, mentre per le società di fatto, ai sensi del successivo terzo comma dello stesso articolo, si considerano tali gli immobili che danno luogo a ricavi ai sensi dell'art. 53, lettera a), e gli immobili strumentali ai sensi dell'art. 40 del T.U.I.R., compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome di tutti i soci, utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa.

Nel caso in cui gli immobili da ultimo menzionati siano iscritti in pubblici registri anche a nome di soggetti non soci, gli stessi si considerano relativi all'impresa limitatamente alla quota di spettanza di tutti i soci.

In base al disposto dell'art. 57 del T.U.I.R. i redditi degli immobili, diversi da quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa o beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato secondo le disposizioni relative ai redditi fondiari (capo II del Titolo I del T.U.I.R.) se gli immobili sono situati nel territorio dello Stato, o secondo le regole stabilite dall'art. 84 del T.U.I.R. per i redditi di natura fondiaria se gli immobili sono situati all'estero.

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

Prima fascia:
Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

Seconda fascia:
Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

Terza fascia:
Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

Quarta fascia:
Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommaccheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumeto uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandorleto
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

Quinta fascia:
Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

Sesta fascia:
Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\left\{\frac{c}{a} \times 100.000\right\}$	Numero capi tassabili ex art. 29 del T U I R per L. 100.000 di R.A (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	100.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	85.000	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	15.000	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	180.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	45.000	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.450.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) Fasce di qualità						(B) CAPI CORRISPONDENTI A L. 100.000 DI R.A. Fasce di qualità						(C) CAPI TASSABILI EX ART. 29 DEL T.U.I.R. PER L. 100.000 DI R.A. Fasce di qualità						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			R.A. 100.000 1	R.A. 85.000 2	R.A. 15.000 3	R.A. 180.000 4	R.A. 45.000 5	R.A. 1.450.000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione	—	3.500	3,00	1,46	0,30	1,28	0,28	0,77	3,00	1,72	2,00	0,71	0,62	0,05	12,00	6,88	8,00	2,84	2,48	0,20	58219,18
Vitelloni	—	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,28	5,00	2,86	3,33	1,19	1,07	0,09	20,00	11,44	13,32	4,76	4,28	0,36	34979,42
Manze	—	1.200	8,75	4,25	0,87	3,75	0,83	2,25	8,75	5,00	5,80	2,08	1,84	0,16	35,00	20,00	23,20	8,32	7,36	0,64	20000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Suini da riproduzione	—	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	7,50	4,28	5,00	1,78	1,58	0,13	30,00	17,12	20,00	7,12	6,32	0,52	23361,66
Suinetti	3 mesi	160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	262,50	150,00	175,00	62,50	55,56	4,66	1050,00	600,00	700,00	250,00	222,24	18,64	666,67
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Suini pesanti da macello	9 mesi	600	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31	70,00	40,00	46,68	16,68	14,84	1,24	10000,00
Polli e fagiani da riproduzione	—	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16	711,88	406,76	474,68	169,48	150,68	12,64	983,34
Galline ovaiole	—	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	283,78	162,16	189,20	67,57	60,07	5,03	1135,12	648,64	756,80	270,28	240,28	20,12	616,66
Pollastre da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	1500,00	857,14	1000,00	357,14	317,47	26,60	6000,00	3428,56	4000,00	1428,56	1269,88	106,40	116,67
Polli da carne	3 mesi	19	2210,52	1073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	2210,52	1263,15	1473,67	526,32	467,84	39,20	8842,08	5052,60	5894,68	2106,26	1871,36	156,80	79,17
Tacchini da riproduzione	—	96	109,37	53,12	10,94	46,87	10,42	28,12	109,37	62,49	72,93	26,04	23,16	1,94	437,48	249,96	291,72	104,16	92,64	7,76	1600,15
Tacchini da carne	6 mesi	60	350,00	170,00	35,00	150,00	33,33	90,00	350,00	200,00	233,33	83,33	74,07	6,21	1400,00	800,00	933,32	333,32	296,28	24,84	500,00
Anatre e oche da riproduzione	—	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,62	42,19	164,06	93,75	109,40	39,06	34,71	2,91	656,24	375,00	437,60	156,24	138,84	11,64	1066,67
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	9,31	2100,00	1200,00	1400,00	500,00	444,44	37,24	333,33
Faraone da riproduzione	—	29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	362,07	206,89	241,40	86,21	76,62	6,42	1448,28	827,56	965,60	344,84	306,48	25,68	483,33
Faraone	4 mesi	16	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	460,00	1750,00	1000,00	1666,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Starne pernici e coturnici da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,10	552,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	460,00	1750,00	1000,00	1166,67	416,67	370,38	31,03	7000,00	4000,00	4666,68	1666,68	1481,52	124,12	100,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,10	552,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2210,52	1263,16	1473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5250,00	2550,00	525,00	2250,00	500,00	1350,00	5250,00	3000,00	3500,00	1250,00	1111,11	93,10	21000,00	12000,00	14000,00	5000,00	4444,44	372,40	33,33
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79	244,19	139,53	162,80	58,14	51,67	4,33	976,76	558,12	651,20	232,56	206,68	17,32	716,69
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1555,55	755,55	155,55	666,67	148,15	400,00	1555,55	888,88	1037,00	370,37	329,22	27,59	6222,20	3555,52	4148,00	1481,48	1316,88	110,36	112,50
Lepri, visoni e nutrie	—	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72	840,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	833,33
Volpi	—	230	45,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74	45,65	26,08	30,40	10,87	9,67	0,81	182,60	104,32	121,60	43,48	38,68	3,24	3834,01
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	22,83	13,05	15,20	5,43	4,82	0,40	91,32	52,20	60,80	21,72	19,28	1,60	7664,56
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,83	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	143,83	82,19	95,87	34,24	30,44	2,56	575,32	328,76	383,48	136,96	121,76	10,20	1216,72
Pesci (*) da riproduzione q.li	—	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	16,41	9,38	10,93	3,91	3,47	0,29	65,64	37,52	43,72	15,64	13,88	1,16	10665,00
Pesci (*) consumo q.li	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Cinghiali e cervi	—	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8333,33
Daini, caprioli e mufloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4166,67
Equini da riproduzione	—	2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07	16,16	9,24	10,68	3,84	3,36	0,28	43367,36
Puledri	—	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	10,50	6,00	7,00	2,50	2,22	0,19	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,76	16666,67
Alveari (famiglie)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67
Lumache consum. q.li	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6666,67

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura.

Il concetto di immobile strumentale è contenuto nel secondo comma dell'art. 40 del T.U.I.R., in base al quale vengono individuate due distinte categorie di immobili strumentali:
— gli immobili strumentali "per destinazione", cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore;
— gli immobili strumentali "per natura", cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Tali immobili sono sempre considerati strumentali se a possederli è un imprenditore, senza che assuma nessun rilievo la utilizzazione o meno degli stessi per l'esercizio dell'impresa, ovvero che l'attività imprenditoriale venga in essi esercitata direttamente dal possessore o da un terzo. I detti immobili si considerano, infatti, strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato.

Tra gli immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni sono da ricomprendere quelli classificati o classificabili nelle categorie B, C, D ed E nonché nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Gli immobili posseduti dalle società o associazioni e non adibiti ad attività commerciali devono essere compresi nel presente quadro ai soli fini dell'ILOR se trattasi di impresa soggetta al regime di contabilità ordinaria, ovvero, quando trattasi di impresa forfetaria, anche ai fini della determinazione del reddito da imputare ai soci o associati. Per la compilazione di questo quadro le società o associazioni dichiaranti, dopo aver provveduto a numerare progressivamente nell'apposita casella ogni mod. 750/E utilizzato, devono attenersi alle seguenti istruzioni.

Modalità di compilazione

In presenza di più unità immobiliari con lo stesso numero di partita catastale (ad esempio: appartamento e garage) dovranno essere utilizzati tanti righi quante sono le unità immobiliari. In ciascuno dei righi da **E1 a E15** devono essere indicati, distintamente per ciascuna delle colonne in cui è diviso, i dati di seguito illustrati.

Nella **colonna 1** va indicata la categoria catastale quale risulta nei registri catastali.

Nella **colonna 2** va indicata la rendita catastale intera, quale risulta nei registri catastali.

Qualora l'unità immobiliare non sia censita in catasto devono essere indicate la categoria catastale e la rendita attribuita ad unità immobiliari già censite in catasto; tali elementi possono essere richiesti agli Uffici Tecnici Erariali ai quali è opportuno rivolgersi tempestivamente.

Nella **colonna 3** va indicato il periodo di possesso del fabbricato espresso in giorni. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data dalla quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** va indicata la quota di possesso (ad esempio 50%).

La colonna 5 (U.I.D.) va barrata con il segno (×) se si tratta di un'unità immobiliare destinata ad abitazione a disposizione della società o associazione il cui reddito è soggetto all'aumento di un terzo, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U.I.R. Vanno, invece, segnalate con il segno (×) alla **colonna 6 (U.I.N.L.)** le unità immobiliari destinate ad abitazioni ubicate nei Comuni indicati nell'allegato A alla delibera del CIPE del 30 maggio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985) sempreché risultino non locate per almeno sei mesi nel periodo d'imposta. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del T.U.I.R., la rendita catastale rivalutata di tali unità immobiliari va aumentata del 300% (in pratica va moltiplicata per 4). Tale aumento, però, non si applica alla prima unità immobiliare non locata e a quelle per le quali sono state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità dei suddetti provvedimenti, nonché alle nuove abitazioni per i primi 18 mesi dalla data di rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza, da quando l'immobile si è reso abitabile.

Nella **colonna 7** va indicata la quota spettante della rendita catastale rivalutata, ottenuta moltiplicando l'importo di colonna 2, eventualmente aumentato di un terzo o del 300 per cento, per il coefficiente relativo alla categoria catastale, desumibile dalla tabella riportata più avanti, rapportando l'importo risultante alla quota di possesso e, in caso di possesso inferiore all'anno, anche ai giorni di possesso.

Coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA.

Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)	Simboli delle categorie	Coefficienti
Abitazioni di tipo signorile	A/1	365
Abitazioni di tipo civile	A/2	280
Abitazioni di tipo economico	A/3	255
Abitazioni di tipo popolare	A/4	220
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	205
Abitazioni di tipo rurale	A/6	220
Abitazioni in villini	A/7	325
Abitazioni in ville	A/8	415
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	180
Uffici e studi privati	A/10	460
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	235
Gruppo B (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi).		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	305
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	305
Prigioni e riformatori	B/3	305
Uffici pubblici	B/4	305
Scuole e laboratori scientifici	B/5	305
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	180
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	305
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	305
Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia).		
Negozi e botteghe	C/1	425
Magazzini e locali di deposito	C/2	370
Laboratori per arti e mestieri	C/3	370
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4	370
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5	370
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6	370
Tettoie chiuse o aperte	C/7	370
II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE.		
Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni	da D/1 a D/9	425
III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE.		
Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi	da E/1 a E/9	255

In caso di locazione della unità immobiliare va compilata la **colonna 8**, indicando, indipendentemente dall'effettiva percezione, quale quota spettante del reddito netto effettivo, l'ammontare annuo del canone di locazione risultante dal contratto (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili se sono comprese nel canone) e relativo alla quota e al periodo di possesso, diminuito di un quarto a titolo spese di manutenzione, riparazione e di qualsiasi altra spesa o perdita; Per i fabbricati siti nella città di Venezia Centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la riduzione è di due quinti anziché di un quarto. Per i fabbricati

strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni la riduzione compete nella misura di un terzo, sempreché, ovviamente gli stessi siano posseduti da soggetti non imprenditori.

Nelle **colonne 9** e **10** va indicato il reddito dei fabbricati rilevante ai fini, rispettivamente, dell'IRPEF o dell'IRPEG e dell'ILOR.

In caso di unità immobiliare non locata, deve essere indicato nelle colonne 9 e 10 lo stesso importo della colonna 7.

In caso di unità immobiliare data in locazione anche per una parte soltanto dell'anno va, invece, indicato l'importo della colonna 8 se questo risulta:

— maggiore dell'importo della colonna 7 aumentato di un quinto;

— inferiore all'importo della colonna 7 diminuito di un quinto, per effetto di regimi legali di determinazione del canone. Della presenza di tali regimi legali deve essere fatta menzione nelle **Annotazioni**.

In tutti gli altri casi va indicato l'importo della colonna 7.

In caso di locazioni cessate o iniziate nel corso dell'anno la rendita catastale da porre a confronto con il reddito effettivo deve comunque essere considerata per intero.

Nella **colonna 11** vanno indicati il mese e l'anno di scadenza dell'eventuale esenzione spettante ai fini dell'ILOR.

In base al secondo comma dell'art. 46 della legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 41-*ter* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per i fabbricati costruiti senza licenza o in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata si applica l'esenzione dall'ILOR per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a — sia stata validamente presentata al Comune domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985;

b — ricorrano tutti i requisiti tipologici, di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali l'esenzione sarebbe spettata;

c — l'interessato ne faccia richiesta all'Ufficio delle imposte del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria presentata al Comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal Comune stesso;

d — alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria l'interessato presenti, entro 90 giorni da tale scadenza, all'Ufficio delle imposte, a pena di decadenza dai benefici, copia del provvedimento definitivo di sanatoria o, in mancanza, una dichiarazione del Comune ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.

Ai sensi del quarto comma dello stesso art. 46 della legge n. 47 del 1985 il rilascio della concessione e della autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'art. 15 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti da ultimo menzionati deve essere prodotta dall'interessato all'Ufficio delle imposte competente copia autenticata della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza.

Non si fa comunque luogo al rimborso dell'ILOR già pagata.

Il reddito catastale degli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile non concorre alla formazione del reddito soggetto ad IRPEF o IRPEG ed ILOR e pertanto alle colonne 9 e 10 non va indicato alcun importo. Le predette agevolazioni competono per tutto il periodo di imposta a condizione che l'interessato abbia denunciato la mancanza di reddito all'Ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e attesti la durata di tale condizione nello spazio riservato alle **Annotazioni** precisando la destinazione data (biblioteca, cineteca, ecc.).

Il reddito relativo alle *abitazioni non di lusso di nuova costruzione*, ultimate dopo il 25 gennaio 1982 e non oltre il 31 dicembre 1985, concesse in locazione in regime di equo canone, non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A7, A8 e A9 ed ubicate nei Comuni di cui al primo comma di detto art. 7 della legge n. 168 del 1982, fino al 31 dicembre 1997 concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG nella misura del 50% ed è esente dall'ILOR. Di detta agevolazione dovrà essere fatta menzione nelle **«Annotazioni»**.

Nel caso di trasferimento della proprietà nel corso dell'anno, sia il cedente che l'acquirente dovranno indicare l'immobile, riportando nello spazio riservato alle **Annotazioni**, rispettivamente, le generalità del nuovo possessore e del cedente, nonché il titolo del trasferimento con gli estremi della trascrizione.

Ciascuno dei due soggetti dovrà dichiarare la quota del reddito proporzionale alla durata del possesso nel corso dell'anno espressa in giorni.

Nel **secondo riquadro** vanno indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente, i seguenti dati:

— la partita catastale o, qualora l'unità immobiliare non sia ancora censita, la sigla «N.C.» (non censita);

— l'indirizzo completo (comune, provincia, frazione, via o piazza, numero civico, scala o interno).

Nel **riquadro** sottostante, relativo alle **Annotazioni**, vanno poi, indicati, avendo cura di riportare nella prima colonna il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si fa riferimento, gli altri dati eventualmente richiesti nelle presenti istruzioni.

13 MOD. 750/F - REDDITI DI CAPITALE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che nel corso dell'anno hanno percepito i redditi di capitale indicati nei righi da F1 a F13, ad esclusione delle società esercenti attività commerciali in regime ordinario.

Nei righi da F1 a F5 vanno indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti da società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici e dagli enti indicati alla lett. *b*), del comma 1 dell'art. 87 del T.U.I.R.; aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) di ogni tipo

Si rammenta che il credito d'imposta compete nella misura dei nove sedicesimi (pari al 56,25 per cento) degli utili che concorrono alla formazione del reddito complessivo dei soci o partecipanti se la distribuzione è stata deliberata da società di capitale italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 ovvero, nel caso in cui trattasi di partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. *b*), del T.U.I.R., se la delibera è stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988.

Il credito d'imposta continua, invece, a spettare nella misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitale italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983.

Per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del T.U.I.R.,

prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, nessun credito d'imposta può essere fatto valere.

Il credito d'imposta non compete se gli utili siano stati distribuiti da società estere non residenti, anche se il percettore è un soggetto residente.

Nel **rigo F1** vanno indicati: gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983; il credito d'imposta, nella misura di 9/16 delle somme percepite; l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F2** vanno indicati: gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983; il credito d'imposta, nella misura di 1/3 delle somme percepite; l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F3** vanno indicati: gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. *b*), del T.U.I.R. dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988; il credito d'imposta nella misura di 9/16 delle somme percepite; l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F4** vanno indicati gli utili, al lordo delle ritenute, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. *b*), del T.U.I.R. prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, (per i quali non compete il credito d'imposta) e l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F5** vanno indicati l'ammontare degli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, al lordo delle ritenute, e l'importo delle ritenute subite.

Nel **rigo F6** vanno indicati gli utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in enti non commerciali di cui all'art. 87, lett. *c*), del T.U.I.R..

Nel **rigo F7** vanno indicati gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo, indipendentemente dal tipo o dalla forma del contratto, esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. Se la misura non è determinata per iscritto, gli interessi vanno computati al saggio legale del 5% annuo. Se nel titolo non sono stabilite le scadenze, gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta. La presunzione degli interessi non vale per le somme versate, in «conto capitale», dai soci, dagli associati e dai partecipanti, rispettivamente, alle società commerciali, alle associazioni ed ai consorzi, purché dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi non risulti che i versamenti siano stati fatti ad altro titolo. Si intendono versate «in conto capitale» non soltanto le somme destinate a copertura di un aumento di capitale (attuale o futuro), ma anche quelle che vengono acquisite al patrimonio sociale senza che ne derivi un obbligo di restituzione a carico della società. Non devono essere dichiarati, perché esenti, gli interessi dei mutui contratti all'estero per i quali, anteriormente al 1° gennaio 1974 sia stato acquisito il diritto all'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile. In questo rigo vanno indicati anche gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti con soggetti diversi dalle istituzioni creditizie e dall'amministrazione postale, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data in deposito. Nella colonna 3 vanno indicate le ritenute d'acconto subite.

Al **rigo F8** vanno indicate le rendite perpetue, cioè le prestazioni periodiche (di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili) dovute in perpetuo a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, ovvero imposte quali oneri al donatario (art. 1861 cod. civ.); sono equiparate alle rendite perpetue tutte le altre prestazioni annue perpetue, a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 cod. civ.).

Al **rigo F9** vanno indicati i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (ipoteche, pegni) assunte in favore di terzi. Tali compensi (provvigioni, commissioni, premi, ecc.) sono di regola percepiti da imprese nell'esercizio dell'attività loro propria (per lo più aziende ed istituti di credito ed imprese assicurative) ed in tal caso non costituiscono redditi di capitale, ma componenti del reddito d'impresa. Quando il compenso è percepito da un soggetto non imprenditore o anche da un imprenditore ma per garanzie prestate al di fuori dell'attività imprenditoriale, costituisce reddito di capitale e deve essere dichiarato nel presente modello.

Al **rigo F10** vanno indicati gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro. Trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante. Nello stesso rigo F10 vanno, altresì, indicati gli utili derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 del cod. civ. e cioè gli utili derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite e sia dai contratti con i quali un cotraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Attesa la natura di reddito di capitale sancita per gli altri rapporti di partecipazione agli utili ed alle perdite testè considerati, l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa non può essere dedotta dal reddito complessivo del partecipante. Le ritenute subite vanno indicate a colonna 3.

Al **rigo F11** vanno indicati gli utili corrisposti ai mandanti e fiducianti ed ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione.

Al **rigo F12** va dichiarato ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, ad eccezione degli interessi diversi da quelli già considerati nel precedente rigo F7 e da quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva e da quelli esenti.

Al **rigo F13** vanno dichiarati i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Al **rigo F14** vanno indicati i totali delle colonne 1, 2 e 3 dei righi da F1 a F13. I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere riportati nel rigo 8 del mod. 750/L, rispettivamente nelle colonne 1, 4 e 2.

Il successivo riquadro è destinato alla determiazione dell'imponibile ai fini dell'imposta locale sui redditi (ILOR).

Tale imposta si applica esclusivamente ai redditi prodotti in Italia; ne sono altresì esclusi i redditi derivanti da partecipazioni a società ed enti, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Pertanto, la determinazione dei redditi di capitale assoggettabili ad ILOR si effettua deducendo dall'ammontare complessivo dei redditi, così come riportato al rigo **F15**, gli utili di cui ai righi da F1 a F6 nonché i redditi prodotti all'estero (e cioè i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti all'estero, tranne quelli corrisposti da loro stabili organizzazioni in Italia).

L'importo di rigo **F19** deve essere riportato al rigo 21 colonna 2 del mod. 750/O.

Per i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto devono essere allegati alla dichiarazione, in originale, i certificati dei sostituti d'imposta (e i modelli RAD per i dividendi) attestanti le somme pagate e le ritenute effettuate. **Si ricorda che in mancanza dei certificati non sarà concessa la detrazione delle ritenute di acconto subite.**

14 MOD. 750/G - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo modello deve essere compilato dalle società o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.

I redditi (o le perdite) delle anzidette società o associazioni sono accertati unitariamente nei confronti delle stesse, le quali devono, pertanto, provvedere a dichiararli nel proprio **Mod. 750**, ma sono assoggettati all'imposta personale sul reddito in capo ai singoli soci o associati proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1988 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società di persone o equiparata, deve dichiarare nel presente modello la quota del reddito (o della perdita) della società o associazione, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile, eccezione fatta per il caso che la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di un'impresa in regime ordinario, nel qual caso la corrispondente quota di reddito deve risultare nel **mod. 750/A** come componente del reddito d'impresa.

Nel **primo riquadro** devono essere indicati, rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante, i dati relativi alla società partecipata (codice fiscale, ragione sociale, codice di attività e indirizzo).

Nel **secondo riquadro** va indicato, per ciascuna società cui si riferisce la partecipazione:

— nella **colonna 1** il reddito totale della società o associazione, preceduto dal segno «—» in caso di perdita;

— nella **colonna 2**, la percentuale di partecipazione agli utili spettanti alla società o associazione dichiarante;

— nella **colonna 3**, l'ammontare della quota del reddito (o della perdita) della società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante;

— nella **colonna 4**, l'ammontare della quota delle ritenute d'acconto subite dalla società o associazione imputabile alla società o associazione dichiarante

— nella **colonna 5**, la quota del credito d'imposta sugli utili spettante alla società o associazione dichiarante;

— nella **colonna 6**, l'ammontare della quota del credito di imposta per i registratori di cassa spettante alla società o associazione dichiarante;

— nella **colonna 7**, l'ammontare della quota spettante dell'ILOR e relativa addizionale straordinaria pagata dalla società di persone o equiparata.

15 MOD. 750/H - REDDITI DIVERSI

Nel **primo riquadro** del modello vanno dichiarati i "redditi diversi" che non hanno già formato oggetto di dichiarazione negli altri modelli.

Per la compilazione del modello e la determinazione del reddito si forniscono i seguenti chiarimenti.

Al **rigo H1** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla vendita anche parziale dei terreni che hanno formato oggetto di lottizzazione o di esecuzione di opere intese a renderli edificabili, nonché degli edifici costruiti sui terreni stessi. Al **rigo H9** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Al **rigo H2** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta, derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione. Al **rigo H10** va indicato il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Al **rigo H3** vanno indicati i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 81, comma 1, lett. c). Al **rigo H11** va indicato il prezzo di acquisto delle partecipazioni. Per la determinazione degli elementi da indicare nei **righi H3 e H11** si fa rinvio alla circolare n. 16 del 10 maggio 1985.

Al **rigo H4** vanno indicati i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotto del fondo o commisurati ad essi e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, per l'ammontare percepito nel periodo di imposta.

Al **rigo H5** vanno indicati i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero per l'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, nel caso di difformità di periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Al **rigo H6** vanno indicati i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Al **rigo H12** vanno indicate le spese specificatamente inerenti alle attività di cui al **rigo H6.**

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei **righi da H9 a H13** non possono in ogni caso superare gli ammontari a ciascuno di essi corrispondenti, indicati nei **righi da H1 a H7.**

Nel **secondo riquadro,** il reddito ai fini dell'ILOR si determina sottraendo dall'importo di **rigo H17** gli importi dei **righi H18 e H19.**

16 MOD. 750/I - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Nel **primo riquadro** del modello, che è diviso in quattro sezioni, devono essere dichiarati, da parte delle sole società semplici o associazioni tra artisti e professionisti, i redditi che vanno attribuiti ai soci persone fisiche o associati distintamente dagli altri redditi della società o associazione, in quanto assoggettati a tassazione separata ai fini dell'IRPEF.

Si ricorda che, in base all'art. 16, comma 2, del T.U.I.R., i redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dello stesso articolo sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate. Pertanto, possono fruire della tassazione separata ai fini dell'IRPEF soltanto i soci di società semplici e gli associati in associazioni ad esse equiparate, i quali, in base all'art. 16, comma 3, del T.U.I.R., possono non avvalersi della detta modalità di tassazione optando per la tassazione ordinaria nel mod. 740/M.

Nella **prima Sezione** vanno indicate le indennità di cui all'art. 16, comma 1, lettera i), del T.U.I.R., spettanti alla società o associazione a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni.

Nella **seconda Sezione** vanno indicati i redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettera l), del T.U.I.R., conseguiti in qualità di soci di società di persone costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale.

Nella **terza Sezione** vanno dichiarati i redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettera m), del T.U.I.R., conseguiti in qualità di soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale.

Nella **quarta Sezione** vanno indicati i redditi di cui all'art. 16, comma 1, lettera n), del T.U.I.R., compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nell'art. 2554, comma 1, del codice civile.

In ciascuna sezione vanno indicati: nella **colonna 1** i soggetti eroganti; nella **colonna 2** l'anno di insorgenza del diritto; nella **colonna 3** l'ammontare del reddito o indennità; nella **colonna 4** le ritenute d'acconto spettanti. Nella **colonna 5 della sezione terza** va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui dividenti spettante ai soci.

Nel **secondo riquadro**, riguardante la determinazione dei redditi indicati nel riquadro precedente che devono essere assoggettati all'ILOR, va indicato, nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito e nella **colonna 2**, l'ammontare delle deduzioni di cui all'art. 120, comma 1, del T.U.I.R. eventualmente spettanti ai fini dell'ILOR non oltre il limite cumulativo massimo consentito.

17 MOD. 750/L - REDDITI DELLE SOCIETÀ O ASSOCIAZIONI DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

In questo modello vanno riepilogati i redditi dichiarati dalle società o associazioni negli appositi modelli contrassegnati con le lettere da *A* ad *I*, dei quali si è già accennato in precedenza.

Nella **colonna 1** va riportato l'ammontare del reddito (o della perdita) risultante dai quadri staccati in corrispondenza del rigo relativo al tipo di reddito.

Nella **colonna 2** devono essere indicate le ritenute d'acconto subite dalla società o associazione per ciascun tipo di reddito.

Nella **colonna 3** va indicato l'ammontare delle imposte pagate all'estero.

Circa le imposte pagate all'estero, si precisa che occorre indicare in apposito allegato i redditi prodotti all'estero, distintamente per Stato di provenienza, nonchè le corrispondenti imposte ivi pagate nell'anno in via definitiva, intendendosi per tali quelle non suscettibili di modificazione a favore del contribuente nè di rimborsi e, quindi, con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e in genere di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

Se le imposte pagate all'estero relative ai redditi del 1988 saranno, in tutto o in parte, pagate negli anni successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà richiedere la detrazione nella dichiarazione relativa all'anno in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel 1988. Ove nel 1988 siano stati effettuati pagamenti in via definitiva o abbiano acquistato nello stesso anno il carattere della definitività pagamenti effettuati negli anni precedenti per imposte relative ai redditi prodotti all'estero negli anni dal 1974 al 1987 compresi nelle dichiarazioni presentate per tali anni, i relativi importi dovranno essere indicati separatamente nelle apposite distinte, unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato dallo Stato estero per ciascuno degli anni predetti.

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi, in denaro o in natura (distribuiti dalle società per azioni, dalle società in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative e dalle società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato nonché dagli enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), percepiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

Il credito di imposta sui dividendi, che concorre pro-quota a formare il reddito imponibile dei singoli soci, è pari ai 9/16 (56,25 per cento) degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti nel caso in cui la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 nonchè, nel caso in cui trattasi di partecipazioni in enti di cui all'art. 87, lett. *b*) del T.U.I.R., quando la delibera sia stata adottata dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988.

Il credito d'imposta continua, invece, a spettare nella minor misura di un terzo degli utili riscossi se la distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983.

Per gli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. *b*), del T.U.I.R., prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988, nessun credito d'imposta può essere fatto valere.

Il credito di imposta non spetta sui dividendi per i quali è stata applicata la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (cedolare secca opzionale ovvero ritenuta sui dividendi attribuiti su azioni di risparmio o distribuiti da società cooperative di cui all'art. 14 del D.P.R. n.601), nè se gli utili siano stati distribuiti da società estere non residenti.

In base all'art. 122, comma 4, del T.U.I.R., il credito di imposta di cui all'art. 14 dello stesso T.U.I.R. spetta anche ai soci di società di persone risultanti dalla trasformazione di società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi o riserve (esclusi quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del T.U.I.R.) costituiti prima della trasformazione, i quali sono imputati ai soci stessi a norma dell'art. 5 del T.U.I.R.:

a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuiti o utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritti in bilancio con indicazione della loro origine;

Se i soci sono più di diciassette la loro indicazione potrà essere proseguita su un foglio aggiunto indicandovi i richiesti dati ed elementi nello stesso ordine sopra detto. In questa ipotesi al **rigo 52** del mod. 750/M vanno indicati (dalla colonna 3 in poi) i dati cumulativi relativi a quei soci, elencati nel detto foglio aggiunto, in capo ai quali va calcolata la deduzione dai redditi agrari o d'impresa, in quanto i soci stessi esercitano la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisce la loro attività prevalente; per contro, al **rigo 53** vanno indicati i dati cumulativi relativi a quei soci, anch'essi elencati nel detto foglio aggiunto, che non prestano alcuna opera nell'impresa o, se la prestano, essa non costituisce la loro occupazione prevalente. Detto foglio aggiunto va debitamente datato e sottoscritto. Nella **colonna 2**, con un SI oppure con un NO va precisato se per il socio l'attività svolta nell'impresa costituisce l'occupazione prevalente e ciò ai fini delle deduzioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R., da effettuare dal reddito assoggettabile ad ILOR. Nella **colonna 3** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili. In base all'art. 5, comma 2, del T.U.I.R. le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1988 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono uguali.

Le quote di reddito o perdita spettanti a ciascuno dei soci o associati, già complessivamente esposti nel precedente mod. 750/L ed emergenti dai quadri staccati da A ad H, vanno indicate nella **colonna 4**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del T.U.I.R., le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale possono essere dedotte da parte dei soli soci accomandatari.

Nella **colonna 5** va indicata la quota di ritenute d'acconto spettante a ciascun socio od associato, calcolata sulla somma degli importi indicati al rigo 13, colonna 2, del quadro L.

Nella **colonna 6** va ripartito, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio od associato, il credito d'imposta sui dividendi indicato a colonna 4 del rigo 13 del mod. 750/L.

Nella **colonna 7** va ripartito il credito d'imposta, spettante per l'acquisto o la locazione finanziaria dei registratori di cassa, già indicato a colonna 5 del rigo 13 del mod. 750/L, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascun socio o associato.

Nella **colonna 8** va indicata l'ILOR di cui al "Totale 1" della colonna 6 del mod. 750/L ripartita in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei singoli soci, prescindendo dal fatto che per alcuni di essi siano state operate le deduzioni di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R.

Così, se l'imposta pagata dalla società di cui al secondo esempio più avanti formulato è stata di L. 1.200.000, ciascun socio che partecipa per un quarto agli utili della società potrà portarsi in deduzione dal proprio reddito complessivo non più di L. 300.000 (1.200.000 : 4). Ciò perchè l'art. 10, comma 4, del T.U.I.R. dispone, per le società in argomento, che l'ILOR dovuta in base alla dichiarazione dei redditi dalle società stesse si deduce dal reddito complessivo di ciascun socio proporzionalmente alla quota di reddito a lui imputabile e che nella stessa proporzione si deduce l'ILOR pagata dalla società stessa in base ad accertamenti d'ufficio o in rettifica.

Nella **colonna 9** vanno indicate le quote spettanti a ciascun socio degli oneri (già individuati in sede di istruzioni per la compilazione della colonna 6 del quadro L), sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 del T.U.I.R., i quali, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dello stesso T.U.I.R., si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci.

Nella **colonna 10** va riportato l'ammontare della deduzione spettante a ciascun socio o associato, così come calcolato ai sensi dell'art. 120, comma 1, del T.U.I.R., nei singoli modelli staccati ed indicata nel rigo 25, colonna 3, del mod. 750/O. Tale deduzione è fissata nella misura del 50% della quota spettante a ciascun socio o associato ed in ogni caso per un ammontare non inferiore a L. 6.000.000 e non superiore a L. 12.000.000, salvo il ragguaglio ad anno.

Nella **colonna 11** va riportato l'ammontare della ulteriore deduzione dal reddito d'impresa concessa, ai sensi dell'art. 120, comma 2, del T.U.I.R., in aggiunta a quella prevista nel comma 1 dello stesso articolo:

a) alle imprese artigiane iscritte nel relativo albo;

b) alle imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza commerciale, alberghiera o di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e in mense aziendali;

c) alle imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

Tale ulteriore deduzione è pari al 30% della quota di reddito spettante a ciascun socio al netto della deduzione ex art. 120, comma 1, del T.U.I.R., con un minimo di L. 2.000.000 ed un massimo di L. 4.000.000, salvo il ragguaglio ad anno. Le predette misure sono elevate a L. 3.000.000 e a L. 6.000.000 ovvero a L. 4.000.000 e a L. 8.000.000 per le imprese artigiane di cui alla precedente lettera *a)* che hanno impiegato per la maggior parte del periodo di imposta rispettivamente uno ovvero due o più apprendisti.

Si sottolinea che le deduzioni in questione vengono concesse purchè dal socio sia stata prestata nella società, in qualità di socio, la propria personale opera e che questa non sia estrinsecata in un qualsiasi modo, ma sia stata tale da rappresentare l'occupazione prevalente.

Ciò comporta che ad uno stesso soggetto non può essere riconosciuta detta condizione in più di una società, essendo il termine prevalente riferito all'occupazione potenziale del socio e non all'attività della società, per cui non è possibile, in concreto, più di un'occupazione prevalente con riferimento alla medesima persona.

Il campo di applicazione dei benefici è, pertanto, limitato ai soci che prestano la loro opera nella società in modo prevalente rispetto alle altre eventuali diverse occupazioni ed alla quota di reddito a ciascuno di essi spettante.

Si ricorda che qualora i soci di società di persone percepiscano un compenso specifico per la loro attività di amministratori e quest'ultima costituisca la loro attività prevalente, la società non può fruire, in relazione ai detti soci, delle deduzioni ai fini dell'ILOR.

Le suddette deduzioni previste ai fini ILOR per i redditi agrari o d'impresa si applicano a condizione che la società dichiarante attesti che sussistono i requisiti sopra specificati in capo a ciascun socio per il quale sono state calcolate le deduzioni e che all'uopo risulti sottoscritta la dichiarazione predisposta nel riquadro sottostante il mod. 750/O.

Si fa presente che, in caso di falsità dell'attestazione, si applicano, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto-legge n. 853 del 1984, convertito nella legge n. 17 del 1985, le sanzioni penali previste dall'art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

A maggior chiarimento si formulano i seguenti esempi:

1° esempio: Società esercente attività di commercio al minuto. Quattro soci di cui due prestano la propria opera nella società e tale prestazione costituisce la loro occupazione prevalente.

Quote uguali

Reddito netto	L. 60.000.000
— Calcolo deduzione ex art. 120, comma 1, del T.U.I.R.: quote reddito individuale (L. 60.000.000 : 4)	» 15.000.000

Deduzione per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L. 6.000.000)	» 7.500.000
— Calcolo deduzione ex art. 120, comma 2, del T.U.I.R.: 30% della quota di reddito di ciascun socio lavoratore, al netto della deduzione ex art. 120, comma 1, con minimo di L. 2.000.000 (30% di 7.500.000)	» 2.250.000
Riepilogo:	
Reddito netto	» 60.000.000
deduzioni ex art. 120, commi 1 e 2 (L. 9.750.000 × 2)	» 19.500.000
Reddito imponibile ILOR	L. 40.500.000

2° *esempio:*

Quattro soci di società esercente attività diversa da quelle di cui all'art. 120, comma 2, del T.U.I.R., dei quali due prestano la propria opera nella società e tale prestazione costituisce la loro occupazione prevalente.

Quote uguali	
Reddito netto	L. 16.000.000
— Quota reddito per ogni socio (L. 16.000.000 : 4)	» 4.000.000
Deduzione per ciascun socio lavoratore (50% della propria quota di reddito con un minimo di L. 6.000.000)	» 4.000.000
Riepilogo:	
Reddito netto	» 16.000.000
deduzioni ex art. 120, comma 1, del T.U.I.R.: intera quota spettante perchè inferiore al minimo deducibile (L. 4.000.000 × 2)	» 8.000.000
Reddito imponibile ILOR	L. 8.000.000

Prospetto da rilasciare ai soci o associati.

Sulla base dei dati risultanti dal mod. 750/M, la società o associazione rilascerà a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la propria ragione sociale, sede e numero di codice fiscale; i dati identificativi del socio o associato; il reddito (o la perdita) totale dichiarato agli effetti dell'IRPEF; la quota di partecipazione agli utili spettante al singolo socio o associato; le quote di reddito (o perdita), di ritenute di acconto, di imposte pagate all'estero (indicando anche la quota di reddito prodotto all'estero), di crediti d'imposta sui dividendi, di crediti per registratori di cassa, di ILOR e relativa addizionale straordinaria, di oneri di cui al comma 3 dell'art. 10 del T.U.I.R. sostenuti dalle società semplici e di deduzioni ai fini dell'ILOR di cui all'art. 120, commi 1 e 2, del T.U.I.R., imputabili al singolo socio o associato, distinguendo i dati relativi ai redditi soggetti all'IRPEF a tassazione ordinaria, da riportare dal socio o associato persona fisica nel quadro 740/H, da quelli soggetti a tassazione separata, da riportare da parte del socio persona fisica di società semplice o dell'associato nel mod. 740/M.

Analogo prospetto va rilasciato quando compartecipe sia una società di capitali o altra società di persone.

In detto prospetto deve altresì essere specificato:

— se la società è in regime forfetario ovvero in regime ordinario. Nel primo caso è consentito al socio di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 4, del T.U.I.R., mentre nel caso in cui sia stata tenuta la contabilità ordinaria il socio può portare in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, la differenza tra l'ammontare delle perdite d'impresa in regime ordinario e l'ammontare dei redditi;

— la quota spettante alle imprese socie (società commerciali o persone fisiche) degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dala stessa data, che non sono stati già portati a riduzione degli interessi passivi deducibili in sede di determinazione dell'imponibile della società. Le imprese socie devono computare tra gli interessi e altri proventi esenti da imposta sopra menzionati di propria spettanza (fino a concorrenza del cui ammontare gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione ai sensi dell'art. 63, comma 3, del T.U.I.R.), anche quelli conseguiti per il tramite di società di cui all'art. 5 del T.U.I.R.

19 MOD. 750/O - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

a) **Redditi e deduzioni**

Dai modelli relativi alle singole categorie di reddito si devono riportare, rispettivamente alle **colonne 2, 3 e 4** del mod. 750/O, i redditi e le deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, commi 1 e 2 del T.U.I.R..

Nel rigo **24** del mod. 750/O le società che non compilano il modello 750/A devono indicare, in seguito alla trasformazione da società soggette all'IRPEG in società di persone, l'ammontare delle riserve o fondi costituiti con somme non assoggettate a tassazione prima della trasformazione stessa (in quanto trattasi di riserve o fondi in sospensione d'imposta di cui al rigo 58 dell'apposito prospetto posto nella quarta pagina del modello fondamentale), con esclusione di quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del T.U.I.R. (cioè quelli costituiti con soprapprezzi di emissione delle azioni o quote; interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote; avanzi di fusione; versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale; saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta).

Si ricorda che i redditi esposti in questa sezione non possono in alcun caso essere negativi e che le deduzioni non possono mai superare il relativo reddito.

Per quanto riguarda le menzionate deduzioni, gli importi indicati al **rigo 25, colonne 3 e 4,** devono coincidere, rispettivamente, con i totali di colonne 10 e 11, rigo 54, del mod. 750/M.

La somma delle dette deduzioni va indicata al **rigo 26**, colonna 4, e tale importo va sottratto dal reddito di rigo 25, colonna 2; il risultato ottenuto va indicato al **rigo 27.**

Al **rigo 28** va riportata la somma dei redditi dominicali e agrari dei terreni e dei fabbricati, al netto della deduzione di cui all'art. 120, comma 1, del T.U.I.R. già indicata al rigo 18 col. 3.

L'importo risultante da detta somma costituisce il reddito imponibile ILOR da indicare al **rigo 29** qualora sia superiore al reddito indicato al rigo 27: ciò in quanto, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del T.U.I.R., per i redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa l'ILOR è applicata separatamente.

Al rigo 29 va, invece, indicato il reddito di cui al rigo 27 qualora lo stesso risulti superiore a quello di cui al rigo 28.

b) Calcolo e versamento dell'ILOR.

Al **rigo 30** va indicata l'imposta dovuta che è pari al 16,2% dell'importo di rigo 29.

Al **rigo 31** si riporta l'acconto eventualmente versato nel mese di novembre 1988, trascrivendo negli appositi spazi gli estremi di versamento desunti dalla attestazione rilasciata dall'azienda di credito o dall'ufficio postale.

Si esegue quindi la somma algebrica fra l'importo di rigo 30 e quello di rigo 31: se positiva, si avrà l'importo dell'ILOR da versare a saldo, che deve essere indicato al **rigo 32**; se negativa, risulterà un credito di imposta, da indicare al **rigo 33.**

Al rigo 34 va riportato il saldo versato con gli estremi dell'attestazione di versamento (data e codice banca o codice ufficio postale).

Si ricorda che i versamenti non vanno effettuati se l'imposta da versare a saldo non supera le lire 20.000.

L'inosservanza totale o parziale dell'obbligo di versamento dell'imposta dovuta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi comporta il pagamento degli interessi di mora nella misura del 9% annuo sulle somme non versate, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per il versamento stesso e sino alla data di scadenza della prima rata del ruolo di riscossione dell'imposta non versata, nonchè l'applicazione della soprattassa, pari al 40% delle somme non versate.

Se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a tre giorni, detta soprattassa si applicherà nella misura del 3%.

Si fa presente che l'ordinanza del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile n. 1509/FPC del 28 luglio 1988, nel disciplinare l'ulteriore proroga dei benefici di sospensione dei termini in favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Sondrio colpite dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987, dispone inoltre che il versamento dell'intero ammontare delle imposte dovute a titolo di IRPEF e ILOR per l'anno 1988 verrà effettuato contemporaneamente alla presentazione delle relative dichiarazioni, sollevando così gli interessati dall'obbligo del versamento dell'acconto da corrispondere nel mese di novembre 1988.

Tale provvidenza si applica in favore dei:

— soggetti residenti o aventi sede da data anteriore al 18 luglio 1987 nei comuni della provincia di Sondrio riconosciuti alluvionati;

— soggetti aventi residenza o sede altrove ma che svolgono nei comuni predetti attività imprenditoriali o di lavoro autonomo da data anteriore al 18 luglio 1987, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle attività stesse. Data l'unicità della determinazione dell'imposta e del relativo acconto che non ne consente il frazionamento, possono usufruire della predetta provvidenza solo coloro che, nei comuni alluvionati, abbiano svolto l'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo in via esclusiva.

I soggetti già residenti in uno dei comuni alluvionati da data anteriore al 18 luglio 1987 ed ora non più residenti, nonchè i soggetti, residenti o aventi sede in comuni diversi da quelli alluvionati che fruiscono del beneficio suddetto in quanto svolgono nei comuni predetti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo da data anteriore al 18 luglio 1987, devono comprovare la spettanza del beneficio allegando alla dichiarazione dei redditi, rispettivamente, il certificato comprovante la residenza in un comune alluvionato da data anteriore al 18 luglio 1987 o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante lo svolgimento dell'attività imprenditoriale o di lavoro autonomo nell'area alluvionata da data anteriore al 18 luglio 1987.

20 PROSPETTO DELLE RISERVE O FONDI FORMATI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTA ALL'IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

Questo prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, di fruire del credito d'imposta relativamente ai fondi o riserve (diversi da quelli di cui al comma 1 dell'art. 44 del T.U.I.R.) costituiti prima della trasformazione, i quali sono imputati ai soci stessi a norma dell'art. 5 del T.U.I.R.: *a*) nel periodo di imposta in cui vengono distribuiti o utilizzati per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritti in bilancio con indicazione della loro origine; *b*) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritti in bilancio o vi siano iscritti senza la detta indicazione.

Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 del T.U.I.R., pari a 9/16, a condizione che la dichiarazione dei redditi della società rechi, nel presente prospetto, le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105 dello stesso T.U.I.R..

Il credito di imposta non spetta per le riserve o fondi:

a) formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;

b) che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società.

Il credito d'imposta è, invece, ridotto al 36 per cento per le riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso.

Ai fini della compilazione del prospetto si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve o fondi, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, che deve essere pari al saldo finale risultante dall'ultimo bilancio della società di capitale; qualora la riserva o fondo dopo la trasformazione non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta della società di capitale.

Nella **colonna 2** vanno indicate le somme utilizzate nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, le quali non devono essere imputate ai soci.

Nella **colonna 3** va, invece, indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci. Qualora la riserva o fondo, dopo la trasformazione, non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.

Nel **rigo 55** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota normale.

Nel **rigo 56** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo 57** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci

Nel **rigo 58** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.

Nel **rigo 59** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve o altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

21 PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Questo prospetto va compilato in aggiunta all'allegato concernente gli stessi redditi, di cui si è già fatto cenno al punto 17. Al rigo **60** va indicato l'ammontare complessivo del reddito prodotto all'estero, mentre al rigo **61** va riportato soltanto l'ammontare del reddito in relazione al quale sono state pagate imposte all'estero in via definitiva.

22 PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI

Il Prospetto dei conferimenti agevolati interessa le sole imprese che in esercizi precedenti abbiano operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si dovrà provvedere alla compilazione di un allegato riportando i dati riepilogativi al **rigo 62**.

Quanto alle voci delle distinte colonne si precisa che:

— per valore attribuito all'azienda è da intendersi quello risultante dalla perizia di stima (se il conferimento è operato verso società di capitali) ovvero quello risultante dall'atto di conferimento (nelle altre ipotesi);

— il costo fiscale di riferimento alla data del conferimento è dato dalla somma algebrica delle attività e passività conferite assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti a quella data;

— l'importo da riportare nella colonna «valore della partecipazione iscritta in bilancio», è, ovviamente, quello assunto in bilancio a detto titolo;

— in ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate tutte le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta. Tale rilevazione va operata distintamente per i realizzi dell'esercizio e per quelli complessivamente riferibili ad esercizi anteriori.

23 PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI

In questo prospetto non vanno indicati i dati riguardanti le esenzioni relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nelle **colonne 1** e **7** i contribuenti che richiedono l'esenzione o che hanno già richiesto l'esenzione devono indicare la disposizione legislativa che ne prevede la concessione apponendo nella apposita casella il codice da scegliere nella **tabella E**, di seguito riportata.

Il contribuente che ha più attività agevolate indicherà per ciascuna le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui trattasi delle medesime disposizioni.

Nelle **colonne 2** e **8** deve essere indicato lo stato della richiesta utilizzando i diversi codici di cui alla **tabella F**, di seguito riportata, da apporre nell'apposita casella a seconda che l'esenzione sia richiesta nella dichiarazione dei redditi per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa ai precedenti anni, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione.

Nelle **colonne 3** e **9** va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'esenzione.

Nelle **colonne 4** e **10** deve essere indicato l'anno in cui è stata richiesta l'esenzione. Il contribuente che richiede l'esenzione per la prima volta nella dichiarazione 1989 relativa all'anno 1988 indicherà l'anno 1989.

Nelle **colonne 5** e **11** deve essere indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito esente.

Nelle **colonne 6** e **12** va indicato l'ammontare del reddito esente o reinvestito.

Le **colonne 3, 4, 9** e **10** non devono essere utilizzate per le agevolazioni degli utili reinvestiti.

Della richiesta dell'esenzione, fatta per la prima volta nella dichiarazione dei redditi, è opportuno sia informato il competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette al quale (e *non* al Centro di Servizio cui è stata inviata la dichiarazione dei redditi contenente la richiesta di esenzione) deve essere inviata con plico separato a mezzo raccomandata A.R. la documentazione di rito, compresa quella prescritta dal 3° comma dell'art. 102 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218.

TABELLA *E*) TIPO DI ESENZIONE

Mezzogiorno (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64)

01	Esenzione totale ILOR (art. 101, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
02	Esenzione parziale ILOR (art. 101, 2° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)
03	Esenzione ILOR 100% utili reinvestiti (art. 14, 4° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)

Zone depresse Centro Nord e Polesine (art. 30, 1° e 2° comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; legge 1° dicembre 1986, n. 879).

20	Esenzione totale ILOR
21	Esenzione parziale ILOR

Province di Trieste e Gorizia; Comuni di Monfalcone, S. Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ancona e Falconara Marittima, zona portuale Aussa Corno (art. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) art. 4 legge 27 dicembre 1975, n. 700; art. 30, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; art. 9, 2° comma, legge 2 maggio 1983, n. 156; legge 29 gennaio 1986, n. 26)

30	Esenzione totale ILOR
31	Esenzione parziale ILOR

Altri territori (art. 1, commi 8 e 9, D.L. 22 dicembre 1981, n. 790, convertito in legge 23 febbraio 1982, n. 47; art. 3 terdecies D.L. 1° ottobre 1982, n. 696, convertito in legge 29 novembre 1982, n. 883; legge 10 maggio 1983, n. 190)

50	Esenzione totale ILOR
51	Esenzione parziale ILOR

Utili reinvestiti in settori agevolati

80	Esenzione 70% utili reinvestiti (articoli 7, 8, 9, legge 30 aprile 1985, n. 163)

TABELLA *F*) STATO DELL'ESENZIONE

A	Esenzione (totale o parziale) richiesta in dichiarazione per la prima volta.
B	Esenzione (totale o parziale) già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
C	Esenzione (totale o parziale) già richiesta con apposita istanza.
D	Esenzione (totale o parziale) riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio.
E	Esenzione (totale o parziale) negata dall'Ufficio con provvedimento in contestazione.

Riservato all'Ufficio

Ufficio delle imposte di ____________ oppure Centro di Servizio di ____________ N. ....

Presentata al Comune di ____________

il ____________ n. ____________

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/89

dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società o associazioni fra artisti o professionisti

REDDITI 1988

SE IL PERIODO D'IMPOSTA È INFERIORE ALL'ANNO INDICARNE LE DATE

dal giorno mese anno al giorno mese anno

Il modello va compilato a macchina o in stampatello consultando le istruzioni allegate

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE (1) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (1) (se diverso dalla sede legale) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE — TELEFONO (prefisso e numero)

STATO VEDERE TAB. A — NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B — ATTIVITÀ VEDERE TAB. C — SITUAZIONE VEDERE TAB. D

IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE

IMPRESE ARTIGIANE di cui all'art. 120 comma 2 — NUMERO APPRENDISTI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — CODICE CARICA ① ② ③ ④

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME (senza abbreviazione) — SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno 1

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

TELEFONO (prefisso e numero)

Il sottoscritto Cognome ____________ Nome ____________

Numero di Codice Fiscale (2) ____________ nato in (2) Comune ____________ Prov ____ il (2) Data di nascita 1

domiciliato in (2) Comune ____________ Prov. ____ Frazione, via e numero civico ____________

dichiara, con questo atto, in qualità di ____________ i redditi della suindicata società o associazione quali risultano dai modelli (3) [A] [B] [C] [D] [D1] [E] [F] [G] [H] [I] [L] [M] [O] e dai prospetti riepilogativi.

Dichiara altresì di aver compilato il modello (3) [N]

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Il dichiarante

Data ____________

1) Barrare la casella se i dati sono variati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno
2) Compilare soltanto se i dati sono diversi da quelli indicati nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE
3) Barrare le caselle che interessano.

AVVERTENZA: Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

QUADRO L - REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord.	TIPO DI REDDITO (O PERDITA)	QUADRI	1 AMMONTARE DEL REDDITO O DELLA PERDITA (1)	2 RITENUTE D'ACCONTO	3 IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	CREDITO D'IMPOSTA 4 SUI DIVIDENDI	CREDITO D'IMPOSTA 5 REGISTRATORI DI CASSA	6 ONERI DEDUCIBILI
01	D'impresa ordinaria	(A)	.000	.000	.000	.000	.000	ILOR pagata per autotassazione a saldo
02	D'impresa forfetaria	(B)	.000	.000	.000		.000	.000
03	Di lavoro autonomo	(C) (2)	.000	.000	.000			ILOR pagata per autotassazione in acconto
04	Dominicale dei terreni	(D)	.000					.000
05	Agrario	(D)	.000					ILOR pagata per iscrizione a ruolo
06	Di allevamento	(D1)	.000					.000
07	Dei fabbricati	(E)	.000					ILOR da quadro G
08	Di capitale	(F)	.000	.000	.000	.000		.000
09	Di partecipazione	(G)	.000	.000	.000	.000	.000	TOTALE 1
10	Diversi	(H)	.000	.000	.000			.000
11	Rimborsi, restituzioni e sgravi (art. 10, comma 5) (3)		.000					Oneri deducibili (art. 10, comma 3)
12	Riserve o fondi costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (4)		.000			.000		.000
13	Totale		.000	.000	.000	.000	.000	Oneri deducibili da partecipazione .000
14	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000		.000		TOTALE 2 .000

QUADRO O - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

N. ord.	TIPO DI REDDITO	1 QUADRI	2 REDDITI	3 DEDUZIONI art. 120, comma 1	4 DEDUZIONI art. 120, comma 2
15	D'impresa ordinaria	(A)	.000	.000	.000
16	D'impresa forfetaria	(B)	.000	.000	.000
17	Dominicale dei terreni	(D)	.000		
18	Agrario	(D)	.000	.000	
19	Di allevamento	(D1)	.000	.000	
20	Dei fabbricati	(E)	.000		
21	Di capitale	(F)	.000		
22	Diversi	(H)	.000		
23	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000	
24	Riserve o fondi non tassati costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (5)		.000		
25	TOTALI		.000	.000	.000
26	Totale deduzioni (somma delle colonne 3 e 4 di rigo 25)				.000
27	Reddito complessivo imponibile (sottrarre il rigo 26 dal rigo 25, col. 2)				.000
28	Reddito dei terreni e fabbricati non costituenti beni strumentali né beni-merce (sommare gli importi dei righi 17, 18 e 20, col. 2, e sottrarre l'importo di rigo 18 col. 3)				.000
29	Reddito imponibile ILOR (confrontare gli importi dei righi 27 e 28 e riportare il maggiore)				.000
30	ILOR DOVUTA (calcolare il 16,20% dell'importo di rigo 29)				.000
31	ACCONTO Versato il		88 codice BANCA				oppure ufficio POSTALE							.000
32	IMPOSTA DA VERSARE A SALDO (sottrarre il rigo 31 dal rigo 30)				.000
	oppure				
33	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 30 dal rigo 31)				.000
34	SALDO Versato il		89 codice BANCA				oppure ufficio POSTALE							.000

L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo 32, oppure al rigo 33, non supera **L. 20.000** (L. 121 del 1986)

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nella presente dichiarazione.

Il dichiarante ....

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI L ED O

(1) La perdita va indicata preceduta dal segno meno.
(2) Barrare la casella se il reddito è stato determinato forfetariamente.
(3) Le imposte di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e gli altri oneri dedotti e successivamente rimborsati vanno indicati in questo rigo soltanto dalle Associazioni o dalle Società che non compilano il quadro 750/A.
(4) Le riserve o fondi costituiti prima della trasformazione e da imputare ai soci ai sensi dell'art. 122, comma 4, vanno inseriti in questo rigo soltanto dalle società che non compilano il mod. 750/A.
(5) Le società che non compilano il Mod. 750/A devono indicare in questo rigo le riserve o fondi in sospensione d'imposta (di cui al rigo 58, colonna 3, del «PROSPETTO» posto in quarta pagina) costituiti prima della trasformazione, che devono concorrere a formare il reddito della società ai sensi dell'art. 122, comma 4.

QUADRO M IMPUTAZIONE DEI REDDITI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI (6)

Quando il socio non è persona fisica indicare al posto del cognome e nome la denominazione o la ragione sociale

N. ord	NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	QUALIF (7)	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV.	DATA DI NASCITA	2 Occupazione prevalente (SI o NO)	3 Quote partec. agli utili % (8)
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI **CON** OCCUPAZIONE PREVALENTE							SI	
53	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI **SENZA** OCCUPAZIONE PREVALENTE							NO	
54							TOTALI		100,00

Indicare nei riquadri sottostanti i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord	4 QUOTE DI REDDITO O PERDITA DI CUI AL RIGO 13 COL. 1	5 RITENUTE D'ACCONTO DI CUI AL RIGO 13 COL. 2	6 CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI DI CUI AL RIGO 13 COL. 4	7 CREDITO D'IMPOSTA SUI REGISTRATORI DI CASSA DI CUI AL RIGO 13 COL. 5	ONERI DEDUCIBILI – 8 ILOR (9)	ONERI DEDUCIBILI – 9 ALTRI ONERI (10)	10 AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR (ART. 120, COMMA 1) DI CUI AL RIGO 25 COL. 3	11 AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR (ART. 120, COMMA 2) DI CUI AL RIGO 25 COL. 4
35	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
36	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
37	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
38	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
39	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
40	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
41	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
42	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
43	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
44	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
45	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
46	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
47	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
48	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
49	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
50	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
51	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
52	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
53	.000	.000	.000	.000	.000	.000		
54	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

(6) Indicare coloro che rivestono tale qualità alla data di chiusura dell'esercizio

(7) Indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di socio accomandante e R negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata in riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione. Quando gli amministratori non rivestono la qualifica di soci o associati compilare il quadro N posto nell'ultima pagina delle istruzioni.

(8) Le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1988 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se le quote non risultano dai detti atti si presumono uguali.

(9) Ripartire tra i soci il «TOTALE 1» di colonna 6 del quadro L.

(10) Ripartire tra i soci il «TOTALE 2» di colonna 6 del quadro L.

PROSPETTO DELLE RISERVE O FONDI FORMATI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTA ALL'IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

N. ord	1 SALDO INIZIALE	2 DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	3 ALTRI DECREMENTI	4 SALDO FINALE
55	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, assoggettati ad irpeg ad aliquota normale.			
	.000	.000	.000	.000
56	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, non assoggettati ad irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 58 e 59.			
	.000	.000	.000	.000
57	Riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso esclusi quelli di cui ai righi 58 e 59.			
	.000	.000	.000	.000
58	Riserve o fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.			
	.000	.000	.000	.000
59	Riserve o fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.			
	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

60	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO	.000
61	AMMONTARE DEL REDDITO PER IL QUALE COMPETE IL CREDITO D'IMPOSTA	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI (Art. 10 legge n. 904/77)

N. ord.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'Azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partecipazione iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE: Esercizi precedenti 4	Nell'esercizio 5
62	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N. ord.	1 Tipo di esenzione	2 Stato della esenzione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 Tipo di esenzione	8 Stato della esenzione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO ESENTE
63			19	19		.000			19	19		.000
64			19	19		.000			19	19		.000
65			19	19		.000			19	19		.000
66			19	19		.000			19	19		.000
67			19	19		.000			19	19		.000
68			19	19		.000			19	19		.000

Riservato all'Ufficio

Ufficio delle imposte di ____ oppure Centro di Servizio di ____ N. ....

Presentata al Comune di ____

il ____ n. ____

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 750/89

dichiarazione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società o associazioni fra artisti o professionisti

REDDITI 1988

SE IL PERIODO D'IMPOSTA È INFERIORE ALL'ANNO INDICARNE LE DATE

dal giorno | mese | anno — al giorno | mese | anno

Il modello va compilato a macchina o in stampatello consultando le istruzioni allegate

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE (1) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

DOMICILIO FISCALE (1) (se diverso dalla sede legale) — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P.

SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE — TELEFONO (prefisso e numero)

STATO VEDERE TAB. A — NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B — ATTIVITÀ VEDERE TAB. C — SITUAZIONE VEDERE TAB. D

IN CASO DI FUSIONE INDICARE IL CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE

IMPRESE ARTIGIANE di cui all'art. 126 comma 2 — NUMERO APPRENDISTI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

NUMERO DI CODICE FISCALE — CODICE CARICA ① ② ③ ④

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME (senza abbreviazione) — SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA giorno mese anno

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA — PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA o (se diverso) DOMICILIO FISCALE — COMUNE — PROVINCIA (sigla)

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO — C.A.P. — TELEFONO (prefisso e numero)

Il sottoscritto Cognome ____ Nome ____

Numero di Codice Fiscale (2) ____ nato in (2) Comune ____ Prov ____ il (2) Data di nascita ____

domiciliato in (2) Comune ____ Prov. ____ Frazione, via e numero civico ____

dichiara, con questo atto, in qualità di ____ i redditi della suindicata società o associazione quali risultano dai modelli (3) A B C D D1 E F G H I L M O e dai prospetti riepilogativi.

Dichiara altresì di aver compilato il modello (3) N

La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ____

Il dichiarante

1) Barrare la casella se i dati sono variati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno.
2) Compilare soltanto se i dati sono diversi da quelli indicati nel riquadro relativo al RAPPRESENTANTE.
3) Barrare le caselle che interessano.

AVVERTENZA: Ove non diversamente specificato, gli articoli richiamati si riferiscono al Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

QUADRO L REDDITI DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord	TIPO DI REDDITO (O PERDITA)	QUADRI	1 AMMONTARE DEL REDDITO O DELLA PERDITA (1)	2 RITENUTE D'ACCONTO	3 IMPOSTA PAGATA ALL'ESTERO	CREDITO D'IMPOSTA 4 SUI DIVIDENDI	CREDITO D'IMPOSTA 5 REGISTRATORI DI CASSA	6 ONERI DEDUCIBILI
01	D'impresa ordinaria	(A)	.000	.000	.000	.000	.000	ILOR pagata per autotassazione a saldo
02	D'impresa forfetaria	(B)	.000	.000	.000		.000	.000
03	Di lavoro autonomo	(C) (2)	.000	.000	.000			ILOR pagata per autotassazione in acconto
04	Dominicale dei terreni	(D)	.000					.000
05	Agrario	(D)	.000					ILOR pagata per iscrizione a ruolo
06	Di allevamento	(D1)	.000					.000
07	Dei fabbricati	(E)	.000					ILOR da quadro G
08	Di capitale	(F)	.000	.000	.000	.000		.000
09	Di partecipazione	(G)	.000	.000	.000	.000	.000	TOTALE 1
10	Diversi	(H)	.000	.000	.000			.000
11	Rimborsi, restituzioni e sgravi (art. 10, comma 5) (3)		.000					Oneri deducibili (art. 10, comma 3)
12	Riserve o fondi costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (4)		.000			.000		.000
13	Totale		.000	.000	.000	.000	.000	Oneri deducibili da partecipazione .000
14	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000		.000		TOTALE 2 .000

QUADRO O DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI ILOR E CALCOLO DELL'IMPOSTA

N. ord	TIPO DI REDDITO	1 QUADRI	2 REDDITI	3 DEDUZIONI art. 120, comma 1	4 DEDUZIONI art. 120, comma 2
15	D'impresa ordinaria	(A)	.000	.000	.000
16	D'impresa forfetaria	(B)	.000	.000	.000
17	Dominicale dei terreni	(D)	.000		
18	Agrario	(D)	.000	.000	
19	Di allevamento	(D1)	.000	.000	
20	Dei fabbricati	(E)	.000		
21	Di capitale	(F)	.000		
22	Diversi	(H)	.000		
23	Soggetti a tassazione separata	(I)	.000	.000	
24	Riserve o fondi non tassati costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4) (5)		.000		
25	TOTALI		.000	.000	.000
26	Totale deduzioni (somma delle colonne 3 e 4 di rigo 25)				.000
27	Reddito complessivo imponibile (sottrarre il rigo 26 dal rigo 25, col. 2)				.000
28	Reddito dei terreni e fabbricati non costituenti beni strumentali né beni-merce (sommare gli importi dei righi 17, 18 e 20, col. 2, e sottrarre l'importo di rigo 18 col. 3)				.000
29	Reddito imponibile ILOR (confrontare gli importi dei righi 27 e 28 e riportare il maggiore)				.000
30	ILOR DOVUTA (calcolare il 16,20% dell'importo di rigo 29)				.000
31	ACCONTO Versato il — 88 — codice BANCA — oppure — ufficio POSTALE				.000
32	IMPOSTA DA VERSARE A SALDO (sottrarre il rigo 31 dal rigo 30) — oppure				.000
33	IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO (sottrarre il rigo 30 dal rigo 31)				.000
34	SALDO Versato il — 89 — codice BANCA — oppure — ufficio POSTALE				.000

L'imposta non è dovuta, o non è rimborsabile, se l'importo risultante al rigo 32, oppure al rigo 33, non supera L. 20.000 (L. 121 del 1986)

ATTESTAZIONE DEDUZIONI ILOR

Si attesta che sussistono i requisiti stabiliti dalla legge per fruire delle deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi richieste nella presente dichiarazione

Il dichiarante

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI L ED O

(1) La perdita va indicata preceduta dal segno meno.
(2) Barrare la casella se il reddito è stato determinato forfetariamente
(3) Le imposte di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione e gli altri oneri dedotti e successivamente rimborsati vanno indicati in questo rigo soltanto dalle Associazioni o dalle Società che non compilano il quadro 750/A.
(4) Le riserve o fondi costituiti prima della trasformazione e da imputare ai soci ai sensi dell'art. 122, comma 4, vanno inseriti in questo rigo soltanto dalle società che non compilano il mod. 750/A.
(5) Le società che non compilano il Mod. 750/A devono indicare in questo rigo le riserve o fondi in sospensione d'imposta (di cui al rigo 58, colonna 3, del «PROSPETTO» posto in quarta pagina) costituiti prima della trasformazione, che devono concorrere a formare il reddito della società ai sensi dell'art. 122, comma 4

QUADRO M IMPUTAZIONE DEI REDDITI AI SINGOLI SOCI O ASSOCIATI (6)

Quando il socio non è persona fisica indicare al posto del cognome e nome la denominazione o la ragione sociale

N. ord	NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME E NOME	QUALIF (7)	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO DI NASCITA	PROV	DATA DI NASCITA	2 Occupazione prevalente (SI o NO)	3 Quota partec. agli utili % (8)
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI **CON** OCCUPAZIONE PREVALENTE							SI	
53	INDICARE IN QUESTO RIGO I DATI CUMULATIVI DEI RESTANTI SOCI **SENZA** OCCUPAZIONE PREVALENTE							NO	
54							TOTALI		100 00

Indicare nei riquadri sottostanti i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.	4 QUOTE DI REDDITO O PERDITA DI CUI AL RIGO 13 COL. 1	5 RITENUTE D'ACCONTO DI CUI AL RIGO 13 COL. 2	6 CREDITO D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI DI CUI AL RIGO 13 COL. 4	7 CREDITO D'IMPOSTA SUI REGISTRATORI DI CASSA DI CUI AL RIGO 13 COL. 5	ONERI DEDUCIBILI		10 AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR (ART 120, COMMA 1) DI CUI AL RIGO 25 COL. 3	11 AMMONTARE DEDUZIONI AI FINI ILOR (ART 120 COMMA 2) DI CUI AL RIGO 25 COL 4
					8 ILOR (9)	9 ALTRI ONERI (10)		
35	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
36	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
37	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
38	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
39	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
40	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
41	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
42	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
43	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
44	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
45	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
46	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
47	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
48	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
49	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
50	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
51	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
52	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
53	.000	.000	.000	.000	.000	.000		
54	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

NOTE ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO M

(6) Indicare coloro che rivestono tale qualità alla data di chiusura dell'esercizio.

(7) Indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di socio accomandante e R negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata in riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione. Quando gli amministratori non rivestono la qualifica di soci o associati compilare il quadro N posto nell'ultima pagina delle istruzioni.

(8) Le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata nel 1988 la compagine dei soci, deve essere di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se le quote non risultano dai detti atti si presumono uguali.

(9) Ripartire tra i soci il «TOTALE 1» di colonna 6 del quadro L.

(10) Ripartire tra i soci il «TOTALE 2» di colonna 6 del quadro L.

PROSPETTO DELLE RISERVE O FONDI FORMATI PRIMA DELLA TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ SOGGETTA ALL'IRPEG IN SOCIETÀ DI PERSONE

N ord	1 SALDO INIZIALE	2 DECREMENTI PER COPERTURA DELLE PERDITE	3 ALTRI DECREMENTI	4 SALDO FINALE
55	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, assoggettati ad irpeg ad aliquota normale.			
	.000	.000	.000	.000
56	Riserve o fondi formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983, non assoggettati ad irpeg, esclusi quelli di cui ai righi 58 e 59.			
	.000	.000	.000	.000
57	Riserve o fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso esclusi quelli di cui ai righi 58 e 59.			
	.000	.000	.000	.000
58	Riserve o fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.			
	.000	.000	.000	.000
59	Riserve o fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.			
	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DEI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

60	AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO	.000
61	AMMONTARE DEL REDDITO PER IL QUALE COMPETE IL CREDITO D'IMPOSTA	.000

PROSPETTO DEI CONFERIMENTI AGEVOLATI (Art. 10 legge n. 904/77)

N. ord.	SOCIETÀ CONCENTRATARIA	1 Valore attribuito all'Azienda	2 Costo fiscale alla data del conferimento	3 Valore partecipazione iscritta in bilancio	REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE	
					4 Esercizi precedenti	5 Nell'esercizio
62	DENOMINAZIONE NUMERO DI CODICE FISCALE	.000	.000	.000	.000	.000

PROSPETTO DELLE ESENZIONI TERRITORIALI E SETTORIALI (vedere istruzioni)

N ord.	1 Tipo di esenzione	2 Stato della esenzione	3 Anno di decorrenza	4 Anno di richiesta	5 Provincia (sigla)	6 REDDITO ESENTE	7 Tipo di esenzione	8 Stato della esenzione	9 Anno di decorrenza	10 Anno di richiesta	11 Provincia (sigla)	12 REDDITO ESENTE
63			19	19		.000			19	19		.000
64			19	19		.000			19	19		.000
65			19	19		.000			19	19		.000
66			19	19		.000			19	19		.000
67			19	19		.000			19	19		.000
68			19	19		.000			19	19		.000

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Mod. 750/A

REDDITI 1988

IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

N. ord.						
A	1	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1			Anno di inizio attività 2	Codice attività 3
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
A	4	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 2)				1 .000

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ord.		STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 SALDO FINALE DI BILANCIO
A	5	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	6	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	7	BENI IMMATERIALI E SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI	.000	.000	.000	.000
A	8	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZIONARI	.000	.000	.000	.000
A	9	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI	.000			.000
A	10	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZ.	.000			.000
A	11	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000			.000
A	12	OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE	.000			.000
A	13	CASSA	.000			.000
A	14	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	.000	.000	.000	.000
A	15	CREDITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	16	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	.000			.000
A	17	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	.000	.000	.000	.000
A	18	CAPITALE SOCIALE	.000	.000	.000	.000
A	19	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000			.000
A	20	RISERVE	.000	.000	.000	.000
A	21	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000
A	22	FONDO AMMORTAMENTO	.000	.000	.000	.000
A	23	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000	.000	.000	.000
A	24	ALTRI FONDI	.000	.000	.000	.000
A	25	DEBITI VERSO FORNITORI	.000	.000	.000	.000
A	26	DEBITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	27	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	.000			.000

		PERDITE	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	28	ESISTENZE INIZIALI	.000	A	35	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	.000
A	29	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	.000	A	36	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	.000
A	30	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	.000	A	37	ALTRI ACCANTONAMENTI	.000
A	31	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	.000	A	38	ALTRI COSTI, ONERI E SPESE	.000
A	32	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	.000	A	39	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI	.000
A	33	INTERESSI PASSIVI	.000	A	40	UTILE DELL'ESERCIZIO	.000
A	34	AMMORTAMENTI ORDINARI	.000				

		PROFITTI	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	41	RICAVI DI ESERCIZIO	.000	A	45	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	.000
A	42	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	.000	A	46	RIMANENZE FINALI	.000
A	43	INTERESSI ATTIVI	.000	A	47	PERDITA DI ESERCIZIO	.000
A	44	ALTRI PROVENTI	.000				

		ALTRI DATI					
A	48	UTILI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	.000	A	53	SALDO FISCALE DEL FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000
A	49	UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000				
A	50	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	.000	A	54	SALDO FISCALE DEL FONDO AMMORTAMENTO	.000
A	51	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUNTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	.000	A	55	SALDO FISCALE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000
A	52	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	.000	A	56	SALDO FISCALE RELATIVO AD ALTRI FONDI	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI (1)			
A	57	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	1 .000
A	58	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	59	Valore normale dei beni assegnati ai soci (art. 53, comma 2)	.000
A	60	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	.000
A	61	Quota delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
A	62	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art. 54, comma 1, lett. *c*))	.000
A	63	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	64	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società	.000
A	65	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A64	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai fini del T.U.I.R.	
A	66	*a)* relative a servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59)	.000
A	67	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
A	68	*c)* relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
A	69	Compensi in misura fissa spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
A	70	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
A	71	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
A	72	INVIM decennale pagata nell'esercizio se dedotta in quote costanti (art. 64, comma 2)	.000
A	73	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
A	74	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
A	75	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera *p)*	.000
A	76	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	77	*a)* relativi a beni materiali e immateriali (artt. 67 e 68)	.000
A	78	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
A	79	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
A	80	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7	.000
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	81	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere *c) d)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	.000
A	82	*b)* per rischi su crediti (art. 71)	.000
A	83	*c)* per rischi di cambio (art. 72)	.000
A	84	*d)* per altre finalità (art. 73)	.000
A	85	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
A	86	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, comma 5	.000
A	87	Riserve o fondi costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	.000
		Altre variazioni in aumento	
A	88		.000
A	89		.000
A	90		.000
A	91		.000
A	92	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000

(1) Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano tutti i ricavi, costi, rimanenze ed altri elementi necessari per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del T.U.I.R., gli elementi mancanti devono essere indicati in apposito prospetto sottoscritto dal dichiarante.

		VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
A	93	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive, realizzate nel periodo d'imposta da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
A	94	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A63	.000
A	95	Perdite derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo A63	.000
A	96	Proventi degli immobili di cui al rigo A64	.000
A	97	Quota dell'INVIM decennale se dedotta per quote costanti (art. 64, comma 2)	.000
A	98	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
A	99	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito di impresa (art. 58)	.000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	100		.000
A	101		.000
A	102		.000
A	103		.000
A	104	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
A	105	E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	106	F) REDDITO NETTO O PERDITA (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	107	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r)*, del T.U.I.R. e all'articolo 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
A	108	G) REDDITO (O PERDITA) AL NETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
A	109	A dedurre: quote di utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4)	.000
A	110	**REDDITO TOTALE O PERDITA** (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 1)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

		COMPONENTI POSITIVI	
A	111	Reddito netto di cui alla precedente lettera F	.000
A	112	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	113	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicate al rigo A95 (art. 115, comma 2, lett. *b)*)	.000
A	114	Altri componenti positivi	.000
A	115	H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000
		COMPONENTI NEGATIVI	
A	116	Perdita di cui alla precedente lettera F	.000
A	117	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	118	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati al rigo A63 (art. 115, comma 2, lett. *b)*)	.000
A	119	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. *a)*)	.000
A	120	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al rigo A64	.000
A	121	Riserve o fondi in sospensione d'imposta costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	.000
A	122	Altri componenti negativi	.000
A	123	I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
A	124	L) REDDITO AL LORDO DELLE ESENZIONI E DELLE EROGAZIONI LIBERALI (sottrarre il totale I dal totale H, indicando zero se l'importo è negativo)	.000
A	125	(meno) Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	.000
A	126	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
A	127	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r)*, del T.U.I.R. e all'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
A	128	REDDITO AL NETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
A	129	a dedurre: quote di utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4)	.000
A	130	**M) REDDITO IMPONIBILE** (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 2)	.000
A	131	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 1 (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 3)	.000
A	132	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 4)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)

A	133	Importo complessivo	.000
A	134	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

OPZIONE PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO INTRAPRESO L'ATTIVITÀ NELL'ANNO 1988 (ART. 2, COMMI 19 E 20, DEL D.L. N. 853 DEL 1984, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 17 DEL 1985, PROROGATO DALL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. N. 70 DEL 1988, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 154 DEL 1988)

a) Si comunica di aver optato, nella dichiarazione di inizio attività IVA presentata nell'anno 1988, indistintamente per tutte le attività esercitate, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. ☐

b) Si dichiara di optare per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988, ai fini della determinazione del reddito d'impresa per le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima. ☐

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 2, DEL D.L. N. 69 del 1989

a) Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 non sono superiori a lire 18 milioni, di optare per il regime di contabilità semplificata con effetto per almeno un triennio per le attività indicate negli articoli 34, 74, e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima. ☐

b) Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 non sono superiori a lire 360 milioni, di optare per il regime di contabilità ordinaria con effetto per almeno un triennio per le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima. ☐

(Barrare le caselle che interessano)

ANNOTAZIONI: ____________________

____

____

____

DISTINTA DEI PROSPETTI E DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE MOD. 750/89

1) ....

2) ....

3) ....

4) ....

5) ....

6) ....

7) ....

8) ....

9) ....

10) ....

11) ....

12) ....

13) ....

14) ....

15) ....

Data __________ **IL DICHIARANTE** ____________________

Mod. 750/A

REDDITI 1988

IMPRESA IN REGIME ORDINARIO

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1			Anno di inizio attività 2	Codice attività 3
A	1					
A	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ — Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3		C.A.P. 4
A	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
A	4	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 2)				1 .000

PROSPETTO DI BILANCIO

N. ord.		STATO PATRIMONIALE	1 SALDO INIZIALE DI BILANCIO	2 INCREMENTI	3 DECREMENTI	4 SALDO FINALE DI BILANCIO
A	5	BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	6	BENI MATERIALI NON AMMORTIZZABILI	.000	.000	.000	.000
A	7	BENI IMMATERIALI E SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI	.000	.000	.000	.000
A	8	PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI OGNI TIPO E TITOLI OBBLIGAZIONARI	.000	.000	.000	.000
A	9	SCORTE DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E SEMILAVORATI	.000			.000
A	10	PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZ.	.000			.000
A	11	SCORTE DI PRODOTTI FINITI	.000			.000
A	12	OPERE, FORNITURE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE	.000			.000
A	13	CASSA	.000			.000
A	14	CREDITI VERSO LA CLIENTELA	.000	.000	.000	.000
A	15	CREDITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	16	ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ	.000			.000
A	17	PERDITE DI ESERCIZI PRECEDENTI	.000	.000	.000	.000
A	18	CAPITALE SOCIALE	.000	.000	.000	.000
A	19	FONDO RIVALUTAZIONE MONETARIA	.000			.000
A	20	RISERVE	.000	.000	.000	.000
A	21	FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000	.000	.000	.000
A	22	FONDO AMMORTAMENTO	.000	.000	.000	.000
A	23	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000	.000	.000	.000
A	24	ALTRI FONDI	.000	.000	.000	.000
A	25	DEBITI VERSO FORNITORI	.000	.000	.000	.000
A	26	DEBITI VERSO BANCHE	.000			.000
A	27	ALTRI DEBITI E PASSIVITÀ	.000			.000

N. ord.		PERDITE	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	28	ESISTENZE INIZIALI	.000	A	35	AMMORTAMENTI ANTICIPATI	.000
A	29	SPESE DEI BENI DESTINATI ALLA RIVENDITA E ALLA PRODUZIONE	.000	A	36	ACCANTONAMENTI PER RISCHI SU CREDITI	.000
A	30	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI	.000	A	37	ALTRI ACCANTONAMENTI	.000
A	31	ONERI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	.000	A	38	ALTRI COSTI, ONERI E SPESE	.000
A	32	ALTRI ONERI DI PRODUZIONE E VENDITA	.000	A	39	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI	.000
A	33	INTERESSI PASSIVI	.000	A	40	UTILE DELL'ESERCIZIO	.000
A	34	AMMORTAMENTI ORDINARI	.000				

N. ord.		PROFITTI	SALDO DI BILANCIO				SALDO DI BILANCIO
A	41	RICAVI DI ESERCIZIO	.000	A	45	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	.000
A	42	DIVIDENDI E UTILI DA PARTECIPAZIONE	.000	A	46	RIMANENZE FINALI	.000
A	43	INTERESSI ATTIVI	.000	A	47	PERDITA DI ESERCIZIO	.000
A	44	ALTRI PROVENTI	.000				

ALTRI DATI

N. ord.							
A	48	UTILI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA	.000	A	53	SALDO FISCALE DEL FONDO ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA	.000
A	49	UTILI DELIBERATI NELL'ESERCIZIO	.000				
A	50	DIVIDENDI E UTILI PERCEPITI NELL'ESERCIZIO	.000	A	54	SALDO FISCALE DEL FONDO AMMORTAMENTO	.000
A	51	VALORE CONTRATTUALE DEI BENI ASSUNTI IN LOCAZIONE FINANZIARIA	.000	A	55	SALDO FISCALE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	.000
A	52	COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORAZIONI ESEGUITE DA TERZI	.000	A	56	SALDO FISCALE RELATIVO AD ALTRI FONDI	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI (*)			
A	57	A) Utile netto risultante dal conto dei profitti e delle perdite	1 .000
A	58	B) Perdita risultante dal conto dei profitti e delle perdite	.000
		VARIAZIONI IN AUMENTO	
A	59	Valore normale dei beni assegnati ai soci (art. 53, comma 2)	.000
A	60	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive non imputate al conto dei profitti e delle perdite o imputate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del T.U.I.R.	.000
A	61	Quota delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
A	62	Plusvalenze patrimoniali non ancora realizzate iscritte in bilancio senza imputazione al conto dei profitti e delle perdite (art. 54, comma 1, lett. *c*))	.000
A	63	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo	.000
A	64	Redditi dei terreni (dominicali ed agrari) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali nè beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società	.000
A	65	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo A64	.000
		Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai fini del T.U.I.R.	
A	66	*a)* relative a servizi non di durata ultrannuale, materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (art. 59)	.000
A	67	*b)* relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)	.000
A	68	*c)* relative ad azioni e titoli similari, obbligazioni e titoli similari e altri titoli in serie o di massa (art. 61)	.000
A	69	Compensi in misura fissa spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)	.000
A	70	Interessi passivi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63	.000
A	71	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)	.000
A	72	INVIM decennale pagata nell'esercizio se dedotta in quote costanti (art. 64, comma 2)	.000
A	73	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria non corrisposti o corrisposti in misura eccedente i limiti e le condizioni di cui all'art. 64, comma 4	.000
A	74	Spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità o da categorie di dipendenti eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, comma 1	.000
A	75	Erogazioni liberali diverse da quelle previste nell'art. 10, comma 1, lettera *p)*	.000
A	76	Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite diverse da quelle previste nell'art. 66	.000
		Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	77	*a)* relativi a beni materiali e immateriali (artt. 67 e 68)	.000
A	78	*b)* relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)	.000
A	79	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)	.000
A	80	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7	.000
		Accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	
A	81	*a)* per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto di cui alle lettere *c) d)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)	.000
A	82	*b)* per rischi su crediti (art. 71)	.000
A	83	*c)* per rischi di cambio (art. 72)	.000
A	84	*d)* per altre finalità (art. 73)	.000
A	85	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)	.000
A	86	Spese ed altri componenti negativi che si riferiscono ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, comma 5	.000
A	87	Riserve o fondi costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	.000
		Altre variazioni in aumento	
A	88		.000
A	89		.000
A	90		.000
A	91		.000
A	92	**C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO**	.000

(*) Se dal conto dei profitti e delle perdite non risultano tutti i ricavi, costi, rimanenze ed altri elementi necessari per la determinazione del reddito di impresa secondo le disposizioni del capo VI del titolo I del T.U.I.R. gli elementi mancanti devono essere indicati in apposito prospetto sottoscritto dal dichiarante.

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

A	93	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive, realizzate nel periodo d'imposta da acquisire a tassazione in quote costanti nell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)	.000
A	94	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo A63	.000
A	95	Perdite derivanti dalla partecipazione in società di cui al rigo A63	.000
A	96	Proventi degli immobili di cui al rigo A64	.000
A	97	Quota dell'INVIM decennale se dedotta per quote costanti (art. 64, comma 2)	.000
A	98	Spese e altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)	.000
A	99	Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e altri proventi non computabili nella determinazione del reddito di impresa (art. 58)	.000
		Altre variazioni in diminuzione	
A	100		.000
A	101		.000
A	102		.000
A	103		.000
A	104	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	.000
A	105	E) Differenza (somma algebrica) tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione (totale C - totale D)	.000
A	106	F) REDDITO NETTO O PERDITA (somma algebrica tra A o B ed E)	.000
A	107	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r*), del T.U.I.R. e all'articolo 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
A	108	G) REDDITO (O PERDITA) AL NETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
A	109	A dedurre: quote di utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4)	.000
A	110	**REDDITO TOTALE O PERDITA** (da riportare nel quadro L, rigo 1, colonna 1)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

COMPONENTI POSITIVI

A	111	Reddito netto di cui alla precedente lettera F	.000
A	112	Perdite derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	113	Perdite derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicate al rigo A95 (art. 115, comma 2, lett. *b*))	.000
A	114	Altri componenti positivi	.000
A	115	H) TOTALE COMPONENTI POSITIVI	.000

COMPONENTI NEGATIVI

A	116	Perdita di cui alla precedente lettera F	.000
A	117	Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
A	118	Redditi derivanti dalla partecipazione in società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice come indicati al rigo A63 (art. 115, comma 2, lett. *b*))	.000
A	119	Redditi derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 115, comma 2, lett. *a*))	.000
A	120	Redditi dei terreni e dei fabbricati di cui al rigo A64	.000
A	121	Riserve o fondi in sospensione d'imposta costituiti prima della trasformazione (art. 122, comma 4)	.000
A	122	Altri componenti negativi	.000
A	123	I) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI	.000
A	124	L) REDDITO AL LORDO DELLE ESENZIONI E DELLE EROGAZIONI LIBERALI (sottrarre il totale I dal totale H, indicando zero se l'importo è negativo)	.000
A	125	(meno) Ammontare dei redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	.000
A	126	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
A	127	a dedurre: erogazioni liberali di cui agli artt. 65, comma 2, e 10, comma 1, lettera *r*), del T.U.I.R. e all'art. 5, comma 2, della legge 16 marzo 1987, n. 113	.000
A	128	REDDITO AL NETTO DELLE EROGAZIONI LIBERALI	.000
A	129	a dedurre: quote di utili spettanti ai lavoratori dipendenti, agli amministratori e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4)	.000
A	130	**M) REDDITO IMPONIBILE** (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 2)	.000
A	131	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 1 (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 3)	.000
A	132	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 (da riportare nel quadro O, rigo 15, colonna 4)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)

A	133	Importo complessivo	.000
A	134	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

OPZIONE PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO INTRAPRESO L'ATTIVITÀ NELL'ANNO 1988 (ART. 2, COMMI 19 E 20, DEL D.L. N. 853 DEL 1984, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 17 DEL 1985, PROROGATO DALL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. N. 70 DEL 1988, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 154 DEL 1988)

a) Si comunica di aver optato, nella dichiarazione di inizio attività IVA presentata nell'anno 1988, indistintamente per tutte le attività esercitate, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. ☐

b) Si dichiara di optare per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988, ai fini della determinazione del reddito d'impresa per le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima. ☐

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 2, DEL D.L. N. 69 del 1989

a) Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 non sono superiori a lire 18 milioni, di optare per il regime di contabilità semplificata con effetto per almeno un triennio per le attività indicate negli articoli 34, 74, e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima. ☐

b) Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 non sono superiori a lire 360 milioni, di optare per il regime di contabilità ordinaria con effetto per almeno un triennio per le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima. ☐

(Barrare le caselle che interessano)

ANNOTAZIONI: ______________________________

____

____

____

DISTINTA DEI PROSPETTI E DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE MOD. 750/89

1) ....

2) ....

3) ....

4) ....

5) ....

6) ....

7) ....

8) ....

9) ....

10) ....

11) ....

12) ....

13) ....

14) ....

15) ....

Data ____________ IL DICHIARANTE ______________________________

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Mod. 750/B

REDDITI 1988

IMPRESA IN REGIME FORFETARIO

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1	Anno di inizio attività 2	Codice attività 3
B	1			

			Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
B	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ				
B	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				

			5
B	4	Quote d'indennità per le cessazioni di rapporti di lavoro maturate nell'anno	.000
B	5	Valore delle rimanenze al 31 dicembre 1988	.000
B	6	Ritenute d'acconto subite (riportare nel Quadro L, rigo 2, col 2)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

COMPONENTI POSITIVI

			5
B	7	Corrispettivi per la cessione di beni e la prestazione di servizi rientranti nell'attività dell'impresa e per la cessione di materie prime, sussidiarie, prodotti finiti o semilavorati (*)	.000
B	8	Corrispettivi per la cessione di titoli azionari, obbligazionari e similari (*)	.000
B	9	Valore normale dei corrispettivi in natura, dei beni assegnati ai soci o destinati ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa (*)	.000
B	10	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (**)	.000
B	11	TOTALE DEI RICAVI (sommare gli importi da rigo B7 a rigo B10)	.000
B	12	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, permuta, conferimento in società, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi (*)	.000
B	13	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) relative a corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (**)	.000
B	14	TOTALE PLUSVALENZE (sommare gli importi dei righi B12 e B13)	.000
B	15	A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI (sommare gli importi dei righi B11 e B14)	.000

COMPONENTI NEGATIVI

		N. VOCE 1	RICAVI 2	% DI RIDUZIONE 3	RIDUZIONE FORFETARIA
B	16	B	.000		.000
B	17	B	.000		.000
B	18	B	.000		.000
B	19	B	.000		.000
B	20	B	.000		.000
B	21	B	.000		.000

			5
B	22	TOTALE RIDUZIONE FORFETARIA (sommare gli importi di col. 4 da rigo B16 a rigo B21)	.000
B	23	Spese per il personale dipendente	.000
B	24	Interessi passivi (*)	.000
B	25	Quote di ammortamento dei beni strumentali	.000
B	26	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (*)	.000
B	27	Provvigioni corrisposte ad intermediari (*) — senza deposito 83% del relativo ammontare	.000
B	28	Provvigioni corrisposte ad intermediari (*) — con deposito 78% del relativo ammontare	.000
B	29	Compensi corrisposti per lavorazioni eseguite da terzi (71% del relativo ammontare)	.000
B	30	Spese per acquisto di carburanti e di lubrificanti (limitatamente agli intermediari senza deposito, compresi i commissionari)	.000
B	31	Costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito di imposta, non è superiore a L. 1.500.000	.000
B	32	Minusvalenze patrimoniali (*)	.000
B	33	Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e annuale (art. 8, comma 7, del D.L. n. 173 del 1988, convertito nella legge n. 291 del 1988)	.000
B	34	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (sommare gli importi da rigo B22 a rigo B33)	.000
B	35	C) REDDITO O PERDITA (Somma algebrica tra totale A e totale B)	.000
B	36	(meno) Quote di utili attribuite agli associati in partecipazione	.000
B	37	**REDDITO D'IMPRESA o PERDITA** (da riportare nel quadro L, rigo 2, col. 1)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

B	38	D) REDDITO di cui alla precedente lettera C)	5 .000
		da aggiungere:	
B	39	Perdite di attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
		da dedurre:	
B	40	PERDITA di cui alla precedente lettera C)	.000
B	41	Redditi di attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
B	42	Redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	.000
B	43	REDDITO NETTO	.000
B	44	(meno) Quote di utili attribuite agli associati in partecipazione	.000
B	45	**F) REDDITO IMPONIBILE** (da riportare nel quadro O, rigo 16, col. 2)	.000
B	46	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 1 (da riportare nel quadro O, rigo 16, col. 3)	.000
B	47	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 (da riportare nel quadro O, rigo 16, col. 4)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE (art. 54, comma 4)

B	48	Importo complessivo	.000
B	49	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 2, DEL D.L. N. 69 del 1989 (barrare le caselle che interessano).

a) Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 non superano 18 milioni di lire, di optare per il regime di contabilità semplificata, con effetto per almeno un triennio, per le attività indicate negli articoli 34, 74, e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima. ☐

b) Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 non superano 360 milioni di lire. di optare per il regime di contabilità ordinaria, con effetto per almeno un triennio, per le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima. ☐

(*) Tenere conto delle disposizioni dell'art. 2, comma 11, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 17 febbraio 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni nella legge n. 154 del 1988 (vedere istruzioni)

(**) Nei righi B10 e B13 vanno indicati i corrispettivi e le plusvalenze non annotate nelle scritture contabili (di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973) relative al 1988 e che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 516 del 1982.

ALLEGATI N. ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RELATIVI AI REDDITI DI IMPRESA A DETERMINAZIONE FORFETARIA.
(Art. 2, comma 29, del D.L. n. 853 del 1984, convertito nella L. n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito nella L. n. 154 del 1988)

N. ord			numero 1	retribuzioni 2
A	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dirigenti		.000
		impiegati		.000
		operai		.000
		altri collaboratori		.000

N. ord		(*) 1	comune 2	prov 3	Frazione, via, numero civico, scala e interno	5
B	UBICAZIONE E DIMENSIONI DEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ					mq
						mq
						mq
						mq
						mq
						mq.

N. ord			
C	BENI STRUMENTALI IMPIEGATI	beni ammortizzabili	.000
		beni in locazione finanziaria	.000
		altri beni	.000
D	ACQUISTI DI	materie prime, semilavorati e materie sussidiarie	.000
		merci e relative materie sussidiarie	.000
E	CONSUMI DI	energia	.000
		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
F	SPESE PER ASSICURAZIONI	numero delle polizze	
		premio annuo corrisposto	.000
		capitale assicurato	.000

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 29 e 30, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni nella Legge n. 154 del 1988, che le indicazioni contenute nel presente prospetto sono complete e veritiere.

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

(*) Indicare con il segno (×) i locali adibiti a magazzino e/o deposito.

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Mod. 750/B

REDDITI 1988

IMPRESA IN REGIME FORFETARIO

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1			Anno di inizio attività 2	Codice attività 3
B	1					
B	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
B	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
B	4	Quote d'indennità per le cessazioni di rapporti di lavoro maturate nell'anno				5 .000
B	5	Valore delle rimanenze al 31 dicembre 1988				.000
B	6	Ritenute d'acconto subite (riportare nel Quadro L, rigo 2, col. 2)				.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI

COMPONENTI POSITIVI

			5
B	7	Corrispettivi per la cessione di beni e la prestazione di servizi rientranti nell'attività dell'impresa e per la cessione di materie prime, sussidiarie, prodotti finiti o semilavorati (*)	.000
B	8	Corrispettivi per la cessione di titoli azionari, obbligazionari e similari (*)	.000
B	9	Valore normale dei corrispettivi in natura, dei beni assegnati ai soci o destinati ad altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa (*)	.000
B	10	Corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (**)	.000
B	11	TOTALE DEI RICAVI (sommare gli importi da rigo B7 a rigo B10)	.000
B	12	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) realizzate mediante cessione, permuta, conferimento in società, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa di beni diversi da quelli da cui derivano i ricavi (*)	.000
B	13	Plusvalenze patrimoniali (intero ammontare o quota costante) relative a corrispettivi non annotati nelle scritture contabili (**)	.000
B	14	TOTALE PLUSVALENZE (sommare gli importi dei righi B12 e B13)	.000
B	15	A) TOTALE COMPONENTI POSITIVI (sommare gli importi dei righi B11 e B14)	.000

COMPONENTI NEGATIVI

		N. VOCE 1	RICAVI	% DI RIDUZIONE 3	RIDUZIONE FORFETARIA 4	
B	16	B	.000		.000	
B	17	B	.000		.000	
B	18	B	.000		.000	
B	19	B	.000		.000	
B	20	B	.000		.000	
B	21	B	.000		.000	
B	22	TOTALE RIDUZIONE FORFETARIA (sommare gli importi di col. 4 da rigo B16 a rigo B21)				.000
B	23	Spese per il personale dipendente				.000
B	24	Interessi passivi (*)				.000
B	25	Quote di ammortamento dei beni strumentali				.000
B	26	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (*)				.000
B	27	Provvigioni corrisposte ad intermediari (*)	senza deposito 83% del relativo ammontare			.000
B	28		con deposito 78% del relativo ammontare			.000
B	29	Compensi corrisposti per lavorazioni eseguite da terzi (71% del relativo ammontare)				.000
B	30	Spese per acquisto di carburanti e di lubrificanti (limitatamente agli intermediari senza deposito, compresi i commissionari)				.000
B	31	Costo unitario dei registratori di cassa acquistati nell'anno se, al netto del relativo credito di imposta, non è superiore a L. 1.500.000				.000
B	32	Minusvalenze patrimoniali (*)				.000
B	33	Tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese e annuale (art. 8, comma 7, del D.L. n. 173 del 1988, convertito nella legge n. 291 del 1988)				.000
B	34	B) TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (sommare gli importi da rigo B22 a rigo B33)				.000
B	35	C) REDDITO O PERDITA (Somma algebrica tra totale A e totale B)				.000
B	36	(meno) Quote di utili attribuite agli associati in partecipazione				.000
B	37	**REDDITO D'IMPRESA o PERDITA** (da riportare nel quadro L, rigo 2, col. 1)				.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

B	38	D) REDDITO di cui alla precedente lettera C)	5 .000
		da aggiungere:	
B	39	Perdite di attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
		da dedurre:	
B	40	PERDITA di cui alla precedente lettera C)	.000
B	41	Redditi di attività commerciali esercitate all'estero mediante stabili organizzazioni con gestione e contabilità separate (art. 117, comma 2)	.000
B	42	Redditi esenti ai fini dell'ILOR (vedere istruzioni)	.000
B	43	REDDITO NETTO	.000
B	44	(meno) Quote di utili attribuite agli associati in partecipazione	.000
B	45	**F) REDDITO IMPONIBILE** (da riportare nel quadro O, rigo 16, col. 2)	.000
B	46	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 1 (da riportare nel quadro O, rigo 16, col. 3)	.000
B	47	Deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 120, comma 2 (da riportare nel quadro O, rigo 16, col. 4)	.000

PROSPETTO DELLE PLUSVALENZE (art. 54, comma 4)

B	48	Importo complessivo	.000
B	49	Quota costante imputabile all'esercizio	.000

OPZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 2, DEL D.L. N. 69 del 1989 (barrare le caselle che interessano).

a) Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 non superano 18 milioni di lire, di optare per il regime di contabilità semplificata, con effetto per almeno un triennio, per le attività indicate negli articoli 34, 74, e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima. ☐

b) Si dichiara, se i ricavi conseguiti nell'anno 1988 non superano 360 milioni di lire, di optare per il regime di contabilità ordinaria, con effetto per almeno un triennio, per le attività indicate negli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e per la pesca marittima. ☐

(*) Tenere conto delle disposizioni dell'art. 2, comma 11, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 17 febbraio 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni nella legge n. 154 del 1988 (vedere istruzioni).

(**) Nei righi B10 e B13 vanno indicati i corrispettivi e le plusvalenze non annotate nelle scritture contabili (di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973) relative al 1988 e che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 516 del 1982

ALLEGATI N. ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RELATIVI AI REDDITI DI IMPRESA A DETERMINAZIONE FORFETARIA
(Art. 2, comma 29, del D.L. n. 853 del 1984, convertito nella L. n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988 convertito nella L. n. 154 del 1988)

N. ord			numero 1	* retribuzioni 2
A	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	dirigenti		.000
		impiegati		.000
		operai		.000
		altri collaboratori		.000

N. ord		(*) 1	comune 2	prov. 3	Frazione, via, numero civico, scala e interno 4	5
B	UBICAZIONE E DIMENSIONI DEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ					mq.
						mq.
						mq.
						mq.
						mq.
						mq.

N. ord			
C	BENI STRUMENTALI IMPIEGATI	beni ammortizzabili	.000
		beni in locazione finanziaria	.000
		altri beni	.000
D	ACQUISTI DI	materie prime, semilavorati e materie sussidiarie	.000
		merci e relative materie sussidiarie	.000
E	CONSUMI DI	energia	.000
		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
F	SPESE PER ASSICURAZIONI	numero delle polizze	
		premio annuo corrisposto	.000
		capitale assicurato	.000

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 29 e 30, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni nella Legge n. 154 del 1988, che le indicazioni contenute nel presente prospetto sono complete e veritiere.

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________

(*) Indicare con il segno (×) i locali adibiti a magazzino e/o deposito.

ESEMPLARE PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Mod. 750/C

REDDITI 1988

LAVORO AUTONOMO

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA			Anno di inizio attività 2	Codice attività 3
C	1					
C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
C	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
C	4	Quote d'indennità per le cessazioni di rapporti di lavoro maturate nell'anno				5 .000
C	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, rigo 3, col. 2)				.000

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ORDINARIA DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

C	6	Compensi lordi, in denaro e in natura, derivanti da attività professionali ed artistiche	1 .000
C	7	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	.000
C	8	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000
C	9	**A)** TOTALE COMPENSI (sommare gli importi da rigo C6 a rigo C8)	.000
C	10	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
C	11	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali	.000
C	12	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	.000
C	13	Compensi corrisposti a terzi	.000
C	14	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
C	15	Interessi passivi	.000
C	16	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	.000
C	17	Spese per energia elettrica	.000
C	18	Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande e spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto L. ....) Ammontare deducibile (massimo 3% di rigo C9)	.000
C	19	Altre spese documentate	.000
C	20	**B)** TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo C10 a rigo C19)	.000
C	21	**C) REDDITO NETTO (O PERDITA)** (somma algebrica tra totale A e totale B) (da riportare nel Quadro L, rigo 3, col. 1)	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N.ord.			1 Riduzione del 16%	2 Riduzione del 21%	3 TOTALE
C	22	Compensi lordi, in denaro e in natura, derivanti da attività professionali ed artistiche (**)	.000	.000	.000
C	23	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000	.000	.000
C	24	A) TOTALE COMPENSI sommare gli importi di rigo C22 e di rigo C23 distintamente per colonna	.000	.000	.000
C	25	Riduzione forfetaria (moltiplicare gli importi delle col. 1 e 2 del rigo C24 per i corrispondenti coefficienti di riduzione, riportandone la somma a col. 3)	.000	.000	.000
C	26	Spese per il personale dipendente			.000
C	27	Compensi corrisposti a professionisti per prestazioni di opera intellettuale relative all'attività propria (**)	84% del relativo ammontare		.000
C	28		79% del relativo ammontare		.000
C	29	Quote di ammortamento dei beni strumentali			.000
C	30	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (**)			.000
C	31	B) TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi di col. 3 da rigo C25 a rigo C30)			.000
C	32	C) REDDITO NETTO (O PERDITA) (somma algebrica tra totale A e totale B) (da riportare nel Quadro L, rigo 3, col. 1)			.000

OPZIONE PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO INTRAPRESO L'ATTIVITÀ NELL'ANNO 1988 (ART. 2, COMMI 19 E 20, DEL D.L. N. 853 DEL 1984, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 17 DEL 1985, PROROGATA DALL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. N. 70 DEL 1988, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 154 DEL 1988).

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, si comunica di aver optato, nella dichiarazione di inizio attività IVA presentata nell'anno 1988, indistintamente per tutte le attività esercitate, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. (Barrare la casella). ☐

(*) Nei righi C8 e C23 vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 600 del 1973) relative al 1988 e che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 516 del 1982.
(**) Tenere conto delle disposizioni dell'art. 2, comma 11, del D.L. n. 853 del 1984 convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni nella legge n. 154 del 1988 (vedere istruzioni).

ALLEGATI N. ______

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO A DETERMINAZIONE FORFETARIA (Art. 2, comma 29, del D.L. n. 853 del 1984, convertito nella L. n. 17 del 1985 prorogata dal D.L. n. 70 del 1988 convertito nella legge n. 154 del 1988)

N. ord			1 numero	2 retribuzioni
A	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	impiegati		.000
		operai		.000
		altri collaboratori		.000

N. ord		1 (*)	2 comune	3 prov.	4 Frazione, via, numero civico, scala e interno	5
B	UBICAZIONE E DIMENSIONI DEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ					mq.
						mq.
						mq.
						mq.
						mq.
						mq.

N. ord			
C	BENI STRUMENTALI IMPIEGATI	beni ammortizzabili	.000
		beni in locazione finanziaria	.000
		altri beni	.000
D	CONSUMI DI	energia	.000
		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
E	SPESE PER ASSICURAZIONI	numero delle polizze	
		premio annuo corrisposto	.000
		capitale assicurato	.000

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 29 e 30, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni nella Legge n. 154 del 1988, che le indicazioni contenute nel presente prospetto sono complete e veritiere.

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

(*) Indicare con il segno (×) i locali adibiti a magazzino e/o deposito.

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Mod. 750/C

REDDITI 1988

LAVORO AUTONOMO

N. ord.		DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ ESERCITATA 1			Anno di inizio attività 2	Codice attività 3
C	1					
C	2	LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ	Comune 1	Prov. 2	Frazione, via, numero civico, scala e interno 3	C.A.P. 4
C	3	LUOGO IN CUI SONO CONSERVATE LE SCRITTURE CONTABILI				
C	4	Quote d'indennità per le cessazioni di rapporti di lavoro maturate nell'anno				5 .000
C	5	Ammontare delle ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, rigo 3, col. 2)				.000

SEZIONE I - DETERMINAZIONE ORDINARIA DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

			1
C	6	Compensi lordi, in denaro e in natura, derivanti da attività professionali ed artistiche	.000
C	7	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di redditi	.000
C	8	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000
C	9	**A)** TOTALE COMPENSI (sommare gli importi da rigo C6 a rigo C8)	.000
C	10	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a L. 1.000.000	.000
C	11	Quote di ammortamento degli altri beni strumentali	.000
C	12	Spese per il personale dipendente e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	.000
C	13	Compensi corrisposti a terzi	.000
C	14	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio	.000
C	15	Interessi passivi	.000
C	16	Premi di assicurazione inerenti l'esercizio dell'arte e della professione	.000
C	17	Spese per energia elettrica	.000
C	18	Spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande e spese di rappresentanza (Ammontare sostenuto L. ....) Ammontare deducibile (massimo 3% di rigo C9)	.000
C	19	Altre spese documentate	.000
C	20	**B)** TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo C10 a rigo C19)	.000
C	21	**C) REDDITO NETTO (O PERDITA)** (somma algebrica tra totale A e totale B) (da riportare nel Quadro L, rigo 3, col. 1)	.000

SEZIONE II - DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N ord			Riduzione del 16% (1)	Riduzione del 21% (2)	TOTALE (3)
C	22	Compensi lordi, in denaro e in natura, derivanti da attività professionali ed artistiche (**)	.000	.000	.000
C	23	Compensi non annotati nelle scritture contabili (*)	.000	.000	.000
C	24	A) TOTALE COMPENSI sommare gli importi di rigo C22 e di rigo C23 distintamente per colonna	.000	.000	.000
C	25	Riduzione forfetaria (moltiplicare gli importi delle col. 1 e 2 del rigo C24 per i corrispondenti coefficienti di riduzione, riportandone la somma a col. 3)	.000	.000	.000
C	26	Spese per il personale dipendente			.000
C	27	Compensi corrisposti a professionisti per prestazioni di opera intellettuale relative all'attività propria (**)	84% del relativo ammontare		.000
C	28		79% del relativo ammontare		.000
C	29	Quote di ammortamento dei beni strumentali			.000
C	30	Canoni di locazione anche finanziaria e/o di noleggio (**)			.000
C	31	B) TOTALE SPESE ED ONERI DEDUCIBILI (sommare gli importi di col. 3 da rigo C25 a rigo C30)			.000
C	32	C) **REDDITO NETTO (O PERDITA)** (somma algebrica tra totale A e totale B) (da riportare nel Quadro L, rigo 3, col. 1)			.000

OPZIONE PER I CONTRIBUENTI CHE HANNO INTRAPRESO L'ATTIVITÀ NELL'ANNO 1988 (ART. 2, COMMI 19 E 20, DEL D.L. N. 853 DEL 1984, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 17 DEL 1985, PROROGATA DALL'ART. 6, COMMA 1, DEL D.L. N. 70 DEL 1988, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 154 DEL 1988).

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, si comunica di aver optato, nella dichiarazione di inizio attività IVA presentata nell'anno 1988, indistintamente per tutte le attività esercitate, per il regime ordinario con effetto per l'anno 1988. (Barrare la casella). ☐

(*) Nei righi C8 e C23 vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili (di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 600 del 1973) relative al 1988 e che il contribuente, dopo averli annotati nelle scritture contabili del periodo d'imposta in corso, dichiara ai fini della non punibilità ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del D.L. n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 516 del 1982.
(**) Tenere conto delle disposizioni dell'art. 2, comma 11, del D.L. n. 853 del 1984 convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni nella legge n. 154 del 1988 (vedere istruzioni).

ALLEGATI N. ______

Data ______________________ IL DICHIARANTE ______________________

PROSPETTO DATI E NOTIZIE RELATIVI AI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO A DETERMINAZIONE FORFETARIA (Art. 2, comma 29, del D.L. n. 853 del 1984, convertito nella L. n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito nella legge n. 154 del 1988)

N ord.			numero (1)	retribuzioni (2)
A	PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	impiegati		.000
		operai		.000
		altri collaboratori		.000

N ord.		(*) (1)	comune (2)	prov. (3)	Frazione, via, numero civico, scala e interno (4)	(5)
B	UBICAZIONE E DIMENSIONI DEI LOCALI DESTINATI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ					mq.
						mq.
						mq.
						mq.
						mq.
						mq.

N ord.			
C	BENI STRUMENTALI IMPIEGATI	beni ammortizzabili	.000
		beni in locazione finanziaria	.000
		altri beni	.000
D	CONSUMI DI	energia	.000
		carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione	.000
E	SPESE PER ASSICURAZIONI	numero delle polizze	
		premio annuo corrisposto	.000
		capitale assicurato	.000

Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 29 e 30, del D.L. n. 853 del 1984, convertito con modificazioni nella Legge n. 17 del 1985, prorogata dal D.L. n. 70 del 1988, convertito con modificazioni nella Legge n. 154 del 1988, che le indicazioni contenute nel presente prospetto sono complete e veritiere.

Data ______________________ IL DICHIARANTE ______________________

(*) Indicare con il segno (×) i locali adibiti a magazzino e/o deposito.

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Mod. 750/D

REDDITI 1988

TERRENI

QUADRO n.

N. ord.		REDDITO DOMINICALE TOTALE 1	Quota spettante ai fini IRPEF o IRPEG 2	Quota spettante ai fini ILOR 3	REDDITO AGRARIO TOTALE 4	Quota spettante ai fini IRPEF o IRPEG 5	Quota spettante ai fini ILOR 6	Deduzioni ai fini ILOR 7
D	1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	6	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	7	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	8	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	9	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	10	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	11	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	12	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	13	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	14	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
D	15	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
		TOTALI (*)	.000	.000		.000	.000	.000

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.		PARTITA CATASTALE	COMUNE	PROV.	LOCALITÀ
D	1				
D	2				
D	3				
D	4				
D	5				
D	6				
D	7				
D	8				
D	9				
D	10				
D	11				
D	12				
D	13				
D	14				
D	15				

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono le annotazioni

N. ord.		ANNOTAZIONI	N. ord.		ANNOTAZIONI
D			D		
D			D		
D			D		
D			D		
D			D		

(*) Riportare i totali delle colonne 2 e 5 nel quadro L alla colonna 1, rispettivamente ai righi 4 e 5; riportare i totali delle colonne 3 e 6 nel quadro O alla colonna 2 rispettivamente ai righi 17 e 18. In tale quadro «O» deve essere altresì riportato, nella colonna 3, rigo 18, il totale delle deduzioni indicato a colonna 7.

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________

Mod. 750/D1

REDDITI 1988

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

SEZIONE I - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO ALLA FASCIA BASE (1)

N. ord.		Fascie qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3	N. ord.		Fascia qualità	REDDITO AGRARIO (2) 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	REDDITO AGRARIO NORMALIZZATO 3
D1	1	I		56,389		D1	4	IV		13,426	
D1	2	II		32,222		D1	5	V		11,934	
D1	3	III		37,593		D1	6	VI		1,000	
TOTALE A reddito agrario normalizzato (sommare gli importi da rigo **D1 1** a rigo **D1 6**)											

SEZIONE II - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI ANIMALI NORMALIZZATO ALLA SPECIE BASE

N. Ord.		SPECIE ANIMALE	NUMERO CAPI ALLEVATI 1	COEFFICIENTE DI NORMALIZZAZIONE 2	NUMERO CAPI NORMALIZZATI 3
D1	7	Bovini e bufalini da riproduzione		1.750,000	
D1	8	Vitelloni		1.050,000	
D1	9	Manze		600,000	
D1	10	Vitelli		250,000	
D1	11	Suini da riproduzione		700,000	
D1	12	Suinetti		20,000	
D1	13	Suini leggeri da macello		200,000	
D1	14	Suini pesanti da macello		300,000	
D1	15	Polli e fagiani da riproduzione		29,500	
D1	16	Galline ovaiole		18,500	
D1	17	Pollastre da allevamento e fagiani		3,500	
D1	18	Polli da carne		2,375	
D1	19	Tacchini da riproduzione		48,000	
D1	20	Tacchini da carne		15,000	
D1	21	Anatre e oche da riproduzione		32,000	
D1	22	Anatre, oche, capponi		10,000	
D1	23	Faraone da riproduzione		14,500	
D1	24	Faraone		3,000	
D1	25	Starne, pernici, coturnici da riproduzione		9,500	
D1	26	Starne, pernici, coturnici		3,000	
D1	27	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500	
D1	28	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000	
D1	29	Conigli e porcellini d'India da riproduzione		21,500	
D1	30	Conigli e porcellini d'India		3,375	
D1	31	Lepri, visoni e nutrie		25,000	
D1	32	Volpi		115,000	
D1	33	Ovini e caprini da riproduzione		230,000	
D1	34	Agnelloni e caprini da carne		36,500	
D1	35	Pesci da riproduzione q.li (3)		320,000	
D1	36	Pesci consumo q.li (3)		200,000	
D1	37	Cinghiali e cervi		250,000	
D1	38	Daini, caprioli e mufloni		125,000	
D1	39	Equini da riproduzione		1.300,000	
D1	40	Puledri		500,000	
D1	41	Alveari (famiglie) (3)		200,000	
D1	42	Lumache consum. q.li (3)		200,000	
TOTALE B numero dei capi normalizzati (da riportare al rigo D1 43 col. 1)					

SEZIONE III - DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI SENSI DELL'ART. 78

N. ord.		TOTALE B 1	CAPI ALLEVABILI NEI LIMITI DELL'ART. 29 TOTALE A × $\frac{372,4}{100.000}$ 2	NUMERO DI CAPI ECCEDENTI (col. 1 — col. 2) 3	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE (33,33 × 2) 4	REDDITO DI ALLEVAMENTO ECCEDENTE 5
D1	43				66,66	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELLA IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

D1	44	Reddito di allevamento (dalla colonna 5 del rigo D1 43)	.000
D1	45	(meno) Redditi esenti ai fini dell'ILOR (4)	.000
D1	46	**REDDITO AL NETTO DELLE ESENZIONI** (da riportare nel quadro O rigo 19 col. 2)	.000
D1	47	Deduzioni di cui all'art. 120, comma 1 (da riportare nel quadro O rigo 19 col. 3)	.000

(1) I redditi della sezione I non vanno arrotondati. **(2)** Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto. **(3)** Per le specie di pesci, lumache ed alveari l'unità di allevamento è riferita rispettivamente al quintale ed alla famiglia. **(4)** Indicare in apposito allegato il tipo di esenzione in godimento.

Allegati N. ________ Data ________________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 750/E

REDDITI 1988

FABBRICATI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Denominazione	Codice fiscale

QUADRO n.

N. ord.		CATEGORIA CATASTALE 1	RENDITA CATASTALE 2	PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI) 3	QUOTA DI POSSESSO % 4	RENDITA CATASTALE RIVALUTATA			REDDITO EFFETTIVO NETTO QUOTA SPETTANTE 8	IMPONIBILE IRPEF O IRPEG 9	IMPONIBILE ILOR 10	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR 11	
						U.I.D. (*) 5	U.I.N.L. (**) 6	QUOTA SPETTANTE 7				mese	anno
E	1							.000	.000	.000	.000		
E	2							.000	.000	.000	.000		
E	3							.000	.000	.000	.000		
E	4							.000	.000	.000	.000		
E	5							.000	.000	.000	.000		
E	6							.000	.000	.000	.000		
E	7							.000	.000	.000	.000		
E	8							.000	.000	.000	.000		
E	9							.000	.000	.000	.000		
E	10							.000	.000	.000	.000		
E	11							.000	.000	.000	.000		
E	12							.000	.000	.000	.000		
E	13							.000	.000	.000	.000		
E	14							.000	.000	.000	.000		
E	15							.000	.000	.000	.000		
									TOTALI (***)	.000	.000		

(*) U.I.D. (Unità immobiliare a disposizione). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dai soci, associati o partecipanti.
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate) Indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno sei mesi.
(***) Qualora l'elencazione debba continuare, proseguire sul retro riportando i totali.
Riportare il totale di colonna 9 a rigo 7 colonna 1 del quadro L. - Riportare il totale di colonna 10 a rigo 20, colonna 2, del quadro O.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord.		PARTITA CATASTALE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO
E	1				
E	2				
E	3				
E	4				
E	5				
E	6				
E	7				
E	8				
E	9				
E	10				
E	11				
E	12				
E	13				
E	14				
E	15				

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono le annotazioni

N. ord.		ANNOTAZIONI	N. ord		ANNOTAZIONI
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		

N. ord.		CATEGORIA CATASTALE (1)	RENDITA CATASTALE (2)	PERIODO DI POSSESSO (ESPRESSO IN GIORNI) (3)	QUOTA DI POSSESSO % (4)	RENDITA CATASTALE RIVALUTATA			REDDITO EFFETTIVO NETTO QUOTA SPETTANTE (8)	IMPONIBILE IRPEF O IRPEG (9)	IMPONIBILE ILOR (10)	DATA DI SCADENZA ESENZIONE ILOR (11)	
						U.I.D. (*) (5)	U.I.N.L. (**) (6)	QUOTA SPETTANTE (7)					
									RIPORTI	.000	.000		
												mese	anno
E	16							.000	.000	.000	.000		
E	17							.000	.000	.000	.000		
E	18							.000	.000	.000	.000		
E	19							.000	.000	.000	.000		
E	20							.000	.000	.000	.000		
E	21							.000	.000	.000	.000		
E	22							.000	.000	.000	.000		
E	23							.000	.000	.000	.000		
E	24							.000	.000	.000	.000		
E	25							.000	.000	.000	.000		
E	26							.000	.000	.000	.000		
E	27							.000	.000	.000	.000		
E	28							.000	.000	.000	.000		
E	29							.000	.000	.000	.000		
E	30							.000	.000	.000	.000		
E	31							.000	.000	.000	.000		
E	32							.000	.000	.000	.000		
E	33							.000	.000	.000	.000		
E	34							.000	.000	.000	.000		
E	35							.000	.000	.000	.000		
									TOTALI (***)	.000	.000		

(*) U.I.D. (Unità immobiliare a disposizione). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari utilizzate come residenza secondaria dai soci o associati.
(**) U.I.N.L. (Unità immobiliari non locate). Indicare con il segno (X) le unità immobiliari destinate alla locazione e non locate per almeno sei mesi.
(***) Riportare il totale di colonna 9 a rigo 7 colonna 1 del quadro L. Riportare il totale di colonna 10 a rigo 20, colonna 2, del quadro O.

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. ord		PARTITA CATASTALE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO
E	16				
E	17				
E	18				
E	19				
E	20				
E	21				
E	22				
E	23				
E	24				
E	25				
E	26				
E	27				
E	28				
E	29				
E	30				
E	31				
E	32				
E	33				
E	34				
E	35				

Indicare il numero d'ordine dell'unità immobiliare cui si riferiscono le annotazioni

N. ord		ANNOTAZIONI	N. ord.		ANNOTAZIONI
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		
E			E		

Data ____________________ IL DICHIARANTE ____________________________________

Mod. 750/F

REDDITI 1988

CAPITALE

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI (1)

N. ord.		REDDITI	1 Somme percepite	2 Credito d'imposta	3 Importo delle ritenute subite
F	1	Utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 (2)	.000	.000	.000
F	2	Utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali, residenti nel territorio dello Stato, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 (2)	.000	.000	.000
F	3	Utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 (2)	.000	.000	.000
F	4	Utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 (2)	.000		.000
F	5	Utili, anche in natura, distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo (2)	.000		.000
F	6	Utili, anche in natura, derivanti dalla partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. c)	.000		.000
F	7	Interessi ed altri proventi di capitali dati a mutuo ed altri contratti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo	.000		.000
F	8	Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile	.000		.000
F	9	Compensi percepiti per prestazioni di fideiussioni o di altre garanzie	.000		.000
F	10	Utili derivanti da contratti da associazione in partecipazione e da quelli indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile se l'apporto non è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati	.000		.000
F	11	Utili corrisposti da società o enti che gestiscono masse patrimoniali altrui, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione	.000		.000
F	12	Ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale	.000		.000
F	13	Proventi conseguiti in sostituzione di redditi e/o indennità a titolo di risarcimento per perdita di reddito di capitale	.000		.000
F	14	A) TOTALE	.000	.000	.000

I totali delle colonne 1, 2 e 3 devono essere riportati nel rigo 8 del quadro L, rispettivamente nelle colonne 1, 4 e 2.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

F	15	Ammontare dei redditi percepiti (Totale A, colonna 1)	.000
		a dedurre	
F	16	Utili di cui ai righi da F 1 a F 6	.000
F	17	Redditi di capitale prodotti all'estero	.000
F	18	TOTALE DA DEDURRE	.000
F	19	**B) REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo F 15 l'importo di rigo F 18) (riportare nel quadro O, rigo 21, colonna 2)	.000

(1) Indicare i redditi percepiti nel 1988, esclusi quelli soggetti a tassazione separata o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
(2) Allegare la distinta dei redditi derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti a ritenuta d'acconto, redatta in conformità al modello accluso alle istruzioni.

ALLEGATI: N. ________ MODELLI R.A.D.: N. ________

Data ________________ IL DICHIARANTE ______________________________

Mod. 750/G

REDDITI 1988

DI PARTECIPAZIONE
IN SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro sottostante

G 1	1 codice fiscale	2 ragione sociale			3 codice attività
	4 comune di residenza	5 provincia	6 frazione, via e numero civico		7 c.a.p.
G 2	1	2			3
	4	5	6		7
G 3	1	2			3
	4	5	6		7
G 4	1	2			3
	4	5	6		7
G 5	1	2			3
	4	5	6		7
G 6	1	2			3
	4	5	6		7
G 7	1	2			3
	4	5	6		7
G 8	1	2			3
	4	5	6		7

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord.	REDDITO (O PERDITA) DELLA SOCIETÀ 1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE % (1) 2	QUOTE IMPUTABILI ALLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE				
			REDDITO (O PERDITA) 3	RITENUTA D'ACCONTO 4	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI 5	CREDITO DI IMPOSTA PER I REGISTRATORI DI CASSA' 6	ILOR PAGATA DALLA SOCIETÀ (2) 7
G 1	.000		.000	.000	.000	.000	.000
G 2	.000		.000	.000	.000	.000	.000
G 3	.000		.000	.000	.000	.000	.000
G 4	.000		.000	.000	.000	.000	.000
G 5	.000		.000	.000	.000	.000	.000
G 6	.000		.000	.000	.000	.000	.000
G 7	.000		.000	.000	.000	.000	.000
G 8	.000		.000	.000	.000	.000	.000
		TOTALI	.000	.000	.000	.000	.000

Riportare i totali delle colonne 3, 4, 5 e 6 al quadro L rigo 9 rispettivamente nelle colonne 1, 2, 4 e 5. Riportare il totale della colonna 7 nella colonna 6 dello stesso quadro

(1) Indicare la quota percentuale di partecipazione agli utili della società.
(2) L'indicazione va fatta con riguardo all'ILOR e all'addizionale straordinaria sull'ILOR pagata nel 1988 a seguito di iscrizione a ruolo nei riguardi della società di cui il dichiarante è socio, e all'ILOR versata per autoliquidazione, a saldo o a titolo di acconto, nello stesso anno dalla società medesima.

ALLEGATI N. ______

Data ________________ IL DICHIARANTE ________________

Mod. 750/H

REDDITI 1988

DIVERSI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

N. ord.		PROVENTI	
H	1	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. a) (lottizzazione di terreni, ecc) (*)	1 .000
H	2	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. b) (rivendita di beni immobili nel quinquennio) (*)	.000
H	3	Corrispettivi di cui all'art. 81, lett. c) (cessioni di partecipazioni sociali) (*)	.000
H	4	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.000
H	5	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
H	6	Proventi di cui all'art. 81, lett. h) derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili (*)	.000
H	7	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righi precedenti	.000
H	8	A) TOTALE PROVENTI	.000
		COSTI E ONERI	
H	9	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H 1	.000
H	10	Prezzo di acquisto dei beni alienati e altri costi inerenti alle operazioni di cui al rigo H 2	.000
H	11	Prezzo di acquisto relativo alle cessioni di cui al rigo H 3	.000
H	12	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H 6	.000
H	13	Spese inerenti alle attività di cui al rigo H 7	.000
H	14	B) TOTALE COSTI E ONERI	.000
H	15	**C) REDDITO NETTO** (totale A - totale B) (Da riportare al quadro L, colonna 1, rigo 10)	.000
H	16	Ritenute d'acconto subite (da riportare nel quadro L, colonna 2, rigo 10)	.000

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

H	17	Reddito netto di cui alla lettera C)	.000
		a dedurre:	
H	18	Redditi di beni immobili situati all'estero	.000
H	19	Altri redditi prodotti all'estero	.000
H	20	TOTALE DEDUZIONI	.000
H	21	**D) REDDITO IMPONIBILE** (sottrarre dall'importo di rigo H 17 l'importo di rigo H 20) (da riportare al quadro O, colonna 2, rigo 22)	.000

(*) Non vanno dichiarati in questo quadro i corrispettivi e i proventi che concorrono alla formazione del reddito di impresa delle società in nome collettivo, in accomandita semplice o equiparate.

ANNOTAZIONI ______________________________

ALLEGATI N. ______

Data ______________ IL DICHIARANTE ______________________

Mod. 750/I

REDDITI 1988

A TASSAZIONE SEPARATA
CONSEGUITI DA SOCIETÀ SEMPLICI
O ASSOCIAZIONI TRA ARTISTI E PROFESSIONISTI

SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE	
Ragione sociale	Codice fiscale

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA IMPUTARE AI SOCI O ASSOCIATI

SEZIONE I - Indennità di cui alla lettera i), comma 1, dell'art. 16 spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni

N. Ord.		SOGGETTI EROGANTI [1]	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO [2]	INDENNITÀ [3]	RITENUTA DI ACCONTO [4]
I	1			.000	.000
I	2			.000	.000
I	3			.000	.000
			TOTALE	.000	.000

SEZIONE II - Redditi di cui alla lettera l), comma 1, dell'art. 16, conseguiti in qualità di soci di società di persone costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

N. Ord.		SOGGETTI EROGANTI [1]	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO [2]	REDDITO [3]	RITENUTA DI ACCONTO [4]
I	4			.000	.000
I	5			.000	.000
I	6			.000	.000
			TOTALE	.000	.000

SEZIONE III - Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16, conseguiti in qualità di soci di società di capitali costituite da più di cinque anni, in dipendenza di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale

N. Ord.		SOGGETTI EROGANTI [1]	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO [2]	REDDITO [3]	RITENUTA DI ACCONTO [4]	CREDITO DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI [5]
I	7			.000	.000	.000
I	8			.000	.000	.000
I	9			.000	.000	.000
			TOTALE	.000	.000	.000

SEZIONE IV - Redditi di cui alla lettera n), comma 1, dell'art. 16, compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti di associazione in partecipazione e di quelli indicati nell'art. 2554, comma 1, del codice civile

N. Ord.		SOGGETTI EROGANTI [1]	ANNO DI INSORGENZA DEL DIRITTO [2]	REDDITO [3]	RITENUTA DI ACCONTO [4]
I	10			.000	.000
I	11			.000	.000
I	12			.000	.000
			TOTALE	.000	.000

Sommare i totali di colonna 3 delle sezioni e riportare il risultato al rigo 14, colonna 1, del quadro L; sommare i totali di colonna 4 delle sezioni e riportare il risultato al rigo 14, colonna 2, del citato quadro L; riportare il totale di colonna 5 della sezione III al rigo 14, colonna 4, del quadro L.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AI FINI DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI

N ord.			REDDITI [1]	DEDUZIONI [2]
I	13	Sommare i redditi delle sezioni precedenti da assoggettare all'ILOR ed indicare le deduzioni ILOR eventualmente spettanti (non oltre il limite cumulativo massimo consentito)	.000	.000

Riportare l'importo di colonna 1 nel rigo 23, colonna 2, del quadro O e l'importo di colonna 2 nel rigo 23, colonna 3, dello stesso quadro

ALLEGATI N. ....

Data .... IL DICHIARANTE ....

89A1776

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651338) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411200890960)

L. 5.000